

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	11
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	40
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	44
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
GIUSTIZIA (II)	»	50
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	63
FINANZE (VI)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	92
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	104
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	125

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	135
AFFARI SOCIALI (XII)	»	140
AGRICOLTURA (XIII)	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	160
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (Esame C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 8 agosto 2013. – Presidenza del
Presidente Salvatore CICU.*

La seduta comincia alle 12.35.

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

(Esame C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *relatore*, ricorda che il decreto-legge ha già formato oggetto di esame da parte del Comitato nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri. Rispetto al testo allora esaminato, quello oggi all'attenzione appare assai più corposo e comprensivo di disposizioni che sembrano averne accresciuto gli aspetti di eterogeneità del contenuto, già peraltro riscontrabili nel testo originario.

Fa quindi presente che il decreto-legge contiene numerose disposizioni la cui portata precettiva non appare chiara o che risulta comunque incerta in quanto: non risultano adeguatamente coordinate con l'ordinamento vigente; non effettuano le necessarie abrogazioni del tessuto normativo preesistente; determinano un intreccio tra norme contenute in fonti di diverso livello; affidano a fonti atipiche funzioni di carattere normativo. I suddetti fenomeni, per quanto diversi l'uno dall'altro, appaiono accomunati quanto agli effetti – consistenti nell'ingenerare incertezza nei destinatari delle norme – e, pur essendo rinvenibili già nel testo esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura, risultano accresciuti a seguito dell'esame parlamentare del decreto-legge.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1248-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 3 luglio 2013;

osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel

corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

appare notevolmente incrementato il numero delle disposizioni contenute nel decreto-legge – passate da 86 a 123 all'esito delle due letture parlamentari – così come risultano dilatati gli aspetti di eterogeneità del contenuto del provvedimento, già presenti nel testo approvato in Consiglio dei ministri, ed accresciutisi a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame parlamentare, avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle nuove disposizioni (a tale proposito, si segnala, a titolo meramente esemplificativo, il nuovo articolo 25-bis, introdotto al Senato, che interviene a stabilire nella città di Torino la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

alcune delle modifiche apportate presentano un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune di esse incidono sul tessuto normativo vigente senza novellarlo, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento; a titolo esemplificativo, si segnalano: l'articolo 29-bis, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; l'articolo 29-ter, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni del recente decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché l'articolo 30, comma 3-bis, che modifica in maniera non testuale l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

inoltre, il decreto-legge contiene alcune disposizioni delle quali andrebbe verificata la portata normativa; in proposito,

si segnala la disposizione di cui lettera 0a), dell'articolo 30, comma 1, che introduce, nell'ambito del testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), l'articolo 2-bis, volto a consentire alle Regioni e alle Province autonome – nell'ambito della definizione di strumenti urbanistici – di dettare, anche in deroga al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, riguardante i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, una disciplina sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. La disposizione mantiene peraltro ferma “la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative”, ancorché tra le disposizioni integrative del codice sia ricompreso, secondo giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, proprio l'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968 cui le Regioni e le Province autonome potrebbero derogare in ragione della norma medesima. Di dubbia portata normativa appare altresì l'articolo 46-ter, comma 3, che reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo italiano ed il *Bureau International des Expositions*, da interpretare nel senso “che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, ancorché la citata norma dell'Accordo già disponga che “Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore”;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 14, comma 1-ter, nel novellare l'articolo 43, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, incide su un comma che ha natura regolamentare, pur essendo contenuto in un articolo che assembla, ai commi 1 e 2, anche disposizioni di rango legislativo. Incide su disciplina oggetto di fonte secondaria anche l'articolo 41-bis, comma 7, che, nel disporre che l'articolo 1 del regolamento ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "nel definire al comma 1, lettera b), i 'materiali da scavo' integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", opera di fatto una legificazione della citata definizione regolamentare, determinando una commistione tra norme contenute in fonti di rango primario e secondario;

il decreto-legge, all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo – laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei poteri derogatori dei sindaci e presidenti delle province chiamati ad operare in qualità di commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici – affida ad una fonte atipica del diritto il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango primario, cui i commissari potranno derogare, secondo una procedura di cui andrebbe verificata la congruità con il sistema delle fonti del diritto;

sul piano della corretta formulazione del testo:

nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, all'articolo 30, comma 1, lettera f), è stata inserita una modifica all'articolo

23-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), volta a stabilire – in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente – che la deliberazione relativa all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma degli edifici, venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, si segnala che la disposizione in oggetto – oltre ad attribuire al commissario di nomina ministeriale poteri sostitutivi che andrebbero valutati alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – contiene un rinvio generico alla normativa vigente che dovrebbe essere precisato in quanto non risulta chiaro a quale normativa si intenda fare riferimento;

inoltre, il decreto-legge, al nuovo articolo 42-bis, contiene una clausola abrogativa formulata in modo inappropriato, in quanto abroga "l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013", senza tuttavia procedere all'abrogazione delle richiamate disposizioni;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sia verificata la congruità con il sistema delle fonti della disposizione contenuta all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, che affida ad una fonte atipica il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango

primario, cui i commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici potranno derogare;

all'articolo 41-*bis*, comma 7, se, come sembra, l'intento perseguito dal legislatore è quello di conferire rango legislativo alla disposizione regolamentare contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 in materia di materiali da scavo, al fine di evitare che si verifichi una commistione tra norme contenute in fonti di diverso rango, sia riformulata la disposizione in questione prevedendo la soppressione della norma regolamentare e contestualmente inserendo la definizione dei materiali da scavo, mediante una novella, nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni che intervengono sull'ordinamento vigente in via non testuale;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa delle disposizioni contenute all'articolo 30, comma 1, lettera *Oa*), e all'articolo 46-*ter*, comma 3;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 30, comma 1, lettera *f*), – previa valutazione dell'attribuzione ad un commissario governativo di poteri sostitutivi di delibere comunali relative all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi edilizi comportanti modifiche della sagoma degli edifici alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – si dovrebbe precisare il richiamo ivi contenuto alla normativa vigente in materia di intervento sostitutivo delle regioni;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la clausola abrogativa contenuta all'articolo 42-*bis* ».

Renato BALDUZZI, in via preliminare, non può non constatare come il provvedimento, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, risulti nettamente peggiorato rispetto a quello licenziato dal Consiglio dei ministri ed esaminato dalla Camera in prima lettura, per quanto anche tale testo, come emerge chiaramente dal parere espresso dal Comitato per la legislazione in quell'occasione, certo non poteva essere considerato immune da vizi e criticità.

In relazione alla proposta di parere formulata dal relatore che, nel suo complesso, ritiene condivisibile, suggerisce tuttavia che, al fine di conferire maggiore evidenza agli aspetti di eterogeneità presenti nel testo del decreto-legge all'esito del suo esame presso l'altro ramo del Parlamento, essi potrebbero essere indicati nel parere in modo puntuale ed analitico e non via meramente esemplificativa. Evidenza inoltre l'opportunità di riformulare in termini più stringenti e prescrittivi, elevandolo al rango di condizione, anche il rilievo formulato in relazione al nuovo articolo 42-*bis* del decreto-legge. La disposizione in questione appare infatti censurabile sotto un duplice aspetto: da un lato, infatti, essa, al comma 1, interviene a sopprimere, mediante una formula inappropriata, una certificazione sanitaria di recentissima previsione, certo non contribuendo a quella semplificazione che era invece perseguita dall'articolo 42 del decreto-legge, che interveniva invece a sopprimere obblighi di certificazione datati e oggi inattuali. Inoltre, il successivo comma 2 dell'articolo 42-*bis*, con previsione di dubbia portata normativa, interviene a mantenere in capo al pediatra ed al medico di base l'obbligo di alcune certificazioni. Si tratta di un intervento, a suo avviso inserito su pressione dei soggetti ad esso interessati, che risulta redatto con uno stile colloquiale e atecnico, che poco si addice ad un testo di legge.

Andrea GIORGIS, *relatore*, ritiene di poter accogliere il suggerimento del collega Balduzzi nel senso di riformulare la proposta di parere elevando a rango di condizione il rilievo riferito all'articolo 42-*bis* del decreto-legge ed estendendone al contempo la portata.

Quanto invece ai profili di eterogeneità del decreto-legge, osserva come la natura di decreto *omnibus* che connotava il provvedimento già nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri abbia reso di fatto impossibile un rigoroso vaglio di ammissibilità degli emendamenti in relazione all'estraneità di materia durante il suo esame parlamentare. L'inevitabile dilatazione dei contenuti del testo che ne è conseguita, se si esclude la norma contenuta all'articolo 25-*bis*, volta ad individuare la sede dell'istituenda Autorità di regolazione dei trasporti, ha inciso solo in modo marginale sugli aspetti di eterogeneità del testo, proprio perché esso si connotava *ab origine* come eterogeneo, comprendeva ben 86 articoli e interveniva su numerosi settori dell'ordinamento.

Osserva poi come il tema dell'eterogeneità dei decreti-legge sia di estrema attualità ed importanza ed investa essenzialmente due profili: in primo luogo, viene in causa la discutibile prassi in base alla quale il Governo, piuttosto che presentare più disegni di legge aventi ciascuno ad oggetto distinti ambiti materiali di intervento, tende a licenziare un unico decreto-legge che interviene su molteplici settori dell'ordinamento. La dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione degli emendamenti in sede di esame parlamentare, chiamando in causa il secondo profilo, che attiene al vaglio di ammissibilità degli emendamenti per estraneità di materia. Al cospetto di decreti-legge che intervengono su innumerevoli settori dell'ordinamento, tale vaglio appare evidentemente depotenziato presso entrambi i rami del Parlamento anche se, in via generale, esso, alla Camera, viene effettuato sulla base di regole assai più stringenti che non al Senato, con la conseguenza che il potere di iniziativa e le facoltà dei parlamentari sono di fatto

declinate in termini diversi nei due rami del Parlamento. Il decreto-legge oggi all'esame del Comitato rappresenta a suo avviso un paradigma, una *summa* di tutti i profili testé indicati.

Conclusivamente, rappresenta ai colleghi che la Giunta per il Regolamento ha da tempo avviato un dibattito sul tema delle riforme regolamentari e che, in tale, sede, l'esigenza che le indicazioni contenute nei pareri del Comitato per la legislazione dispongano di maggiore forza e cogenza risulta condivisa da tutti i Gruppi parlamentari. Tale intervento riformatore fornirà certamente una prima risposta a molte delle questioni affrontate in questa sede.

Tancredi TURCO, nel convenire con l'ordine di considerazioni svolte dal collega Balduzzi, ritiene anch'egli opportuno che il rilievo riferito all'articolo 42-*bis* sia riformulato in termini più stringenti.

Arcangelo SANNICANDRO, nel condividere anch'egli le riflessioni svolte dai colleghi, auspica vivamente che, seppur spesso inascoltati nell'ambito dell'*iter* di esame dei provvedimenti cui si riferiscono, i pareri espressi dal Comitato possano essere quanto meno attentamente valutati dai ministeri competenti ai fini di successivi interventi legislativi.

Salvatore CICU, *Presidente*, riallacciandosi alle considerazioni del collega Giorgis, osserva come, in questa fase, possa essere assai importante che lo stesso Comitato per la legislazione si attivi al fine di fornire un proprio contributo che potrà essere preso in considerazione dalla Giunta per il Regolamento nel complessivo lavoro che sta svolgendo. Proprio alla luce dell'esperienza maturata nei quindici anni di vita del Comitato, ritiene infatti importante che si approdi ad una nuova fase della vita dell'organo ed a tal fine, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, potrebbe essere avviata seno all'organo una seria riflessione sui possibili interventi di riforma regolamentare volti a renderne più efficace l'operato.

Andrea GIORGIS, *relatore*, a seguito delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, formula la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1248-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 3 luglio 2013;

osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

appare notevolmente incrementato il numero delle disposizioni contenute nel decreto-legge – passate da 86 a 123 all'esito delle due letture parlamentari – così come risultano dilatati gli aspetti di eterogeneità del contenuto del provvedimento, già presenti nel testo approvato in Consiglio dei ministri, ed accresciutisi a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame parlamentare, avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle nuove disposizioni (a tale proposito, si segnala, a titolo meramente esemplificativo, il nuovo articolo 25-bis, introdotto al Senato, che interviene a stabilire nella città di Torino la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

alcune delle modifiche apportate presentano un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune di esse incidono sul tessuto normativo vigente senza novellarlo, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento; a titolo

esemplificativo, si segnalano: l'articolo 29-bis, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; l'articolo 29-ter, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni del recente decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché l'articolo 30, comma 3-bis, che modifica in maniera non testuale l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

inoltre, il decreto-legge contiene alcune disposizioni delle quali andrebbe verificata la portata normativa; in proposito, si segnala la disposizione di cui lettera 0a), dell'articolo 30, comma 1, che introduce, nell'ambito del testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), l'articolo 2-bis, volto a consentire alle Regioni e alle Province autonome – nell'ambito della definizione di strumenti urbanistici – di dettare, anche in deroga al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, riguardante i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, una disciplina sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. La disposizione mantiene peraltro ferma “la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative”, ancorché tra le disposizioni integrative del codice sia ricompreso, secondo giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, proprio l'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968 cui le Regioni e le Province autonome potrebbero derogare in ragione della norma medesima. Di dubbia portata normativa appare altresì l'articolo 46-ter, comma 3, che reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo italiano ed il *Bureau International des Expositions*, da interpretare nel senso “che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", ancorché la citata norma dell'Accordo già disponga che "Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 14, comma 1-ter, nel novellare l'articolo 43, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, incide su un comma che ha natura regolamentare, pur essendo contenuto in un articolo che assembla, ai commi 1 e 2, anche disposizioni di rango legislativo. Incide su disciplina oggetto di fonte secondaria anche l'articolo 41-bis, comma 7, che, nel disporre che l'articolo 1 del regolamento ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "nel definire al comma 1, lettera b), i 'materiali da scavo' integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", opera di fatto una legificazione della citata definizione regolamentare, determinando una commistione tra norme contenute in fonti di rango primario e secondario;

il decreto-legge, all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo – laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei poteri derogatori dei sindaci e presidenti delle province chiamati ad operare in qualità di commissari governativi in materia di messa in sicurezza

degli edifici scolastici – affida ad una fonte atipica del diritto il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango primario, cui i commissari potranno derogare, secondo una procedura di cui andrebbe verificata la congruità con il sistema delle fonti del diritto;

sul piano della corretta formulazione del testo:

nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, all'articolo 30, comma 1, lettera f), è stata inserita una modifica all'articolo 23-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), volta a stabilire – in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente – che la deliberazione relativa all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma degli edifici, venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, si segnala che la disposizione in oggetto – oltre ad attribuire al commissario di nomina ministeriale poteri sostitutivi che andrebbero valutati alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – contiene un rinvio generico alla normativa vigente che dovrebbe essere precisato in quanto non risulta chiaro a quale normativa si intenda fare riferimento;

inoltre, il decreto-legge, al nuovo articolo 42-bis, contiene una clausola abrogativa formulata in modo inappropriato, in quanto abroga "l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013", senza tuttavia procedere all'abrogazione delle richiamate disposizioni;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sia verificata la congruità con il sistema delle fonti della disposizione contenuta all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, che affida ad una fonte atipica il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango primario, cui i commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici potranno derogare;

all'articolo 41-bis, comma 7, se, come sembra, l'intento perseguito dal legislatore è quello di conferire rango legislativo alla disposizione regolamentare contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 in materia di materiali da scavo, al fine di evitare che si verifichi una commistione tra norme contenute in fonti di diverso rango, sia riformulata la disposizione in questione prevedendo la soppressione della norma regolamentare e contestualmente inserendo la definizione dei materiali da scavo, mediante una novella, nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, sia riformulata la clausola abrogativa conte-

nuta all'articolo 42-bis, comma 1, verificando altresì la portata precettiva della disposizione contenuta al comma 2.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni che intervengono sull'ordinamento vigente in via non testuale;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa delle disposizioni contenute all'articolo 30, comma 1, lettera 0a), e all'articolo 46-ter, comma 3;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 30, comma 1, lettera f), – previa valutazione dell'attribuzione ad un commissario governativo di poteri sostitutivi di delibere comunali relative all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi edilizi comportanti modifiche della sagoma degli edifici alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – si dovrebbe precisare il richiamo ivi contenuto alla normativa vigente in materia di intervento sostitutivo delle regioni ».

Il Comitato approva la proposta di parere, nel testo riformulato.

La seduta termina alle 13.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.50 alle 9.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato si è riunito dalle 9 alle 9.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 151 del 2013	12
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 151 del 2013.

La Giunta prosegue la discussione rinviata nella seduta del 6 agosto 2013.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rammenta che nella precedente seduta la Giunta ha avviato l'esame decidendo di rinviare il seguito della discussione e la votazione al fine di compiere alcuni approfondimenti.

I tempi a disposizione per il supplemento istruttorio effettuato dagli uffici sono stati inevitabilmente limitati. Si è comunque potuto appurare che vi è un numero limitato di casi, esattamente cinque, nei quali la Camera ha deliberato di non costituirsi in giudizio, a fronte di novantuno casi nei quali è stata assunta la decisione di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

Non sono stati inoltre reperiti specifici interventi in sede parlamentare in data antecedente al 2008 nei quali vi fosse un qualche riferimento al tema oggetto delle

affermazioni dell'onorevole Berlusconi contestate dall'onorevole Di Pietro. Il tema è invece emerso in epoca successiva, quando la Camera è stata chiamata a occuparsi della insindacabilità connessa alle predette affermazioni. In quella sede non sono mancati accenni al fatto che si trattava di una polemica politica risalente nel tempo.

Nell'ambito degli approfondimenti svolti, infine, non sono stati individuati atti di sindacato ispettivo concernenti la questione in esame.

Tutto ciò premesso, resta il problema generale di cosa si intenda per dichiarazioni rese *intra moenia* ovvero *extra moenia*, atteso che sul punto vi sono orientamenti diversi.

Egli ritiene comunque di dover confermare in questa sede le conclusioni che aveva preannunziato nella precedente seduta, nel senso di proporre la costituzione in giudizio della Camera, ritenendo che ciò sia giustificato quanto meno dalla esigenza di una coerenza complessiva degli atti deliberati dall'istituzione parlamentare. D'altra parte, non ritiene comunque scandaloso che vi siano posizioni diverse, anche alla luce del fatto che – come emerge dai precedenti che ha richiamato – la decisione della Camera di non costituirsi in giudizio non costituirebbe una novità assoluta.

Conferma, in conclusione, il proprio orientamento, che ha del resto trovato

conforto anche nelle considerazioni espresse nella precedente riunione da parte del collega Farina. Ritiene che, in questa fase, potrebbe essere particolarmente opportuna una valutazione che tenga conto dell'atteggiamento prevalente emerso nel corso degli anni in relazione alle deliberazioni sulla costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), richiamandosi alle considerazioni espresse nella precedente seduta della Giunta, conferma l'orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale.

Anna ROSSOMANDO (PD) ringrazia il Presidente per la puntuale relazione e per gli ulteriori approfondimenti istruttori, che ha ascoltato con grande attenzione.

La Giunta è chiamata oggi ad esprimere i propri elementi di valutazione su un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice di pace di Viterbo in relazione ad una delibera di insindacabilità della Camera che è stata già oggetto di altri due conflitti di attribuzione sollevati, rispettivamente, dal tribunale di Bergamo e dal tribunale di Roma. Ricorda che, in relazione al primo conflitto, nella scorsa legislatura l'Assemblea ha respinto la proposta dell'Ufficio di Presidenza – conforme all'orientamento espresso dalla Giunta – di costituirsi in giudizio, e che, con riferimento al secondo, la Giunta si è espressa recentemente in senso contrario alla costituzione in giudizio.

Trattandosi di casi analoghi a quello oggi in esame, seppur storicamente diversi, è doveroso tener conto delle decisioni assunte precedentemente: conferma quindi l'orientamento contrario dei deputati del suo Gruppo alla costituzione in giudizio.

Ribadisce che la decisione di costituirsi o meno non deve discendere da un mero automatismo, ma da una valutazione delle specificità dei singoli casi.

Va inoltre rilevato che la Corte costituzionale si pronunzierà comunque nel merito, indipendentemente dal fatto che la Camera si costituisca o meno in giudizio.

Chiarisce che l'orientamento contrario alla costituzione in giudizio è dettato da criteri di opportunità tecnico-giuridica: nella maggior parte dei casi riconducibili a fattispecie analoghe, l'esito del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è stato, infatti, negativo per la Camera dei deputati.

Tale posizione, del resto, è coerente con l'impostazione seguita dal suo Gruppo in casi simili ed è altresì in linea con i criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare approvati all'unanimità dalla Giunta nella XVI legislatura. Ricorda che in quella sede si ritenne di considerare non collegabili all'esercizio della funzione di parlamentare – e dunque sindacabili – le dichiarazioni pertinenti all'attività privata o professionale, come quelle che ricorrono nel caso di specie.

Per tali ragioni, ribadisce che i deputati del Gruppo Partito Democratico voteranno contro la proposta di costituzione in giudizio.

Enrico COSTA (PdL) rileva come la collega Rossomando, con l'intervento appena svolto, abbia inaugurato un nuovo criterio di orientamento delle decisioni della Giunta: quello della « tessera di partito ».

Osserva infatti che i precedenti nei quali la Camera ha deliberato di non costituirsi in giudizio sono tutti riferibili ad esponenti del centrodestra. Pur comprendendo il grave imbarazzo nel quale si trova il capogruppo del PD – che avrebbe avuto difficoltà a far digerire al suo Gruppo il voto favorevole alla costituzione in giudizio su una questione riguardante l'onorevole Berlusconi – non può sottacere come la decisione assunta dal Gruppo Partito Democratico comporti una perdita di credibilità per la Giunta, che dovrebbe orientare le proprie decisioni sulla base di valutazioni di natura tecnica. È evidente, a suo avviso, che se la questione non avesse riguardato l'onorevole Berlusconi, la Giunta avrebbe votato all'unanimità a favore della costituzione in giudizio.

Ritiene dunque molto grave che la maggioranza in seno alla Giunta si appresti ad assumere una decisione dal forte

sapere politico, tanto più con riferimento a un fatto la cui rilevanza assoluta è, in effetti, limitata. Si tratterebbe, infatti, di dare coerenza alle decisioni e agli atti della Camera, laddove invece si fanno prevalere valutazioni di carattere politico: la Giunta è un organo a carattere tecnico-giuridico che non può compiere scelte che siano – o che comunque appaiano – orientate politicamente.

È conscio del fatto che i deputati del Gruppo MoVimento 5 Stelle non erano presenti nella scorsa legislatura e che quindi non si pone per essi un problema di coerenza rispetto a decisioni assunte in quella fase. Nondimeno, dando loro atto di aver dimostrato onestà intellettuale e capacità di astrarsi da valutazioni contingenti e personalistiche, rivolge loro un invito a riflettere sulla importanza di preservare la credibilità dell'organo. Oggi è infatti in discussione la posizione dell'onorevole Berlusconi, domani potrebbe esserlo quella di chiunque altro, ciò che deve essere tutelato è il ruolo della Giunta.

Dalila NESCI (M5S), dopo aver ricordato che la Giunta ha espresso recentemente l'orientamento contrario alla costituzione in giudizio della Camera in relazione al conflitto sollevato dal tribunale di Roma, che trae origine da dichiarazioni analoghe a quelle oggi in discussione, osserva che, proprio in nome della coerenza invocata dal collega Costa, il suo Gruppo ritiene di confermare, anche in questo caso, il voto contrario alla costituzione in giudizio della Camera.

Reputa inappropriato il richiamo all'onestà intellettuale fatto dal collega del Popolo della Libertà, poiché la decisione di votare contro la costituzione in giudizio è in linea con l'impostazione generale seguita dal suo Gruppo in materia e prescinde totalmente da considerazioni inerenti al soggetto coinvolto. Invita i colleghi a sgombrare il campo da qualsiasi argomentazione di propaganda politica, auspicando che ciascun Gruppo si assuma le proprie responsabilità in sede di voto.

Domenico ROSSI (SCpI) conferma l'orientamento favorevole alla costituzione in giudizio secondo quanto già dichiarato nella precedente seduta.

Matteo BRAGANTINI (LNA), rifacendosi anch'egli alle considerazioni già espresse nella precedente seduta, conferma l'opportunità che la Camera si costituisca in giudizio.

Daniele FARINA (SEL) ribadisce una certa 'simpatia' per le dichiarazioni rese dall'onorevole Berlusconi con riferimento all'onorevole Di Pietro, salvo l'aspetto relativo al titolo di studio di quest'ultimo, atteso che per questo profilo esse non hanno trovato riscontro. Per questo motivo si dichiara contrario alla costituzione in giudizio.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che nel corso della discussione si è entrati nel merito della questione. Sotto questo profilo emerge il reale problema delle affermazioni rese dall'onorevole Berlusconi, che non si è limitato ad esprimere opinioni di tipo politico ma ha fatto affermazioni che non hanno trovato conferma nella realtà dei fatti.

Per questo, l'orientamento della Giunta non può che essere nel senso della non costituzione in giudizio della Camera.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio. In caso di reiezione della proposta, si intende che la Giunta esprime l'orientamento di non costituirsi in giudizio.

La Giunta respinge la proposta con 10 voti contrari e 5 favorevoli.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera, dando conto altresì delle posizioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	15
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	35

COMITATO DEI NOVE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Emendamenti C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	34
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario all'economia ed alle finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, anche a nome del Presidente Sisto, stigmatizza preliminarmente il fatto che, nel corso dell'esame presso il Senato, siano state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni approvate dalla Camera, sulle quali vi era stato un approfondito dibattito in seno alle Commissioni riunite e sulle quali il Go-

verno ha successivamente posto la questione di fiducia. Nell'auspicare, per il futuro, un maggiore raccordo tra le due Camere, preannuncia l'adozione di iniziative presso l'altro ramo del Parlamento. Con riferimento al testo del provvedimento in esame, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, già approvato dalla Camera il 26 luglio scorso, è stato approvato anche dal Senato, che vi ha apportato numerose modifiche e integrazioni nella giornata di ieri. Il provvedimento è ora quindi all'esame della Camera in seconda lettura. Nel rammentare preliminarmente come, nel corso della seconda lettura, l'esame del testo sia limitato alle sole modifiche o integrazioni introdotte dal Senato, procede alla sintetica illustrazione delle stesse con riferimento agli articoli che vanno da 1 a 40. Fa presente che l'articolo 1, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, reca la soppressione del comma 3, modifiche al comma 4 e l'introduzione di un nuovo comma 5-ter. Con la soppressione del comma 3, si ripristina la quota del 30 per

cento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riservata agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi. Con le modifiche al comma 4, la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa, è ridotta dall'attuale 80 per cento al 50 cento. Il comma 5-ter introduce invece la possibilità che contributi volontari di enti, associazioni, società o singoli cittadini affluiscono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per essere destinati al sostegno alla microimprenditorialità. Osserva che l'articolo 2, recante finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, è stato integrato al comma 1 con una modifica che estende il meccanismo agevolativo previsto dal medesimo articolo 2 anche agli investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali. Segnala che l'articolo 3, in materia di rifinanziamento dei contratti di sviluppo, è stato modificato con l'introduzione di un nuovo comma 4-bis, volto a specificare l'importo minimo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale. Specifica inoltre, nell'ambito del programma oggetto del contratto di sviluppo, l'ammontare minimo che i progetti del proponente devono prevedere per i programmi di sviluppo industriale. Rileva che l'articolo 4, al comma 7-bis, reca una modifica alla disciplina della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, sostituendo il parametro dei ricavi con quello dei volumi d'affari. Le percentuali di riduzione forfetaria del reddito e gli scaglioni di riferimento non sono modificati. Evidenzia che l'articolo 5, al comma 5, reca una modifica alle disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica ed estensione della cosiddetta *Robin Hood Tax*, già oggetto di riformulazione nel corso dell'esame presso la Camera, con riferimento al regime di deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti, in merito

alla modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6. Segnala che la modifica del Senato è tesa a specificare che la platea dei termovalorizzatori destinatari della deroga è limitata a quelli in esercizio da non più di otto anni. Fa presente che all'articolo 6 sono stati soppressi i commi 4-bis e 4-ter, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, che recavano disposizioni in materia di progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero. Rileva che all'articolo 7 è stato soppresso il comma 1-ter, inserito nel corso dell'esame alla Camera, il quale attribuiva la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva che l'articolo 9, al comma 3-bis, è stato modificato prevedendo il coinvolgimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella costituzione del tavolo tecnico e nella stipula della convenzione, previsti nell'ambito degli interventi volti ad accelerare le procedure di certificazione delle spese relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007/2013 e con riguardo al Piano nazionale per le città. Quanto all'articolo 11-bis, evidenzia che è stato modificato nel senso di qualificare a fini fiscali come contributi in conto capitale e quindi come « sopravvenienze attive » le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze della cosiddetta. « Banda 800 Mhz ». Inoltre, è stata soppressa la specificazione per la quale le somme in questione erano considerate contributi in conto capitale « in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento ». Segnala che l'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, che recava modifiche alla disciplina dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni, è stato soppresso. La soppressione è da mettere in relazione all'introduzione di un nuovo articolo, l'articolo 84-ter rubricato « Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni », che inter-

viene nella medesima materia, seppure recando una disciplina per molti profili differente da quella approvata dalla Camera dei deputati. Comunica che l'articolo 12-bis (ex 12-ter), recante sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati, è stato modificato nel senso di prevedere la destinazione di una quota annua, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro (in luogo dei 150 milioni previsti nel testo dell'articolo come introdotto alla Camera), delle risorse stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2012 per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, in favore dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario negli ultimi due anni, al fine di consentire a tali enti di provvedere al pagamento dei debiti commerciali da essi maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti delle imprese. Segnala che l'articolo 13-bis, al comma 2, è stato modificato disponendo che le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere prioritariamente a prodotti informatici *open source*, qualora gli stessi non comportino oneri di spesa, nell'utilizzo di piattaforme per gli acquisti di beni e servizi e soluzioni di acquisto *on line* accreditate. Pone in evidenza che l'articolo 14 è stato integrato con l'inserimento del comma 1-bis, che esclude la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni e del comma 1-ter, che prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini esclusivamente per via telematica, escludendo l'utilizzo del fax. Fa presente che l'articolo 17, già modificato alla Camera, è stato ulteriormente modificato al Senato. Ricorda che l'articolo 17, a fronte di situazioni regionali molto diverse, stabilisce termini temporali certi per l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico – FSE su tutto il territorio nazionale. A tal fine, l'articolo modifica l'articolo 12 del decreto legge n. 179 del 2012, che istituisce il FSE e affida alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo, sulla base

di criteri unitari a livello nazionale, da definirsi con decreti attuativi interministeriali. Segnala che per effetto delle modifiche introdotte dal Senato è stato istituito il *dossier* farmaceutico quale parte specifica del FSE ed è stato reso più incisivo il ruolo delle regioni e delle province autonome nella definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE. Rammenta che l'articolo 18, al comma 8, è stato modificato al fine di prevedere che le risorse dell'INAIL – fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 – siano destinate a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzare anche con gli strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Il successivo comma 8-ter, è stato invece integrato al fine di prevedere, fino al 31 dicembre 2014, che i sindaci e i presidenti delle province interessati operino in qualità di commissari governativi, relativamente ai piani di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole statali per le finalità di cui ai commi 8 e 8-ter, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente. Il medesimo articolo 18 è stato integrato con l'inserimento del comma 8-septies, recante disposizioni volte ad escludere le spese per acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia dalle misure di contenimento della spesa per tali tipologie di beni, introdotte per le amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013-2014, dall'articolo all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013). Al medesimo articolo è stato soppresso il comma 9-bis, introdotto dalla Camera, che disciplinava la definizione delle modalità per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili ». Evidenzia che l'articolo 19 è stato introdotto il comma 5-bis che prevede la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. Osserva che l'intervento sull'articolo 20, recante disposizioni in materia in materia di sicurezza stradale, è relativo al

comma 5-*bis* introdotto alla Camera, il quale prevede il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al codice della strada nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni, con l'esclusione delle violazioni più gravi, nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. In particolare, è stata soppressa la disposizione, introdotta invece alla Camera, che consentiva il pagamento in misura ridotta anche nel caso in cui il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del codice da cui derivino decurtazioni del punteggio della patente. Segnala che all'articolo 25, recante misure in materia di infrastrutture e di trasporti, sono stati modificati i commi 11-*quater* e 11-*sexies*, introdotti dalla Camera. In particolare, la modifica al comma 11-*quater*, in materia di inquinamento acustico dei luoghi in cui si svolgono attività sportive inserisce nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. La modifica al comma 11-*sexies*, riduce a 40 milioni, rispetto ai 100 milioni previsti nel testo approvato dalla Camera, l'autorizzazione alla regione Calabria ad attingere, per il biennio 2013-2014, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alla Calabria per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea, per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Rileva che è stato inoltre introdotto l'articolo 25-*bis*, che individua la sede dell'Autorità di regolazione dei Trasporti in un immobile di proprietà pubblica, laddove idoneo e disponibile, nella città di Torino. Ricorda che l'articolo 26-*ter*, in materia di anticipazione del prezzo nei contratti di appalto, è stato modificato al fine di prevedere l'obbligo, e non più la semplice possibilità, di anticipare all'appaltatore il 10 per cento dell'importo contrattuale dei lavori e stabilire specifici criteri per la compensazione della prevista anticipa-

zione per i contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale. Rileva che le modifiche relative all'articolo 29-*bis*, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità tra cariche elettive, sono volte ad estendere ai titolari di cariche pubbliche elettive di natura monocratica dei comuni fino a 20.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto n. 138 del 2011 (17 settembre 2011), l'esclusione dall'applicazione dell'incompatibilità con le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo. Segnala che è stato altresì introdotto l'articolo 29-*ter*, che stabilisce che le nuove cause di incompatibilità introdotte dal decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico non si applicano alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Fa presente che all'articolo 30, recante semplificazioni in materia edilizia sono state apportate diverse modifiche. In particolare, è stata introdotta la lettera *0a*) al comma 1, che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) l'articolo 2-*bis*, recante disposizioni derogatorie in materia di limiti di distanza tra fabbricati, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Sulla base di quanto disposto dalla norma, le regioni e le province autonome potranno dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di

specifiche aree territoriali. È stata inoltre modificata la lettera *f*) del comma 1 del medesimo articolo 30, che inserisce un articolo 23-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e segnatamente il comma 4 del nuovo articolo 23-*bis*, che era stato modificato nel corso dell'esame alla Camera. Una prima modifica riguarda il termine, differito dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, entro cui i comuni devono individuare, con propria deliberazione, le aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. In caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini previsti dalla normativa vigente, si prevede che la succitata deliberazione venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ultimo periodo del comma 4, viene infine eliminata la scadenza del 30 giugno 2014, oltrepassata la quale, in assenza della deliberazione comunale, non avrebbe trovato applicazione la SCIA per interventi con modifica della sagoma. Segnala che la modifica al comma 3 dello stesso articolo 30 è volta ad introdurre alcune condizioni per l'operatività della proroga di due anni prevista per i termini di inizio e di fine lavori relativi ai permessi di costruire, nonché alle denunce di inizio attività – DIA e alle segnalazioni certificate di inizio attività – SCIA, per quanto previsto dal comma 4. In base a tali condizioni aggiuntive, la proroga è applicabile se i termini non sono già decorsi e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Il nuovo comma 3-*bis* proroga di 3 anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori, nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 o degli accordi similari comunque denominati dalla legi-

slazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012. Fa presente che è stato quindi introdotto il comma 5-*ter*, che interviene sull'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Il nuovo comma 5-*quater* estende poi la disciplina relativa alla sospensione dei pagamenti, in mancanza della trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore, a tutti i subcontratti di forniture. A tal fine, la norma interviene sull'articolo 15 della legge n. 180 del 2011, che aveva esteso la citata disciplina agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera. Osserva che è stato inoltre introdotto l'articolo 30-*bis*, recante semplificazioni in materia agricola, che modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001. In particolare, con una modifica al secondo periodo del comma 2 si stabilisce che, anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non sia richiesta la comunicazione di inizio attività. È introdotto il comma 4-*bis*, che prevede che l'attività di vendita diretta, se svolta mediante il commercio elettronico, possa essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Si introduce il comma 8-*bis*, che consente, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita. Infine si stabilisce, con il comma 8-*ter*, che la vendita diretta da parte dell'impresa agricola non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita. Segnala che all'articolo 31, recante semplificazioni in materia di DURC, è stato introdotto il comma 1-*bis*, che prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati

di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese. Comunica che le modifiche all'articolo 32, recante disposizioni di semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro, hanno riguardato la normativa sulla sicurezza sul lavoro e il costo del lavoro negli appalti pubblici, prevedendo, in particolare: che l'obbligo del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione sia svolto prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva; che negli appalti pubblici il costo del personale debba essere valutato anche considerando le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; modifiche alle procedure di verifica periodica delle attrezzature. Rammenta che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 33, recante semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, prescrive l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica da parte degli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza. Sottolinea che il nuovo comma 1-bis dell'articolo 35 estende l'applicazione del parametro di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente per regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale, deve essere uguale o inferiore alla media nazionale, alle limitazioni di spesa per il personale « precario », di cui all'articolo 9, comma 28 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, cui le regioni debbono adeguarsi in quanto principio di coordinamento della finanza pubblica. Ricorda che il nuovo comma 1-bis dell'articolo 40, recante riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della

violazione delle norme in materia contratti di lavoro a termine. Con riferimento ai profili di carattere finanziario dell'intero testo, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, intende preliminarmente esprimere il suo enorme disagio per la situazione in cui ci si trova rispetto al provvedimento in esame, considerate le ampie modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Stigmatizza in particolare, il fatto che su norme su cui è stata posta e votata alla Camera la fiducia al Governo si sia poi intervenuti nel corso dell'esame presso il Senato, modificando in maniera rilevante i contenuti.

Ritiene di grandissima scorrettezza quanto accaduto e lo considera soprattutto una mancanza di rispetto verso la Commissione ed i deputati che ne fanno parte e che hanno lavorato di giorno e di notte per esaminare il testo e gli emendamenti presentati, con trattative complesse e lunghe che hanno consentito di raggiungere un punto di equilibrio.

Lamenta quindi una situazione di inaccettabile sopruso verso chi ha cercato di fare il proprio lavoro con serietà, opposizione compresa, ed ha poi visto disatteso quanto approvato.

Ritiene inoltre che sia necessario fare quanto prima un'attenta valutazione sul ruolo delle strutture tecniche del Governo rispetto alla politica. In particolare, va rivista la questione della « bollinatura » da parte della Ragioneria generale dello Stato. La politica non può essere fatta da chi nega la « bollinatura », anche perché vorrebbe capire sulla base di quale motivazione alcune disposizioni di carattere generale non ricevono la « bollinatura » mentre altre, di carattere più specifico, la ottengono pur presentando questioni analoghe. Ritiene che la politica debba riprendere il proprio ruolo rispetto ai Ministeri che, per quanto lavorino con efficienza e capacità, devono motivare in maniera diversa e più chiara le ragioni di un diniego,

in particolare per quanto attiene alla « bollinatura » ed ai profili di carattere finanziario.

Maurizio BIANCONI (PdL) rileva che ai soprusi si reagisce, non ci si lamenta solo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente di aver espresso il suo pensiero all'inizio della seduta, fermo restando che l'opinione dei deputati potrà essere esplicitata nel corso della discussione.

Per quanto riguarda l'articolo 41, il comma 1 introduce un nuovo testo dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di apportare alcune precisazioni alla procedura contemplata per l'emungimento delle acque sotterranee.

Il comma 3, lettera *b*), è stato modificato al fine di chiarire che le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto dettate dall'articolo 3 del decreto-legge 2/2012, come novellato dal medesimo comma 3, si applicano fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disposizione e conformi alle norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione.

La modifica al comma 6-*ter* chiarisce correttamente che gli accordi che possono essere promossi dai commissari *ad acta* (previsti dal comma 6 per il superamento della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti in Campania) sono di due diversi tipi: accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e accordi tra soggetti istituzionali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 41-*bis* è stato integrato con l'aggiunta di un comma 7, volto a precisare che la definizione di « materiali da scavo » dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 161/2012, integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del Decreto legislativo 152/2006.

L'articolo 41-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disciplina

volta a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, non applicando pertanto la disciplina concernente i rifiuti.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga l'obbligo, per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria.

All'articolo 42, il comma 7-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato sopprime la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), la quale prevede che il titolare delle imprese di autoriparazione concessionarie delle attività di revisione dei veicoli debba essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività.

L'articolo 42-*bis* introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legge 158/2012 e dal conseguente Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013. Rimane fermo l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra per l'attività sportiva non agonistica, anche se, esami obbligatori a normativa vigente, quali l'elettrocardiogramma, saranno disposti dai medici o dai pediatri annualmente, dopo anamnesi e visita, se ritenuti necessari.

All'articolo 44, il comma 4-*quinqüies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, nei casi di modifiche apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, una procedura, autorizzata dall'AIFA, che permetta la vendita al pubblico delle scorte del medicinale già immesse nel ciclo distributivo. L'autorizzazione viene subordinata alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata poi modificata la copertura disposta dal comma 1-*bis* dell'articolo 46, che assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012. Viene invece ora previsto che l'onere sia a valere per il 2014 sul fondo speciale di parte corrente (accantonamento del Ministero degli affari esteri) e per il 2015 sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stato altresì modificato il comma 1-*quinqüies* del medesimo articolo 46, stabilendo che alcune operazioni connesse all'Expo 2015, escluse ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del comune medesimo, rientrino invece nei vincoli del patto.

L'articolo 46-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede ulteriori interventi in favore dell'Esposizione universale di Milano del 2015, che riguardano il possibile coinvolgimento della Consip s.p.a., in qualità di centrale di committenza, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato da parte delle società *in house* degli enti locali soci di EXPO s.p.a., la revoca dei finanziamenti statali per opere il cui progetto definitivo non è stato approvato.

Il comma 3 estende il meccanismo fiscale del *reverse charge* a talune prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, mentre il comma 4 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento in relazione ai diritti per l'accesso all'Expo 2015.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legge 95/2012 (c.d. *Spending Review*). In particolare la lettera *a*) stabilisce che, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera invece di fare riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, si faccia riferimento ai dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al nuovo sistema informativo

sanitario. La lettera *b*) prevede che, qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, la riduzione di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie fornite da privati accreditati, sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza.

L'articolo 49-*bis* reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce – semplificandola e rifondendola in un unico articolo – la disciplina attualmente disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto legge n. 52/2012 che vengono conseguentemente abrogati.

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il comma 3, relativo alla nomina del Commissario straordinario, specificando che esso debba essere scelto tra persone, oltre che dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica, anche dotate di comprovata capacità di organizzazione amministrativa.

L'articolo 49-*quinqüies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche agli articoli del Testo unico degli enti locali (TUEL) che disciplinano la nuova procedura pluriennale di riequilibrio finanziario degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Tali modifiche concernono la possibilità per le amministrazioni di rimodulare, ricorrendone i presupposti, la delibera del piano di riequilibrio finanziario dell'ente ed alcuni interventi volti ad allineare l'istruttoria per il piano medesimo ad alcune recenti innovazioni normative.

A seguito dell'esame presso il Senato è stato ripristinato il testo originario dell'articolo 50, che reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità fiscale negli appalti.

In relazione all'articolo 52 nel corso dell'esame al Senato è stato individuato un ulteriore limite alla espropriazione forzata: ferma la facoltà di intervento nella procedura espropriativa iniziata da creditori privati, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» che deve essere individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con l'Agenzia delle entrate e l'ISTAT.

L'articolo 54-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato dal Senato, interviene sulla disciplina dei poteri consultivi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) in materia di anticorruzione, limitando tali pareri ai soli atti (direttive, atti di indirizzo, circolari) del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e rendendoli al contempo obbligatori.

L'articolo 54-*ter*, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, circoscrive il potere consultivo dell'Autorità nazionale anticorruzione – CIVIT in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e limita al solo Dipartimento della funzione pubblica l'iniziativa per attivare il procedimento sanzionatorio in caso di violazione alle norme sulla inconferibilità.

All'articolo 56-*bis*, relativo al trasferimento a titolo non oneroso agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, le modifiche più significative riguardano la destinazione dei proventi da alienazione dei beni che sono già parte del patrimonio dell'ente: nel testo approvato dalla Camera venivano assegnati per il 25 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre ora tale quota è limitata al 10 per cento.

L'articolo 56-*ter* prevede che entro il 30 settembre 2013 i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentino al Parlamento una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive del-

l'azionariato diffuso, ovvero la partecipazione anche azionaria dei dipendenti agli utili dell'impresa.

L'articolo 56-*quater*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, modificando l'articolo 30, comma 6 del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) estende la disciplina del diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede a determinati servizi di investimento, tra i quali la negoziazione in proprio per i contratti sottoscritti dal 1° settembre 2013.

L'articolo 56-*quinquies*, modificando l'articolo 112, comma 7 del TUB, dispone che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del TUB, le società cooperative previste dal Capo I (articolo 2511 e seguenti) del Codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che: non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica; il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro; l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

L'articolo 57-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'anno scolastico. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

Al Senato è stato specificato che l'autorizzazione di spesa prevista costituisce un limite massimo di spesa ed è stato ridotto l'importo per il 2014 da 2,6 a 2,2 milioni di euro.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 58, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte ad escludere la spesa per

missioni effettuata dalle università e dagli enti di ricerca finanziata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici, espressamente destinati ad attività di ricerca, dalle misure di contenimento di tale tipologia di spesa, introdotte per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dal comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010.

L'articolo 59 – che nel testo approvato dalla Camera riguardava le borse per la mobilità degli studenti universitari – è stato modificato durante l'esame al Senato includendo, in particolare, la previsione di un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi e modificando, conseguentemente, la rubrica.

Conseguentemente, è stato soppresso l'articolo 59-*bis* – inserito durante l'esame alla Camera – che istituiva un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli.

L'articolo 59-*bis* è stato soppresso al Senato, in connessione con l'inserimento, nell'articolo 59, del comma 10-*bis*.

Esso prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli.

L'articolo 60 è stato modificato durante l'esame al Senato nella parte relativa all'incremento della quota di finanziamento premiale delle università a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) – che era stata introdotta durante l'esame alla Camera – scaglionando lo stesso incremento.

Non hanno subito modifiche le ulteriori disposizioni.

L'articolo 73 detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa dei più meritevoli fra i laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso almeno quadriennale.

I commi 12 e 12-*bis* sono stati soppressi nel corso dell'esame al Senato.

Il primo prevede che sia l'esito positivo dello stage presso l'ufficio giudiziario che il positivo svolgimento del tirocinio fo-

rense, di 18 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato costituiscono titolo idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria. Il comma 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, coordina la normativa del decreto-legge con quella che già prevede attività formativa di laureati in giurisprudenza presso uffici giudiziari.

L'articolo 76 novella la disciplina della divisione giudiziale nelle comunioni, ereditarie e non, permettendo ai condividenti, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista (un notaio e, a seguito della modifica della Camera, anche un avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione. Il Senato ha soppresso una previsione che sembrava attribuire anche agli avvocati un potere generale di autentica delle firme (già proprio dei notai) non previsto dalla legge.

La modifica del Senato precisa ora che l'eventuale autentica del notaio o dell'avvocato avviene su richiesta delle parti e si riferisce alle sottoscrizioni poste in calce al ricorso congiunto ex articolo 791-*bis* c.p.c.

L'articolo 79 del decreto-legge – soppresso nel corso dell'esame al Senato – novella i primi due commi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, modificando – con finalità di semplificazione – la disciplina relativa alle *motivazioni della sentenza*.

L'articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo in bianco (o con riserva) previsto dall'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare. Si tratta di quella forma di concordato che permette al debitore di anticipare gli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, già al momento del deposito contenente la domanda di concordato al tribunale (la proposta di concordato e la documentazione prescritta potrà essere presentata successivamente).

Una modifica introdotta dal Senato esplicita che il *decreto* del giudice che fissa il termine entro cui presentare la proposta di concordato debba essere motivato.

L'articolo 84-ter stabilisce alcuni limiti agli emolumenti degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli d'amministrazione stabilendo: a) che per le società che emettono strumenti finanziari quotati, nonché per le società dalle stesse controllate, il compenso per l'amministratore delegato e per il presidente del consiglio d'amministrazione non possa essere superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo; b) per quelle che emettono titoli azionari quotati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione, all'assemblea degli azionisti deve essere sottoposta una proposta che preveda una remunerazione degli amministratori con delega delle società medesime – nonché delle controllate – che deve essere coerente con un apposito decreto del Ministro dell'economia ed assentita dall'azionista di controllo pubblico.

In conclusione, auspica che sia l'ultima volta che la Camera sia chiamata a votare la fiducia su un testo che viene successivamente modificato presso l'altro ramo del Parlamento. È infatti essenziale che non si ripeta quanto accaduto per evitare oltretutto che i decreti-legge subiscano digressioni inaccettabili.

Emanuele FIANO (PD) si sofferma sulla modifica apportata dal Senato al comma 1-*quinquies* dell'articolo 46 che ha soppresso la disposizione, approvata dalla Camera, in base alla quale non sono contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del comune di Milano le azioni indicate nel programma «*City Operations*» finalizzato alla realizzazione dell'evento Expo 2015, finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno del comune in questione e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno. Trova ingiustificata la soppressione disposta dal Senato.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente che il suo gruppo si trova per la prima volta

di fronte ad un testo oggetto di attento esame da parte della Camera e poi ampiamente modificato dal Senato. Ritiene dunque preliminare comprendere dal Governo cosa lo abbia portato a seguire tale percorso.

Riguardo alla questione della «*bollinatura*» posta dalla Ragioneria generale dello Stato concorda con il Presidente Sisto, avendo la sensazione che si facciano delle discriminazioni. Chiede quindi che si proceda quanto prima a un incontro approfondito con la Ragioneria generale dello Stato per capire come procedere.

Per quanto riguarda il testo in esame e l'*iter* parlamentare da seguire, rileva come l'obiettivo comune sia quello di apportare interventi migliorativi al testo e ribadisce l'esigenza di comprendere dal Governo cosa sia accaduto al Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che si tratta di un problema di metodo rispetto a un provvedimento sul quale è stata votata la fiducia alla Camera.

Rocco PALESE (PdL) prende atto che i relatori hanno messo in evidenza il percorso che il provvedimento ha avuto. Ritiene sia un fatto gravissimo quanto accaduto ieri quando il Senato si è accorto, dopo ben sette giorni, che il provvedimento era stato trasmesso alla Camera in maniera errata.

Occorre capire dal Governo cosa è accaduto e lo stesso va chiesto alla maggioranza, avendo votato alla Camera la fiducia. Ricorda, a titolo esemplificativo, come sull'articolo 14 – che reca disposizioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni – era stato fatto un ampio ragionamento sulla proposta di escludere completamente la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni e si era deciso di non escludere tale forma di trasmissione. Nel corso dell'esame al Senato è stata invece prevista tale esclusione che, a suo avviso, rappresenta un errore, ferma restando la positività di un impulso all'utilizzo degli strumenti infor-

matici da parte delle pubbliche amministrazioni. Il divieto di utilizzo del fax, infatti, potrà risultare estremamente problematico in alcune realtà, come quelle dei piccoli comuni. A suo avviso, di fronte a disposizioni come quella in esame, sembra che il legislatore, anche agli occhi dei cittadini, non abbia cognizione delle varie realtà di trincea. Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento su tale problematica.

Ricorda altresì come presso la V Commissione si assista spesso a pareri divergenti tra la Ragioneria generale dello Stato e i rappresentanti del Governo. Sottolinea quindi la necessità di programmare un incontro con il Ragioniere generale dello Stato e con l'intero *staff* della Ragioneria perché vi è il dovere da parte del Parlamento di cercare di capire cosa accade presso la Ragioneria generale per poter procedere in modo più ordinato.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene fuori dubbio che il problema riguardi soprattutto il Governo nel suo complesso, a prescindere da chi ha seguito i lavori del provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che sarebbe stato diverso se ci si fosse limitati a modificare alcuni aspetti su cui vi era già la consapevolezza della Camera della necessità di revisione, come per i limiti a compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale o per il DURC. È invece grave che si arrivi a questo livello di « manipolazione » del testo, che è peraltro in linea con il degenerare dell'attività istituzionale. In un sistema di bicameralismo perfetto, se il Governo non mette ordine esso stesso innanzitutto ne subisce le conseguenze negative. Fa quindi presente che, dopo quello che è accaduto, non è più disponibile a trascorrere intere notti in Commissione per approvare emendamenti che vengono poi stravolti dal Senato, per una questione di rispetto in primo luogo verso se stesso.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che vada presa una posizione chiara rispetto al fatto che il lavoro su cui la Camera si è

concentrata, con tante notti di serrato esame presso le Commissioni riunite I e V, è stato poi stravolto dal Senato. Ciò nonostante, a suo avviso, il punto politico fondamentale che ora si pone è quello di capire se il testo in esame, che contiene enormi incongruenze, sia modificabile in questa fase dell'*iter* parlamentare.

Ricorda come si sia discusso a lungo nella seduta notturna nelle Commissioni riunite I e V sull'opportunità di introdurre una disposizione che vietasse *tout court* l'utilizzo del fax nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni per giungere poi alla decisione che fosse più opportuno prevedere una priorità degli strumenti informatici, senza escludere del tutto l'utilizzo del *fax*. Ugualmente si è discusso a lungo sull'anticipo del 10 per cento alle imprese appaltatrici e si è convenuto sull'esigenza che esso fosse facoltativo, tenendo conto della situazione in essere. Vi sono state altre questioni politiche esaminate, ma, dopo un'attenta valutazione, non sono state inserite nel testo, come quelle che attengono alle incompatibilità degli incarichi alla luce del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Ritiene altresì molto rilevante la questione posta dal collega Fiano, ed evidenzia come la *ratio* della disposizione dell'articolo 46, come approvata dalla Camera, fosse molto chiara, mentre ora ci si trova di fronte ad una situazione assurda e problematica per il comune di Milano, che oltretutto avrà presumibilmente proseguito la propria attività sulla base di un testo approvato alla Camera a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. Stigmatizza quindi quanto accaduto.

Renato BALDUZZI (SCpI), più che un problema tra maggioranza e opposizione, ritiene che ci si trovi di fronte ad una questione alquanto seria di rapporti tra i due rami del Parlamento. A suo avviso, infatti, non vi è solo il problema che attiene alle modifiche apportate al Senato su disposizioni introdotte alla Camera, il che sarebbe anche fisiologico in un sistema di bicameralismo perfetto, ma vi è

anche dell'altro. In particolare, ritiene che il problema più serio sia rappresentato dal fatto che, nel corso dell'esame presso il Senato – dove i criteri di ammissibilità degli emendamenti sono più ampi di quelli applicati alla Camera – sono stati introdotti oggetti completamente estranei rispetto al contenuto proprio del decreto-legge e del tutto nuovi per la Camera, che aveva già esaminato il decreto in prima lettura. Si tratta, a suo avviso, di una situazione molto grave, giacché, a partire dall'articolo 41-*bis*, il testo in esame reca in gran parte disposizioni completamente nuove per questo ramo del Parlamento.

Nel considerare questo un punto che non può essere lasciato irrisolto, sottolinea che, se si procedesse ad un braccio di ferro tra i due rami del Parlamento, si potrebbe andare avanti con modifiche tra Camera e Senato fino alla data di scadenza del decreto-legge con conseguenze non positive per le istituzioni. In conclusione, ritiene che questa situazione non possa essere lasciata ad un semplice commento amaro, ma richieda interventi seri.

Maino MARCHI (PD) rileva come anche per lui ci si trovi di fronte ad una situazione molto problematica da cui occorre trarre alcune conclusioni. In primo luogo, vi è un collegamento stretto tra questo provvedimento, che costituisce l'ultimo atto da approvare prima della sospensione estiva, e il disegno di legge che istituisce un Comitato per le riforme costituzionali, che sarà il primo atto all'esame della Camera alla ripresa dei lavori a settembre. Dall'esperienza maturata su questo decreto-legge emerge soprattutto il fatto che il bicameralismo come è ora configurato non funziona e che servono riforme anche di carattere costituzionale. Pur essendo egli convinto che la Costituzione italiana sia la più bella del mondo, per quanto riguarda i principi fondamentali, è ormai chiaro che invece occorra una manutenzione della parte che attiene alle funzioni delle istituzioni. Ricorda come anche sul progetto di legge che interviene sull'articolo 416-*ter* del Codice penale emergano i limiti evidenti di un sistema di bicameralismo

perfetto. Ne deriva dunque che occorre andare avanti sul progetto di riforme costituzionali anche con l'obiettivo di superare l'attuale sistema di bicameralismo perfetto.

Ritiene non sia pensabile che dopo l'esame della Camera il Senato debba limitare le proprie possibilità di intervento, essendo difficile distinguere tra ciò su cui è opportuno che intervenga e ciò su cui non lo è. Ci si trova oltretutto di fronte a Regolamenti parlamentari diversi, soprattutto per quanto riguarda il regime di ammissibilità degli emendamenti, considerato che il Regolamento della Camera è più restrittivo di quello del Senato. Ritiene quindi sia da affrontare una questione di assetto istituzionale e di norme regolamentari. Ci può essere poi anche l'esigenza di migliorare il modo di rapportarsi tra le due Camere.

Ricorda inoltre che al Senato, una volta posta e votata la questione di fiducia, si conclude l'*iter* mentre alla Camera vi sarebbe stata la possibilità di una prosecuzione molto lunga dei lavori con sedute anche notturne. Richiamando la disposizione dell'articolo 14 relativo all'uso del fax da parte delle pubbliche amministrazioni, ricorda come il testo approvato dalla Camera fosse stato oggetto di una pagina intera di commenti del più venduto quotidiano nazionale, con critiche rispetto alle scelte della Camera. Può essere dunque comprensibile la spinta avuta dal Senato a modificare l'impostazione seguita dalla Camera. Richiama, tra gli aspetti sicuramente negativi derivanti dalle modifiche introdotte dal Senato, la disposizione del comma 1-*quinquies* dell'articolo 46 che sicuramente non è positiva per il comune di Milano: la *ratio* della disposizione approvata dalla Camera – che ora viene meno per effetto delle citate modifiche – era infatti quella di consentire al comune di avere più risorse, spendibili, in vista dell'Expo con delle scadenze certe. Chiede quindi al Governo una valutazione anche da questo punto di vista.

In conclusione, nel ritenere che, nel complesso, siano state migliorate alcune parti del provvedimento, mentre altre

siano state modificate in direzione opposta, sottolinea l'esigenza di comprendere, soprattutto dal Governo, se vi possa essere ancora spazio per modifiche limitate o se si debba prendere atto di quanto accaduto al Senato e procedere alla conversione del decreto-legge.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda come di norma siano mal tollerati presso la I Commissione gli interventi che tendono ad attribuire agli organi di stampa un sostanziale potere di influenza sulle leggi in corso di approvazione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede ai presidenti che venga effettuata una verifica sul testo trasmesso dal Senato, allo scopo di evitare incidenti come quello occorso durante la seduta del 7 agosto 2013. In ordine all'articolo 84-ter del provvedimento in esame, riguardante i compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rileva che, mentre il decreto cosiddetto *Salva Italia* fissa, in linea generale, un tetto massimo commisurato alla remunerazione annua lorda del Primo Presidente della Corte di Cassazione, pari a circa 300 mila euro annui, le disposizioni introdotte dal Senato prevedono che agli amministratori delegati e ai presidenti dei consigli di amministrazione delle predette società non possa essere corrisposto un compenso superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo corrisposto nel corso del precedente mandato. Fa presente pertanto che la disposizione in parola non prevede, contrariamente al decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «*Salva Italia*», alcun tetto massimo per i compensi dei *manager* delle società controllate dallo Stato. Rileva, in proposito, che deputati del suo gruppo hanno presentato una proposta emendativa al citato articolo, volta a prevedere l'applicazione di tale tetto anche ai *manager* delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Ricorda, infine, che il tetto ai compensi dei *manager* pubblici è, allo stato, rimasto sostanzialmente disapplicato. Cita,

al riguardo, il caso di coloro che rivestono anche la carica di componenti dei consigli di amministrazione delle predette società, per i quali la normativa vigente, pur escludendo la corresponsione di qualsivoglia forma di compenso, prevede l'erogazione di premi di produzione.

Guido GUIDESI (LNA), con riferimento alle modifiche al testo del provvedimento approvate dal Senato, chiede che vengano assunte iniziative perché venga tutelata la dignità del lavoro dei deputati, sottolineando come la questione debba essere posta con urgenza all'attenzione del Presidente della Camera.

Emanuele FIANO (PD) stigmatizza il fatto che la Ragioneria generale dello Stato, solo in fase di aggiornamento della relazione tecnica, ha ritenuto di non verificare positivamente alcune disposizioni del decreto-legge n. 76 del 2013, denegando la cosiddetta «*bollinatura*».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che, nel caso di specie, trattasi sostanzialmente di una revoca, avvenuta *medio tempore*, del parere favorevole reso in precedenza.

Vincenza BRUNO BOSSIO, allo scopo di evitare che si verificano nuovamente incidenti di questo tipo, auspica che siano adottate con urgenza iniziative a tutela del lavoro dei parlamentari.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che molto spesso lo svolgimento dei lavori parlamentari è condizionato dalla necessità di procedere all'approvazione dei provvedimenti in tempi rapidi. Rileva, tuttavia, che alcuni provvedimenti dal contenuto complesso e articolato, come quello in esame, meriterebbero maggiore approfondimento e riflessione. Assicura comunque che la questione sarà portata all'attenzione del Presidente della Camera.

Il sottosegretario Pierpaolo BARETTA osserva come, a prescindere dalle polemiche politiche, vada scongiurato il rischio di un peggioramento della qualità della legislazione. Propone quindi di avviare un'approfondita riflessione su alcuni aspetti, tra i quali, ad esempio, la prassi, a suo avviso controproducente, relativa alla posizione della questione di fiducia, da parte del Governo, sui testi approvati dalle Commissioni. Ricorda che il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ha chiesto l'introduzione di modifiche solo in relazione alle disposizioni che non erano state positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato, nel pieno rispetto dell'autonomia parlamentare. Con riferimento ai compensi dei *manager* di società controllate da pubbliche amministrazioni, rileva che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato soppresso l'articolo 12-*bis*, introdotto dalla Camera, e introdotta, all'articolo 184-*ter*, una differente disciplina, che comunque non esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto «Salva Italia». Auspica, per il futuro, un migliore raccordo tra Governo e Parlamento nella produzione di testi legislativi, proponendo a questo scopo, che venga posta fine alla prassi dei decreti cosiddetti *omnibus* e la modifica di talune disposizioni dei regolamenti parlamentari, con particolare riferimento alla gestione degli ordini del giorno. Sottolinea che l'autonomia delle Camere è sovente risultata prevalente rispetto alla linea politica espressa dalla stessa maggioranza di Governo, essendosi in più di un'occasione formate maggioranze diverse, nei due rami del Parlamento, rispetto ad un medesimo provvedimento. Rappresenta, infine, l'opportunità che, in relazione a tali profili, tutte le forze politiche avviino una seria riflessione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Bianconi, rileva come, dalle parole del sottosegretario, non emerga, a suo avviso, al-

cuna volontà di reazione rispetto a quanto accaduto al Senato. Chiede dunque al Governo di chiarire la propria posizione sul prosieguo dei lavori e, in particolare, se il Governo stesso consideri «blindato» il testo del decreto-legge, ovvero sia disposto a valutare favorevolmente eventuali modifiche. Osserva in proposito come nel primo caso, sarebbe preferibile evitare ulteriori perdite di tempo e iniziare la discussione in Assemblea con l'eventuale richiesta di fiducia da parte del Governo. Sottolinea, inoltre, come l'incidente occorso nella giornata di ieri relativamente all'errore di trasmissione del testo del decreto-legge n. 76 del 2013 da parte del Senato ponga anche una questione di corretto svolgimento dei rapporti istituzionali tra le due Camere.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nel richiamare l'intervento dell'onorevole Sorial, osserva come tali incidenti non debbano capitare. Nessun altro chiedendo di intervenire, non essendovi obiezioni, sospende la seduta al fine di consentire alla Presidenza la valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 12.05.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che sono stati presentati 39 emendamenti al testo del decreto-legge (*vedi allegato*), che la Presidenza ritiene ammissibili. Fa presente che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera, risultano irricevibili 7 proposte emendative, in quanto non riferite a parti del testo modificate durante l'esame al Senato. Avverte altresì che il Senato ha trasmesso pochi minuti fa una correzione al messaggio di trasmissione del testo, da cui risulta, all'articolo 73, la soppressione del comma 12, che conferiva all'esito positivo di uno *stage* presso gli uffici giudiziari la natura di titolo di accesso al concorso a magistrato ordinario. Fa presente che, con riferimento al citato comma, non erano

state presentate proposte emendative. Al fine di consentire ai gruppi la valutazione di tale modifica introdotta dal Senato, comunica che la Presidenza ritiene di fissare un termine di 15 minuti per la presentazione di eventuali proposte emendative in materia che, alla luce del richiamato articolo 70, comma 2, del Regolamento non potranno che essere volte al ripristino del testo approvato dalla Camera.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nell'esprimere l'auspicio che non vi siano ulteriori correzioni al testo trasmesso dal Senato, sottolinea che, qualora vi fossero dubbi al riguardo, sarebbe preferibile sospendere i lavori in attesa di avere un testo certo dal Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime invito al ritiro, ovvero, in mancanza, parere contrario, su tutte le proposte emendative, rimettendosi alle Commissioni sugli identici Palese 14.3 e 14.4 del relatore per la I Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime invito al ritiro, ovvero parere contrario, sugli identici emendamenti 14.3 e 14.4 del relatore per la I Commissione. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Rocco PALESE (PdL), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Sorial prima della sospensione, rileva come sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la sua posizione sul prosieguo dei lavori sul decreto-legge in esame e, in particolare, se sia disponibile o meno ad eventuali modifiche. In caso contrario, rileva come sarebbe preferibile procedere speditamente e trasferire il dibattito in Assemblea, dove il suo gruppo si riserva di riproporre le proprie ragioni e stigmatizzare anche quanto avvenuto riguardo alla trasmissione del testo da parte del Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva come

malgrado la posizione del Governo, occorra comunque salvaguardare il rispetto delle procedure parlamentari e quindi procedere all'esame delle proposte emendative presentate, osservando come sarà la maggioranza delle Commissioni a determinare l'esito della discussione.

Davide CRIPPA (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.1, osserva come esso sia volto ad evitare la deroga dall'applicazione degli incentivi CIP 6 a tutti i termovalorizzatori esistenti.

Laura CASTELLI (M5S) chiede alla Presidenza di procedere alla verifica delle sostituzioni presentate prima di procedere al voto.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) richiama la necessità di non tenere conto delle sostituzioni pervenute dopo l'inizio della votazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione l'emendamento Crippa 5.1.

Laura CASTELLI (M5S) chiede di ripetere la votazione al fine di verificarne il risultato in relazione all'ingresso in aula di deputati nel corso della votazione.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) osserva come siano entrati in Aula dopo l'inizio della votazione anche deputati appartenenti ai gruppi di minoranza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita i deputati segretari a verificare l'esito della votazione e pone nuovamente in votazione l'emendamento Crippa 5.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 5.1.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede la convocazione immediata di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare il prosieguo

dei lavori e discutere del corretto svolgimento delle votazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che la votazione è stata ripetuta come richiesto dal gruppo MoVimento 5 Stelle e che l'esito della medesima è pienamente regolare. Pone quindi in votazione l'emendamento Pilozzi 14.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pilozzi 14.2.

Mauro GUERRA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.1, segnalando come non sia intervenuto nel corso dell'esame preliminare avendo ritenuto di affidare alla proposta emendativa la rappresentazione del suo atteggiamento critico sulla disposizione. Rileva come la sua proposta emendativa sia volta a ripristinare il testo licenziato dalla Camera con il voto di fiducia richiesto dal Governo. Prende quindi atto della impossibilità politica di introdurre ulteriori modifiche al testo del decreto-legge e, ribadendo le ragioni delle sue proposte emendative, sottolinea come la responsabilità non possa essere a senso unico. Lamenta quindi una situazione critica laddove il Governo non solo esclude modificazioni al testo, ma non dà nemmeno seguito a impegni presi con ordini del giorno o in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che l'emendamento Guerra 18.1 è stato ritirato.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul proprio emendamento 19.1, ne illustra il contenuto e rileva come, a suo avviso, non sarebbe un grande problema se la Camera apportasse alcune modifiche di carattere limitato al testo in esame, considerato che vi è ancora del tempo prima della scadenza del decreto-legge.

Rileva come il proprio emendamento 19.1 proponga di prorogare dal 15 settembre al 15 dicembre 2013 il termine pre-

visto al comma 5-*bis* dell'articolo 19 per la sospensione del pagamento dei canoni demaniali marittimi ivi richiamati. È noto, infatti, che su tale tematica è in corso una vicenda che si sta cercando di risolvere e sarebbe dunque più opportuno posticipare il termine al mese di dicembre considerato che settembre è ancora un periodo turistico e gli stabilimenti balneari sono in piena attività lavorativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 19.1.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra il proprio emendamento 25.1 manifestando la disponibilità a ritirarlo, alla luce dei pareri del relatore e del Governo, a condizione che venga accolto un ordine del giorno con un impegno preciso ad inserire tale previsione nel decreto-legge relativo all'IMU, previsto per il mese di agosto, se ci sarà il piano di efficientamento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che tuttavia – considerato che se si fa riferimento ad un piano di risanamento questo deve essere adottato dal presidente della regione e non dipende dal Ministero dell'economia e delle finanze quando questo avverrà – faccia riferimento al primo provvedimento utile dopo il piano di risanamento e non al decreto-legge IMU previsto per il mese di agosto.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritira quindi il proprio emendamento 25.1.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'emendamento Dell'Orco 25-*bis*.1, volto a sopprimere l'articolo 25-*bis*, introdotto dal Senato, che stabilisce che la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita con il decreto-legge n. 201 del 2011, sia stabilita nella città di Torino. Rileva che in precedenza era stata già individuata come sede di tale Autorità la città di Roma ed occorrerà conseguentemente procedere al trasferimento dei dipendenti ed a soste-

nere i costi conseguenti: si chiede dunque su chi graveranno queste spese e quali sono le ragioni alla base di tale decisione.

Ricorda, infatti, che diverse città avrebbero voluto avere la sede di tale Autorità, al momento della sua istituzione, ma fu valutato attentamente come procedere, decidendo – durante il Governo Monti – di stabilirla a Roma. Il Senato con un emendamento ha eliminato tale decisione.

Laura CASTELLI (M5S), pur essendo nata nella città di Torino, ritiene che l'approvazione dell'articolo 25-*bis* sia stata, in realtà, un capriccio, non essendo possibile che all'improvviso il Senato decida uno spostamento di sede di un'Autorità senza che vi sia una seria motivazione alla base. Chiede quindi al Governo quale sia l'impatto finanziario di questo capriccio.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva che anche lui avrebbe voluto che la sede dell'Autorità in questione fosse spostata a Brescia, la sua città, che ha una serie di elementi positivi. Chiede quindi al Governo quali siano le ragioni che lo hanno indotto a consentire tale scelta.

Considerato inoltre che i relatori e il Governo non sono disponibili a modificare il testo in esame con la conseguenza di una nuova lettura da parte del Senato, chiede se non si ritenga più opportuno, in questa situazione, concludere l'esame in Commissione e procedere alla discussione in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda come nella precedente legislatura fosse stata accolta con indignazione da parte dell'attuale maggioranza la proposta del gruppo della Lega Nord e Autonomie di trasferire al Nord le sedi di alcune autorità amministrative indipendenti. Per coerenza la maggioranza dovrebbe allora votare a favore dell'emendamento in discussione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede in particolare per quali ragioni sia stata scelta la città di Torino e non un'altra città.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che l'articolo 25-*bis* in discussione è stato introdotto a seguito di un emendamento parlamentare e al Governo è stata solo chiesta la disponibilità di un immobile pubblico. Presso il Senato il Governo ha dunque ribadito la necessità di non procedere all'acquisto di nuovi immobili in considerazione dei costi che ne deriverebbero. Ricorda che l'emendamento, sul quale vi erano stati voti quasi paritetici in Commissione, è stato poi approvato con una maggioranza più ampia in Assemblea. Il problema di copertura finanziaria è stato dunque sollevato al Senato solo per quanto riguarda gli immobili e si è trattato di una decisione anzitutto politica. Non ha, quindi, allo stato, elementi per modificare il proprio parere.

Evidenzia, infine, che il Governo non ha intenzione di far decadere il decreto-legge in esame, alla luce del *vulnus* che vi sarebbe rispetto alle misure sinora assunte.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che, alle 13.30, porrà in votazione il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea, considerato che poco dopo è previsto l'avvio della discussione in Aula.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene che in questa situazione sarebbe meglio procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Nel ritenere che legiferare in questo modo non faccia bene al Paese, preannuncia che si asterrà dalle votazioni su ulteriori emendamenti, essendo in questa fase più opportuno lasciare spazio alla discussione all'Assemblea.

Maino MARCHI (PD) ritiene che a questo punto risulti preferibile procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Rocco PALESE (PdL), Emanuele FIANO (PD), Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO

(SCpI) concordano sull'opportunità di procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di procedere dapprima alla votazione dell'emendamento Dell'Orco 25-*bis*.1, su cui si sono svolti una serie di interventi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Orco 25-*bis*.1.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente che il suo gruppo accetta la proposta di procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Ritiene che, in questa occasione, sia venuta in evidenza con assoluta chiarezza quale sia il modo di lavorare delle Commissioni. Preannuncia pertanto che in Assemblea il suo gruppo interverrà per evidenziare le proprie ragioni, facendo presente che vi è ancora del tempo prima della scadenza del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame.

Giulio MARCON (SEL) concorda con la proposta di procedere direttamente alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto dall'assenso di tutti i gruppi, avverte che tutti gli emendamenti presentati e non ancora posti in votazione saranno considerati respinti ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di conoscere le modalità attraverso le quali si procederà all'esame del provvedimento in Assemblea e, in particolare, se il Governo intenda porre la questione di fiducia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nel rammentare come l'organizzazione del prosieguo dei lavori in Assemblea spetti alla Presidenza della Camera, fa presente che, nel termine poc'anzi fissato, sono pervenuti gli identici emendamenti Ferranti

73.2 e Bonafede 73.3 (*vedi allegato*), riferiti alla parte di testo su cui vi è stata la correzione del messaggio da parte del Senato. Esprime quindi su di essi parere contrario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo sul comma 3-*bis* dell'articolo 30, riguardo al quale aveva presentato due emendamenti, ritiene importante evidenziare che si tratta di una disposizione che, in forma analoga, era stata proposta anche nel corso dell'esame presso la Camera, ma che i proponenti avevano ritirato per una serie di ragioni.

Il Senato ha invece introdotto la disposizione del comma 3-*bis* che creerà forti problemi in sede applicativa oltre a rilevanti questioni di costituzionalità. Si tratta inoltre di un attentato alle autonomie locali ed è grave che si affermi, con evidenti rischi di incostituzionalità, che per legge sono prorogati il termine di validità ed i termini di inizio e fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fino al 31 dicembre 2012. Nel rilevare come la disposizione oltretutto non tenga conto del suo impatto sui bilanci dei comuni, fa presente come molti enti localientino su questi accordi per non aumentare le imposizioni fiscali. Sottolinea infine come, in questa sede, non intenda soffermarsi sui problemi interpretativi e sui possibili contenziosi con i privati che deriveranno da questa norma, a suo avviso, gravissima.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni III, VI, VII, XI, XII, XIII e XIV, favorevole con condizione della II Commissione e favorevole con osservazioni della VIII Commissione. Fa presente altresì che le Commissioni IX e X non hanno espresso parere. Rileva, infine, che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, contenente alcune condizioni e osservazioni.

Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza il fatto che, in ragione della necessità di procedere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame, le Commissioni non siano state poste sostanzialmente nelle condizioni di effettuare, in sede consultiva, un esame approfondito del testo e di formulare eventuali condizioni od osservazioni.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che la Commissione giustizia, non ritenendo condivisibile la soppressione dei commi 12 e 12-bis dell'articolo 73 del decreto-legge, riguardanti il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, a condizione che vengano ripristinati i citati commi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che, il Governo aveva espresso parere contrario sull'emendamento Ferranti 73.1 e sulle identiche proposte emendative Ferranti 73.2 e Bonafede 73.3 riguardanti la stessa materia. Fa presente, in ogni caso, che le richiamate proposte emendative potranno essere ripresentate nel corso dell'esame in Assemblea.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea che i citati emendamenti, così come la condizione apposta al parere formulato dalla Commissione giustizia, hanno lo scopo di evitare che il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari venga sostanzialmente disincentivato, svuotando di contenuti la realizzazione del cosiddetto Ufficio del processo. Al riguardo, ritiene immorale il fatto che l'articolo 73 del provvedimento, nella sua attuale formulazione, consenta agli uffici giudiziari di avvalersi di meritevoli giovani neo-laureati, ai quali sono richiesti rigorosi requisiti per l'accesso al tirocinio formativo, senza prevedere alcuna forma di compenso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ribadisce che la questione potrà essere riproposta nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso la presentazione di proposte emendative. Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è fissato alle 15.30 della giornata odierna.

Le Commissioni, nessun altro chiedendo di intervenire, deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, si riserva di designare, di intesa con il presidente Boccia, i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 8 agosto 2013.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Emendamenti C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.

ALLEGATO

DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia C. 1248-B.**EMENDAMENTI**

ART. 5.

Al comma 5, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: 1 mese.

- 5. 1.** Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Mucci, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial.

ART. 14.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

- 14. 1.** Pillozzi.

Sopprimere il comma 1-bis.

- * **14. 3.** Palese.

Sopprimere il comma 1-bis.

- * **14. 4.** Il Relatore per la I Commissione.

Al comma 1-bis, dopo le parole: a mezzo fax. aggiungere il seguente periodo: Tale disposizione non si applica ai comuni fino a 5.000 abitanti, e al comma 1-ter, alla fine aggiungere le parole: Tale disposizione non si applica ai comuni fino a 5.000 abitanti.

- 14. 2.** Pillozzi.

ART. 18.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020,

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili »;

- 18. 1.** Guerra.

ART. 19.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 15 dicembre 2013.

- 19. 1.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Borghesi.

ART. 25.

Al comma 11-sexies, primo periodo, dopo la parola: ferroviario aggiungere le seguenti: e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri;

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: predetto limite di 40 milioni con le seguenti: limite di 100 milioni.

- 25. 1.** Bruno Bossio, Covello.

ART. 25-bis.

Sopprimerlo.

- 25-bis. 1.** Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli.

ART. 26-ter.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

26-ter. 2. Pillozzi, Marcon, Kronbichler, Melilla, Boccadutri.

Sopprimere i commi 2 e 3.

26-ter. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

ART. 29-ter.

Sopprimerlo.

* **29-ter. 1.** Pillozzi.

Sopprimerlo.

* **29-ter. 3.** Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Lombardi, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per i consiglieri comunali eletti nei comuni con popolazione tra 50.000 e 200.000 abitanti, titolari di incarichi di responsabilità di struttura complessa di ASL, si appli-

cano a decorrere dalla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di appartenenza.

29-ter. 2. Di Gioia.

ART. 30.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

* **30. 1.** Zaratti, Pellegrino, Zan, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

* **30. 5.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente:

Decorso tale termine la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, non è applicabile per l'intero territorio comunale.

30. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

30. 2. Matteo Bragantini, Borghesi, Invernizzi, Guidesi.

Sopprimere il comma 3-bis.

* **30. 3.** Rubinato, Guerra.

Sopprimere il comma 3-bis.

- * **30. 8.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine le parole: previa intesa con il Comune in ordine alle pattuizioni economiche stabilite in sede di convenzione o accordi similari.

- 30. 4.** Rubinato, Guerra.

Sopprimere il comma 5-ter.

- 30. 7.** Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

ART. 30-bis.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

- 30-bis. 1.** L'Abbate.

ART. 41.

Al comma 6-ter sopprimere le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e accordi.

- 41. 2.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Segoni, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

ART. 41-*quater*

Sopprimerlo.

- 41-*quater*. 1.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 42-bis.

Sopprimerlo.

- 42-bis. 1.** Balduzzi.

ART. 46.

Al comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: , e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

- 46. 1.** Fiano, Marchi, Tabacci, Gasparini, Peluffo, Pillozzi.

ART. 46-*ter*.

Sopprimerlo.

- 46-*ter*. 2.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Manlio Di Stefano.

Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

- 46-*ter*. 1.** Guidesi, Invernizzi, Borghesi, Matteo Bragantini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.

- 46-*ter*. 3.** Guidesi, Matteo Bragantini, Borghesi, Invernizzi.

ART. 52.

Al comma 1, lettera g), capoverso a-bis), dopo le parole: non dà corso all'espropriazione, *inserire le seguenti:* dei beni strumentali d'impresa e.

- 52. 1.** Guidesi, Matteo Bragantini, Borghesi, Invernizzi.

ART. 54-bis.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: parere obbligatorio *aggiungere le seguenti:* e vincolante.

- 54-bis. 1.** Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Toninelli.

ART. 54-ter.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: pareri obbligatori aggiungere le seguenti: e vincolanti.

54-ter. 1. D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 56-bis.

Sopprimere il comma 11.

56-bis. 1. Borghesi, Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi.

ART. 60.

Al comma 01, sostituire le parole: al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento, con le seguenti: al 16 per cento per l'anno 2020, al 18 per cento per l'anno 2021 e al 20 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 1 per cento.

60. 1. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, Battelli, Di Benedetto, Valente, Chimienti, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello, Brugnerotto, D'Inca.

ART. 73.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvo-

catura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

*** 73. 2.** Ferranti.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

*** 73. 3.** Bonafede, Businarolo, Sorial, Castelli, Caso.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

73. 1. Ferranti.

ART. 84-ter.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 84-ter.

(Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i commi 5-bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 5-bis. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti e gli emolumenti degli amministratori, stabiliti ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

5-ter. Per gli amministratori con deleghe delle società di cui al comma precedente, non possono essere previsti *bonus*, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate da parte di quelle società il cui risultato di esercizio sia negativo.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

84-ter. 1. Di Salvo, Melilla, Marcon, Boccadutri.

Al comma 1, capoverso comma 5-quater, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Il trattamento economico complessivo non può superare in ogni caso il limite introdotto dal comma 4.

84-ter. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 5-sexies, primo periodo, sopprimere le parole da: disposizione ovvero fino alla fine del comma.

84-ter. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Borghesi.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00029 Vacca: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00048 Centemero: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00053 Coscia: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00054 Airaudo: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00071 Santerini: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009</i>)	40
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalle Commissioni</i>)	42

RISOLUZIONI

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente della VII Commissione, Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00029 Vacca: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00048 Centemero: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00053 Coscia: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00054 Airaudo: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00071 Santerini: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 16 luglio 2013.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che è stata assegnata alle Commissioni la risoluzione n. 7-00071 Santerini, sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente

e del personale ATA; vertendo su materia analoga a quella delle risoluzioni in discussione, ne propone l'abbinamento.

Le Commissioni deliberano quindi l'abbinamento della risoluzione n. 7-00071 Santerini alle risoluzioni in discussione.

Gianluca VACCA (M5S) illustra un testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato*), sottoscritto dai presentatori delle medesime, che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso della

discussione. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA concorda con il testo unificato delle risoluzioni in discussione, illustrato dal deputato Vacca.

Le Commissioni approvano, quindi, all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in discussione che assume il n. 8-00009.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

7-00029 Vacca: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00048 Centemero: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00053 Coscia: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00054 Airaudo: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00071 Santerini: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO
DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite VII e XI,
premessi che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetto decreto sulla *spending review*, all'articolo 14, relativo alla « Riduzione delle spese di personale », prevede:

1) al comma 13 che: « Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, (...) transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico (...) »;

2) al comma 14 che: « Il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, (...) transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. (...) »;

3) al comma 15 che: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, (...) sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14 »; in conseguenza di ciò, il precedente Governo ha elaborato un decreto attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo, in attesa di adozione definitiva; quanto disposto dal suddetto decreto danneggia significativamente la funzionalità degli istituti scolastici e l'utilizzo di un corretto e adeguato servizio scolastico da parte degli alunni e delle rispettive famiglie nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre ovviamente a penalizzare il personale docente permanentemente inidoneo, gli insegnanti tecnico-pratici delle classi di concorso C555 e C999, i quali saranno, in conseguenza dell'adottando decreto interministeriale, dirottati sui ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

con il decreto suddetto, gli *standard* di funzionalità di tutti gli uffici scolastici, in particolare quelli delle segreterie alle

quali si rivolgono gli alunni e le rispettive famiglie per l'acquisizione degli adeguati e completi servizi scolastici, saranno senz'altro compromessi dalla diminuzione di personale formato ed esperto nelle procedure amministrative, finanziarie e organizzative gestite dalle scuole per l'attuazione dell'offerta formativa con un danno rilevante per tutto il settore scolastico;

appare altamente probabile che i dipendenti affetti da gravi patologie, fisiche e o psichiche che siano, necessitino di soventi visite mediche, oppure possano incorrere in aggravamenti delle proprie condizioni di salute, essendo costretti ad assentarsi frequentemente per le cure, circostanza che costringerebbe l'istituzione scolastica a ricorrere nuovamente a figure supplenti, con un'ulteriore penalizzazione del servizio scolastico per alunni, docenti e operatori del settore tutti; l'adozione del decreto interministeriale non potrà che essere foriera di conseguenze nefaste sui piani dell'offerta formativa (POF) delle singole istituzioni scolastiche, le quali, evidentemente, non potranno più vantare, tra l'altro, la possibilità di offrire i servizi di biblioteca ed organizzazione di conferenze, attualmente gestiti dalla maggior parte dei docenti idonei, nonché delle cosiddette funzioni strumentali, ovvero delle esercitazioni di laboratorio, attualmente gestite dagli insegnanti tecnico pratici (ITP) delle classi di concorso citate;

le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge riuscirebbero nel difficile obiettivo di danneggiare tutti gli operatori del settore scolastico coinvolti, tra gli altri, in particolare: i docenti idonei i quali, oltre al cambio di ruolo, rischiano di non svolgere adeguatamente il servizio richiesto dagli alunni e dalle rispettive famiglie, con un forte disservizio per tutto il settore

scolastico ed il personale ATA precario, il quale rischia di vedere vanificata la propria aspirazione ad un adeguato riconoscimento della professionalità a causa dell'occupazione di tutti i posti vacanti e disponibili da parte del personale transitato da altri ruoli,

in base alle considerazioni di cui in premessa,

impegnano il Governo

a valutare, attraverso un confronto con le parti coinvolte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo del comma 15 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte ad individuare le migliori soluzioni per l'utilizzo e la piena valorizzazione professionale del personale docente dichiarato idoneo e degli insegnanti tecnico pratici, che assicurino anche piena e corretta funzionalità del servizio scolastico.

(8-00009) « Vacca, Centemero, Coscia, Airaudo, Santerini, Ascani, Battelli, Bechis, Bellanova, Blazina, Bonafè, Bossa, Brescia, Carocci, Cesaro, Chimienti, Ciprini, Coccia, Cominardi, Costantino, D'Ottavio, D'Uva, Di Benedetto, Di Salvo, Fratoianni, Luigi Gallo, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, La Marca, Labriola, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Marzana, Melilla, Narduolo, Orfini, Palmieri, Pes, Petrenga, Piccoli Nardelli, Placido, Prodani, Raciti, Rampi, Rizzetto, Rocchi, Rostellato, Tripiedi, Valente e Zampa ».

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 9 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del regolamento e rinvio*) 45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 13.50.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifica-

zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012.

Doc. CLXIV, n. 9.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda preliminarmente che il Presidente della Camera ha scritto ai Presidenti delle Commissioni facendo seguito alle osservazioni espresse dal Presidente della V Commissione nella riunione dei Presidenti delle Commissioni dello scorso 18 giugno e alla lettera da lui inviata in proposito. Nella lettera viene sottolineato come l'esame della relazione che ogni Ministro è

tenuto a presentare alle Camere entro il 15 giugno di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rappresenti un'importante occasione per svolgere un'approfondita discussione sulla *spending review* nelle Commissioni competenti.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore*, prima di passare ad esaminare il contenuto della relazione sullo stato della spesa, l'efficacia nell'allocazione delle risorse e il grado di efficienza dell'azione amministrativa del Ministero dell'interno, intende fare qualche considerazione preliminare sul processo di riclassificazione del bilancio per missioni e programmi.

La riclassificazione del bilancio per missioni e per programmi è stata introdotta a partire dal bilancio 2008 al fine di favorire una maggiore leggibilità e trasparenza del bilancio e di consentire un effettivo esercizio del potere di controllo da parte del Parlamento, e, in generale, dalla collettività.

Le missioni rappresentano, infatti, le principali funzioni e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa da parte di ciascun Ministero e i programmi sono intesi come aree omogenee di attività dirette al perseguimento di obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

È dunque evidente la connessione della riclassificazione del bilancio con la riforma della pubblica amministrazione, sul modello dell'esperienza francese.

La riclassificazione dovrebbe essere anche un'opportunità per le pubbliche amministrazioni di ripensare la propria organizzazione, rivedendo strutture e responsabilità, evitando sovrapposizioni e duplicazione di funzioni, in vista del perseguimento di una maggiore efficienza e capacità di azione.

In quest'ottica, dovrebbero essere valorizzati gli allegati conoscitivi dei documenti di bilancio. Fondamentale è infatti al riguardo la costruzione di un sistema che individui gli obiettivi dell'azione amministrativa e gli indicatori per misurare

concretamente il grado di raggiungimento di questi obiettivi, i cosiddetti indicatori di *performance*.

Si tratta come è evidente di un progetto molto ambizioso: in Francia, solo per mettere a punto il sistema ci sono voluti 4 anni, dal 2001 al 2005, e questo sistema è tuttora continuamente soggetto a miglioramenti ed affinamenti.

Crede che questa possa essere un'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sui miglioramenti che si possono apportare nel futuro, in una Commissione come la nostra che si occupa della riforma della pubblica amministrazione.

La relazione sullo stato della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2012 è stata presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge finanziaria 2008 (Legge 244 del 2007) – che ha introdotto appunto la nuova classificazione di bilancio – con lo scopo di fornire al Parlamento elementi per valutare l'efficacia nell'allocazione delle risorse e il grado di efficienza dell'azione amministrativa.

La relazione, presentata il 31 luglio 2012, dopo una breve ricognizione della struttura organizzativa del Ministero, presenta il quadro generale di riferimento, che dovrebbe illustrare come si è evoluto, nel corso del 2012, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'amministrazione. Rilevo peraltro che il quadro generale risulta identico a quello allegato al disegno di legge di bilancio per il 2012 presentato nell'ottobre 2011.

La relazione illustra poi le priorità politiche per il triennio 2012-2014 e indica, nell'ambito di ciascuna priorità politica, gli obiettivi strategici, che corrispondono a quelli individuati come tali nelle note integrative al disegno di legge di bilancio ed al disegno di legge di rendiconto, che non esauriscono il complesso degli obiettivi.

Analizzando, infatti, la nota integrativa al rendiconto generale del 2012 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, si nota come all'interno di ciascun pro-

gramma di spesa, le risorse siano ripartite tra i diversi obiettivi, alcuni dei quali individuati come strategici. Agli obiettivi strategici sono però attribuite solo una parte delle risorse di ciascun programma; le restanti risorse sono assegnate ad un obiettivo, individuato in tutti i programmi con la stessa denominazione « Imprintare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività », da intendersi come obiettivo strutturale che investe tutti gli altri obiettivi con una funzione di progettualità.

Considerando, a titolo esemplificativo, il programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », oltre il 95 per cento delle risorse sono destinate all'obiettivo strutturale « Imprintare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività », mentre il restante 5 per cento è diviso tra gli obiettivi strategici (« Prevenire e contrastare la minaccia di matrice fondamentalista », « Prevenire e contrastare ogni forma di criminalità organizzata dando attuazione al Piano straordinario contro le mafie », « Implementare l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune », « Prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina », « Implementare i livelli di sicurezza stradale e delle comunicazioni », « Implementare gli interventi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa e di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie »).

Per ciascuna priorità politica, con i relativi obiettivi strategici, sono illustrate le attività svolte dal Ministero nel corso dell'anno ed i relativi risultati.

Le successive tabelle che illustrano le risorse stanziare per ciascun obiettivo strategico, distinte per missioni e programmi, non sono infatti collegate all'azione amministrativa posta in essere.

La relazione prosegue con alcune tabelle che illustrano la situazione del personale, con riferimento all'amministrazione civile, alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono poi riportati gli indicatori delle risorse e dei risultati divisi per priorità politiche.

Gli indicatori, anch'essi utilizzati nelle note integrative allegate al bilancio e al rendiconto, servono a misurare i risultati dell'azione amministrativa e costituiscono il punto fondamentale per la valutazione dell'efficacia ed efficienza di tale azione.

Peraltro la maggior parte degli indicatori utilizzati sono « Indicatori di realizzazione fisica » che indicano la « misurazione in termini percentuali, del grado di avanzamento triennale del piano di azione ». Per tutti questi obiettivi la tabella riporta un valore programmato del 66 per cento (presumibilmente trattasi di un obiettivo relativo al secondo anno del piano di azione, secondo uno schema 33 per cento al primo anno – 66 per cento al secondo anno – 100 per cento al terzo anno) ed un valore a consuntivo del 66 per cento.

Risulterebbe, in proposito, utile una più diffusa illustrazione dei contenuti dei piani di azione sottostanti agli indicatori.

Solo in pochi casi sono utilizzati altri indicatori di realizzazione fisica o indicatori di risultato (*output*), che consentono una più puntuale verifica dei risultati conseguiti.

Nell'ambito dell'obiettivo « Incrementare l'azione di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi », viene utilizzato come indicatore di realizzazione fisica il numero di visite ispettive effettuate sul territorio nazionale, con un valore a consuntivo di 7000, corrispondente al valore programmato.

Nell'ambito dell'obiettivo relativo ai diritti dei cittadini stranieri viene utilizzato come indicatore di risultato (*output*) l'incremento del numero dei richiedenti asilo presenti nei centri di accoglienza (CARA) destinatari di progetti di orientamento e tutela. A fronte di un obiettivo programmato di incremento del 20 per cento, è stato realizzato un incremento dell'11 per cento; il mancato raggiungimento dell'obiettivo è ascritto dalla relazione all'aumento della permanenza media degli immigrati nei CARA, da 104 a 170 giorni. In

tal caso l'indicatore ha fatto emergere il fenomeno dell'aumento del tempo di permanenza media degli immigrati nei CARA.

Nel medesimo obiettivo, un altro indicatore di risultato, relativo all'istituzione di 200 nuovi posti e servizi per gli ospiti dei CIE, è stato sostituito in corso d'anno dall'indicatore binario (sì/no) « assunzione dell'impegno di spesa per la ristrutturazione del CIE di Gradisca d'Isonzo », che risulta realizzato.

Rileva, infine, più in generale, che potrebbe essere utile un raffronto comparativo con gli anni precedenti, anche con riguardo agli indicatori.

Insieme alla relazione sullo stato della spesa è stato inoltre trasmesso il rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa (previsto dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008).

Il rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa rileva, in via generale, una situazione di sottodimensionamento delle risorse disponibili rispetto alle reali e correnti esigenze dovute, principalmente, agli effetti delle politiche finanziarie degli ultimi anni.

Secondo il rapporto, l'ampliamento di alcuni compiti istituzionali, legati soprattutto alle nuove situazioni « emergenziali », non è stato accompagnato da adeguati stanziamenti di risorse, indispensabili per far fronte alle nuove esigenze di spesa. In particolare, le situazioni debitorie più rilevanti si riscontrano per i centri di responsabilità che più direttamente svolgono compiti connessi alla sicurezza, al soccorso pubblico e alla gestione del fenomeno migratorio e dell'assistenza degli stranieri.

Sotto il profilo generale, desidera evidenziare come dalla Relazione si evince che viene attribuita natura strategica agli obiettivi in cui vengono disarticolate le priorità politiche scaturenti dall'atto di indirizzo del Ministero – adottato in coerenza con il programma di Governo – e che fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e sono di particolare rilevanza non solo rispetto alle priorità

politiche dell'Amministrazione ma, più in generale, rispetto ai bisogni degli *stakeholder*.

Al riguardo, precisa che l'associazione delle risorse ai predetti obiettivi avviene, in via generale, avendo riguardo all'assorbimento delle risorse umane e strumentali, valutato in relazione ai singoli obiettivi operativi che compongono ciascun obiettivo strategico.

Il restante complesso degli obiettivi, quelli di natura non strategica, è finalizzato allo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali ed assorbe, in tal senso, la rimanente e più consistente parte delle risorse destinate al funzionamento della macchina amministrativa. A tale motivazione è riconducibile la diversa proporzione che caratterizza la ripartizione – tra le due tipologie di obiettivi – delle risorse facenti capo ai pertinenti Programmi di spesa.

Le attività illustrate nella Relazione compendiano, in coerenza con il *format* stabilito dal Comitato tecnico scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, principalmente, i risultati – anche in termini finanziari – raggiunti nell'arco del 2012, attraverso il perseguimento degli obiettivi strategici e, pertanto, delle priorità politiche definite.

In tale ambito, sono state, tuttavia, considerate – in ragione del particolare impatto sociale e dei riflessi indotti sul perseguimento delle strategie generali – anche talune rilevanti risultanze scaturite da azioni poste in essere nel contesto di attività istituzionali di natura eminentemente emergenziale, per le quali risulta tuttavia al momento complesso specificare, in dettaglio, il conseguente assorbimento di risorse.

Per quanto attiene alla disarticolazione degli obiettivi strategici in piani di azione, richiama la parte della direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione dell'anno 2012, nella quale è illustrato il *cascading* degli obiettivi stessi e dei correlati indicatori. Tale documento, essendo stato predisposto in sede di pre-

visione, reca naturalmente importi finanziari differenti rispetto al quadro consuntivo offerto nella Relazione.

Ritiene, quindi, che la Commissione possa approfondire i temi oggetto della relazione in esame nelle prossime sedute, acquisendo gli ulteriori elementi informativi da parte del Governo e programmando – se lo si riterrà opportuno – un ciclo di audizioni sulla materia. L'obiettivo è quello di consentire alla Commissione e, quindi, al Parlamento di avere un quadro conoscitivo chiaro sulla materia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2013.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, vista la complessità del provvedimento, in qualità di relatrice ritiene sia necessario un adeguato approfondimento delle rilevanti problematiche poste dal provvedimento medesimo anche, come ha già avuto modo di anticipare, attraverso audizioni informali di rappresentanti delle categorie interessate.

Per questi motivi chiede la disponibilità del Governo a consentire a un rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, nei limiti di tempo che riterrà opportuno.

Il viceministro Filippo BUBBICO consente al rinvio esprimendo la disponibilità del Governo ad attendere la fine del mese di settembre 2013 per l'espressione del parere da parte della I Commissione sul provvedimento in titolo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, rileva come il provvedimento in esame sia stato modificato dal Senato e torni, quindi, alla Camera per una nuova lettura.

Ricorda che l'esame in Assemblea inizierà oggi stesso alle ore 14 e che quindi la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere entro questa mattina. Ricorda,

inoltre, che l'oggetto dell'esame in sede consultiva è limitato alle sole disposizioni modificate dal Senato e rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Segnala, quindi, che sono di interesse della Commissione le modifiche apportate agli articoli 73, 76, 79 e 82.

Iniziando ad illustrare le modifiche meno problematiche, osserva come l'articolo 76 novelli la disciplina della divisione giudiziale nelle comunioni, ereditarie e non, e permetta ai dividendi, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista (in origine esclusivamente di un notaio, nel testo in esame anche un avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione.

Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che aggiunge alla nomina dei notai la possibile nomina di avvocati prevedendo, per entrambi, potere di autentica delle firme.

Il Senato ha soppresso tale ultima previsione che, in particolare, ritenendo che attribuisse agli avvocati un potere generale di autentica (già proprio dei notai) non previsto dalla legge. La modifica del Senato precisa che l'eventuale autentica del

notaio o dell'avvocato avviene su richiesta delle parti e si riferisce alle sottoscrizioni poste in calce al ricorso di cui al nuovo articolo 791-bis c.p.c. (Divisione a domanda congiunta).

Il Senato ha poi soppresso l'articolo 79, relativo alla semplificazione della motivazione della sentenza civile.

Ricorda che la disposizione, come modificata dalla Camera, prevedeva che la motivazione consistesse nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice di procedura civile si precisava che dovessero essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

Osserva come l'articolo 82 sia volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo in bianco (o con riserva).

L'articolo è stato modificato dal Senato con la esplicita previsione della motivazione del decreto con cui il giudice fissa il termine entro cui presentare la proposta di concordato, con relativi piano e documentazione prescritta (e che può prevedere la nomina di un commissario giudiziale).

Si sofferma, quindi, sull'articolo 73, del quale si è discusso lungamente in questa Commissione, che detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa dei più meritevoli fra i laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso almeno quadriennale. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

Il Senato ha ritenuto di sopprimere l'intero comma 12 dell'articolo, il quale stabiliva che l'esito positivo dello stage presso l'ufficio giudiziario costituisce titolo

idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria, in alternativa alla frequentazione delle scuole di specializzazione.

Analoga soppressione da parte del Senato ha riguardato il comma 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera per coordinare la normativa del decreto-legge con quella che già prevede attività formativa di laureati in giurisprudenza presso uffici giudiziari.

Stigmatizza questo intervento del Senato sull'articolo 73, non condividendone la *ratio*, in quanto sostanzialmente disincentiva i giovani ad accedere al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e, di fatto, potrebbe svuotare di contenuto la prima realizzazione del cosiddetto « Ufficio del processo ».

Ritiene che le preoccupazioni pubblicamente espresse dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali possano avere contribuito a determinare l'intervento del Senato. In realtà, le predette preoccupazioni potevano essere superate mantenendo il testo approvato in Commissione al Senato che, ai fini dell'accesso al concorso in magistratura, riteneva abilitante l'esito positivo del tirocinio formativo di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari o l'Avvocatura dello Stato, oltre al positivo superamento del primo anno delle Scuole di specializzazione.

Ciò avrebbe consentito di tenere conto della preparazione teorica delle Scuole e, al tempo stesso, di incentivare i giovani al tirocinio formativo. Questa soluzione avrebbe, inoltre, garantito ai giovani meritevoli, laureati, che intendono accedere alla magistratura ordinaria, una formazione qualificata anche dalla pratica giudiziaria e, al contempo, un significativo sostegno agli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, che, in un periodo di grave crisi economica e di forte disoccupazione giovanile, il provvedimento in esame, per la parte relativa alla giustizia, dovrebbe valorizzare e incentivare non solo i giudici ausiliari settantenni, ma anche e soprattutto i giovani.

In considerazione dell'urgenza di convertire il decreto-legge in esame e tenuto

conto del fatto che, comunque, il Senato ha sostanzialmente mantenuto l'impianto delle modifiche apportate dalla Camera alle disposizioni del Capo III del provvedimento, propone di esprimere, per le parti di competenza, parere favorevole, condizionato al ripristino dei commi 12 e 12-bis dell'articolo 73 (vedi allegato).

Preannuncia, inoltre, la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno, aperto alla sottoscrizione di tutti i colleghi interessati, con il quale si impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 73, al fine di verificare la necessità di un intervento normativo che preveda che l'esito positivo del tirocinio presso gli uffici giudiziari e presso l'Avvocatura dello Stato per 18 mesi costituisce titolo idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria, eventualmente prevedendo un adeguato coordinamento con la preparazione teorica delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Antonio MAROTTA (PdL) condivide la relazione e la proposta di parere della Presidente, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere l'ordine del giorno. Sottolinea come si sia persa l'occasione di fare un passo in avanti in un sistema di formazione dei giovani sclerotizzato e caratterizzato da una netta cesura tra la preparazione universitaria e la formazione professionale.

Dichiara di non condividere, invece, la soppressione dell'articolo 79, relativo alla semplificazione della motivazione della sentenza civile, ritenendo che la formulazione approvata dalla Camera fosse ottimale e idonea a ridurre i tempi, fin troppo lunghi, relativi al deposito delle sentenze.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la soppressione del comma 12 dell'articolo 73 sia censurabile perché immorale, favorendo il precariato e rappresentando un invito ai giovani laureati in giurisprudenza ad andare all'estero.

Ritiene inoltre che l'intervento del Senato sull'articolo 76 costituisca un esempio di mediocrità legislativa asservita alla casta dei notai.

Condivide la soppressione dell'articolo 79, poiché tale norma, a suo avviso, rappresenta un mostro giuridico che il Senato, in un momento di lucidità, ha ritenuto correttamente di eliminare dal testo.

Ricorda quindi come il suo gruppo abbia sin dall'inizio manifestato una totale contrarietà al provvedimento nel suo complesso, anche perché ritiene che non sussistano le ragioni d'urgenza che dovrebbero essere alla base di un decreto-legge, e precisa come ciò non consenta, nonostante la condivisione di alcuni rilievi della relatrice, di esprimere un voto favorevole sulla sua proposta di parere.

Ivan SCALFAROTTO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ritiene che l'intervento del Senato sull'articolo 73 non sia condivisibile e fornisca la conferma di come il nostro non sia un paese per giovani, determinando un forte disincentivo alla richiesta di accesso allo *stage* presso gli uffici giudiziari, che comporterà lo svolgimento di un lavoro non retribuito, senza più costituire neanche un titolo per partecipare al concorso in magistratura. Sottolinea come, senza alcuna forma di incentivo, si tratterebbe di un'attività analoga al praticantato negli studi legali, che rappresenta una forma moderna di schiavitù.

Interviene, quindi, in materia di geografia giudiziaria, sottolineando come, ferma restando la volontà politica di attuare la riforma, alcune soppressioni di uffici giudiziari sembrerebbero il frutto di errori tecnici che dovrebbero essere corretti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pur conoscendo bene la particolare importanza e delicatezza del tema affrontato da ultimo dal collega Scalfarotto, non può esimersi dal ricordare, come d'altra parte già fatto all'inizio della seduta, che l'oggetto dell'esame in sede consultiva è limitato alle sole disposizioni modificate dal Senato e rientranti negli ambiti di competenza della Commissione.

Alfredo BAZOLI (PD) invita i colleghi a mantenere il senso delle proporzioni e a non usare termini eccessivi, perché non si sta parlando né di «immoralità» né di «schiavitù». L'articolo 73, anche con le modifiche del Senato, che lo rendono meno efficace, offre comunque ai giovani un'opportunità di formazione che vale ai fini della pratica forense. Parimenti, ritiene che non si possa parlare di un «mostro giuridico» con riferimento all'articolo 79 che, nel testo approvato dalla Camera, costituiva una norma utile e formulata in base ad un compromesso accettabile.

Alessia MORANI (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere della relatrice, stigmatizzando l'intervento del Senato sulle disposizioni in tema di giustizia.

Intervenendo in materia di geografia giudiziaria, esprime il timore che a settembre, subito dopo l'entrata in vigore della riforma, le molte questioni irrisolte possano creare una situazione di disagio per la giustizia. Preannuncia, quindi, che il gruppo del PD presenterà in Assemblea un ordine del giorno, confidando che il Governo lo possa accogliere.

Maria Gaetana GRECO (PD) dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

In considerazione della presenza del Sottosegretario Ferri, reitera le sollecitazioni da lei già più volte avanzate in merito alle difficoltà degli uffici giudiziari e, in particolare, del tribunale di Nicosia, a fronte dell'imminente entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.

Alfonso BONAFEDE (M5S), con riferimento all'intervento del collega Bazoli, ribadisce di ritenere immorale che gli avvocati sfruttino i praticanti senza pagarli e, così, che si preveda di arruolare giovani laureati presso gli uffici giudiziari, senza pagarli e, poi, sopprimendo anche l'unico incentivo che potesse rendere per loro conveniente lo *stage*.

Ernesto MAGORNO (PD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che le modifiche apportate dal Senato costituiscano un passo indietro.

Intervenendo in materia di riforma della geografia giudiziaria, invita il rappresentante del Governo a tenere in considerazione la situazione del Tribunale di Rossano.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce come le osservazioni in tema di riforma della geografia giudiziaria esorbitino dall'oggetto dell'odierno esame in sede consultiva della Commissione. Comprende, tuttavia, il grande interesse per questa materia e le preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi in questa che è probabilmente l'ultima seduta della Commissione Giustizia prima della pausa estiva, tenuto conto che l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria è prevista per la metà del prossimo mese di settembre. Esprime, quindi, l'auspicio che il Governo possa affrontare le problematiche sottoposte alla sua attenzione assumendo, se necessario, qualche ulteriore responsabilità.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI sottolinea come ieri il Governo, al Senato, abbia compiuto un significativo passo avanti accogliendo alcuni ordini del giorno in materia di geografia giudiziaria. Assicura che il Ministro Cancellieri sta esaminando la materia e le relative problematiche con grandissima attenzione, compiendo un percorso insieme ai gruppi parlamentari i quali, peraltro, dovrebbero compiere un ulteriore sforzo di sintesi per contribuire maggiormente al raggiungimento di un punto di equilibrio. Ritiene, comunque, che sia sempre necessario distinguere la serietà delle proposte dalla difesa di posizioni che qualcuno definirebbe «campanilistiche».

Per quanto concerne l'oggetto specifico dell'esame in sede consultiva, ricorda come il Governo abbia espresso al Senato parere contrario agli emendamenti soppressivi dei commi 12 e 12-*bis* dell'articolo

73, compiendo anche un tentativo di mediazione, volto alla riformulazione del testo, che non ha avuto buon fine.

Quanto alla soppressione dell'articolo 79, sulla semplificazione della motivazione, esprime talune perplessità, poiché ritiene che forse non siano stati valutati con sufficiente attenzione i rapporti, anche in termini di successione delle leggi nel tempo, con l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, secondo il quale la motivazione può fare riferimento ai precedenti conformi.

Precisa, infine, che la modifica apportata dal Senato all'articolo 76 esplicita i limiti del potere di autentica della firma: limiti che erano già implicitamente desumibili dalla norma in via interpretativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25, alle 13.40.

ALLEGATO

**DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B
Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in titolo;
tenuto conto di come il Senato abbia sostanzialmente mantenuto l'impianto delle modifiche apportate dalla Camera alle disposizioni del Capo III del provvedimento;
ritenuta, tuttavia, non condivisibile la soppressione dei commi 12 e 12-*bis* dell'articolo 73, che sostanzialmente disincentiva i giovani ad accedere al tirocinio

formativo preso gli uffici giudiziari e, di fatto, potrebbe svuotare di contenuto la prima realizzazione del cosiddetto « Ufficio del processo »,

per le parti di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano ripristinati i commi 12 e 12-*bis* dell'articolo 73 del testo del provvedimento approvato dalla Camera.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 9.05.

DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio sul testo del provvedimento d'urgenza che reca disposizioni destinate a rilanciare l'economia del Paese nella cornice costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Desidera richiamare l'attenzione, per quanto di interesse della Commissione, su due modifiche intervenute nel corso dell'esame svolto al Senato riguardanti entrambe l'organizzazione dell'Expo 2015 che, peraltro, secondo i dati forniti dal Ministero degli affari esteri ha già collezionato le adesioni di 126 paesi così suddivise per continente: 36 dall'Asia, 33 dall'Africa, 33 dall'Europa, 21 dalle Americhe e 3 dall'Oceania più 5 organizzazioni internazionali quali ONU, UE, FAO, Ordine di Malta e CERN.

Segnalando che la prima modifica riguarda l'articolo 46, ricorda brevemente che il comma 1-*bis* dell'articolo in questione assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione a tale manifestazione, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare.

Evidenzia che, nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il secondo periodo del predetto comma 1-*bis*, modificando la copertura del relativo onere finanziario che viene così posta a valere,

quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri, e quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Ricorda che con la seconda modifica è stato aggiunto al testo approvato dalla Camera l'articolo 46-ter il cui comma 3, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 19, comma 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con la legge n. 3 del 2013. L'articolo 19 dell'Accordo indica le agevolazioni fiscali in favore dell'Organizzatore, cioè della « Expo 2015 S.p.A. » che ha il compito, secondo le competenze delineate dalla normativa italiana, di porre in essere interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. In particolare il comma 2 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore.

Fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica citato disciplina il meccanismo della *reverse charge* o inversione contabile, in base al quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.

Rileva che la disposizione in esame estende, come sopra accennava, in via interpretativa, l'applicazione del meccanismo della *reverse charge* alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I del

decreto legislativo n. 163 del 2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Propone, in ragione del carattere meramente formale di entrambe le modifiche introdotte dal Senato, la prima relativa ad una diversa copertura finanziaria, la seconda all'interpretazione estensiva di una norma di un accordo internazionale assolutamente in linea con l'accordo stesso, che la Commissione si limiti ad esprimere il proprio nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo alla proposta di nulla osta avanzata dal collega Amendola, esprime disappunto perché, come sempre accaduto in questi primi mesi di legislatura, il testo in discussione non potrà essere migliorato attraverso le opportune modifiche, vista l'organizzazione dei lavori che non prevede la possibilità che il decreto sia ulteriormente esaminato dal Senato. Segnala che, a suo avviso, la modalità organizzativa imposta dal Governo e dalla maggioranza costituisce una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, anche in ragione dei considerevoli stipendi che i parlamentari percepiscono.

Manlio DI STEFANO (M5S), entrando nel merito del provvedimento in esame, rileva che il Senato ha peggiorato il contenuto del testo precedentemente approvato dalla Camera dei deputati. Fa presente, al riguardo, che i colleghi del Movimento 5 Stelle, componenti delle altre Commissioni, gli hanno segnalato disposizioni assolutamente non condivisibili, quali, ad esempio, quelle che hanno previsto deroghe alla disciplina dei contratti di lavoro che contribuiscono a connotare negativamente l'organizzazione di un evento, quello dell'Expo 2015, da considerare, a suo avviso, una follia. Nel condividere le affermazioni del collega Di Battista circa gli stringati tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, posto che lo stesso non potrà essere modificato, rileva che tale urgenza di concludere i

lavori è connessa, a suo avviso, alla esigenza di iniziare le vacanze estive.

Federica MOGHERINI (PD), replicando ai colleghi Di Battista e Di Stefano, osserva che nel corso dell'esame svolto in prima lettura dalla Camera, proprio questa Commissione, competente in sede consultiva, nonché le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, competenti in sede referente, hanno contribuito a migliorare il testo del decreto-legge, prevedendo maggiori fondi da destinare alla cooperazione allo sviluppo. Nel comprendere che i colleghi del Movimento 5 Stelle possono avere un sentimento di frustrazione legato alla difficoltà di essere all'opposizione e, quindi di non avere i numeri necessari per modificare il provvedimento, ribadisce che il Parlamento è sempre sovrano e che pertanto è in ogni caso possibile migliorare un testo presentato dal Governo. Fa presente, tuttavia, che per raggiungere questo obiettivo è necessario costruire maggioranze e alleanze politiche che richiedono una volontà in tal senso da parte dei gruppi parlamentari.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nel ricordare che l'Expo 2015 sarà un evento internazionale tra i più importanti dei prossimi 15 anni che, come accennato anche dal collega Amendola, vedrà la partecipazione di 126 Paesi, giudica positivamente le modifiche apportate al decreto dal Senato. Evidenzia che l'attribuzione di maggiori risorse finanziarie al Ministero degli affari esteri farà sì che lo stesso Ministero parteciperà in modo più strutturato all'organizzazione di un evento che sarà una vetrina irripetibile per l'Italia. Desidera infine ricordare che l'Expo 2015 potrà costituire una fondamentale occasione per creare nuovi posti di lavoro ed evidenzia, al riguardo, il protocollo recentemente sottoscritto dalla Società Expo 2015 con le organizzazioni sindacali per prevedere assunzioni a tempo determinato che permetteranno di creare opportunità lavorative senza tuttavia permettere che l'iniziativa si trasformi in un carrozzone in linea con le cattive abitudini del nostro Paese.

Carlo SIBILIA (M5S), nel replicare ai colleghi che sono intervenuti affermando che l'Expo 2015 sarà uno degli eventi più importanti dei prossimi 15 anni, osserva che tale affermazione equivale a ritenere che il senatore Berlusconi sia stato il migliore statista degli ultimi 20 anni. Si dichiara inoltre stupito del fatto che nessun collega si sia riferito alla circostanza che l'Expo 2015 sarà soprattutto una grande occasione di sviluppo per le mafie del nostro Paese. Concordando con i colleghi Di Battista e Di Stefano, ritiene che l'urgenza di concludere l'esame del presente provvedimento deriva dalla necessità di giungere quanto prima alla pausa estiva dei lavori.

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando ai colleghi Di Battista, Di Stefano e Sibilìa, segnala che ieri notte i lavori in Aula sono proseguiti fino a tarda sera a testimonianza del fatto che non vi è alcun clima vacanziero in Parlamento. Tornando al merito del provvedimento in discussione, fa presente che l'Expo 2015 è un elemento cardine per lo sviluppo del nostro Paese. Con riferimento all'affermazione del collega Di Stefano circa le modifiche peggiorative apportate al Senato in materia di contratti di lavoro, nel concordare con le osservazioni della collega Quartapelle Procopio, sottolinea l'importanza del protocollo recentemente siglato a Milano tra la Società Expo e i rappresentanti delle categorie produttive che individua, tra l'altro, nuove forme di contratti di lavoro flessibile, prevede la possibilità di attivare apprendistati e *stages* a favore di persone di età non superiore a 29 anni, testimoniando che iniziative quali l'Expo 2015 possono costituire un paradigma per implementare a livello nazionale queste positive esperienze realizzate a livello locale.

Arturo SCOTTO (SEL), nel preannunciare il voto non favorevole del suo gruppo alla proposta di nulla osta formulata dal collega Amendola, dichiara di non condividere la decisione del Governo di inserire in un provvedimento *omnibus*, che diviene una sorta di zibaldone legislativo, una

serie di disposizioni così diverse tra loro. A suo avviso, questa modalità di organizzare i lavori parlamentari non contribuisce, come correttamente manifestato anche dai colleghi del Movimento 5 Stelle, alla creazione di un clima costruttivo nell'esame dei provvedimenti.

Passando al merito del decreto-legge in discussione, nell'esprimere apprezzamento per la valutazione della collega Mogherini circa i miglioramenti apportati in prima lettura dalla Camera riguardo all'aumento dei fondi della cooperazione allo sviluppo, ricorda che, come ha segnalato anche al viceministro Pistelli in occasione della sua audizione presso il Comitato permanente Africa e questioni globali da lui presieduto, è urgente accelerare i tempi della discussione della nuova legge sulla cooperazione.

Con riferimento all'Expo 2015, evidenzia l'opportunità che la Commissione dedichi quanto prima una apposita sessione di lavoro per approfondire tutte le problematiche connesse ad un evento che sta generando molte aspettative e che lo stesso Ministro Bonino ha definito un caso di « diplomazia della crescita », affermazione, questa, sulla quale sarebbe interessante acquisire ulteriori informazioni.

Nel valutare favorevolmente l'esperienza dell'accordo siglato tra sindacati e Società Expo 2015 che ha previsto nuove forme di flessibilità dei contratti di lavoro, auspica, tuttavia, che tali rapporti di lavoro improntati, come detto, alla flessibilità, non divengano la regola.

Mario MARAZZITI (SCpI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di nulla osta formulata dal collega Amendola, ricorda che un dibattito a tutto campo sulle forme dei rapporti di lavoro, cui peraltro tutte le forze politiche sono sensibili, instaurati in occasione dell'Expo 2015, esula dalla competenza della Commissione. Esprimendo condivisione sulle valutazioni espresse dai colleghi Arlotti e Quartapelle Procopio circa le nuove forme di lavoro previste dal protocollo firmato dalla Società Expo 2015 con le organizzazioni sindacali, ritiene che tali

innovative tipologie di contratti di lavoro e formazione dovranno essere sfruttate anche in chiave internazionale, soprattutto europea, nel senso che l'Italia potrà fornire nuove figure professionali specializzate nell'organizzazione dei grandi eventi agli altri Paesi che ne sono sprovvisti.

Sottolineando che l'Expo 2015 sarà un evento strategico per il nostro sistema-Paese capace di attrarre i grandi investimenti di cui l'Italia in questo momento ha bisogno, non si deve, a suo avviso, far discendere da ogni discussione che ha ad oggetto denaro o investimenti l'immediata e automatica conseguenza dell'infiltrazione mafiosa nella gestione di tali risorse. Rileva, altresì, che tale iniziativa costituirà una concreta occasione per costruire effettivamente una efficace politica di cooperazione allo sviluppo con i Paesi che aderiranno alla manifestazione. Al riguardo, peraltro, condivide la richiesta formulata dal collega Scotto di accelerare l'esame della nuova legge sulla cooperazione. Desidera, infine, evidenziare che è necessario ritrovare quanto prima il clima sereno che ha caratterizzato i lavori della Commissione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel preannunciare il suo voto favorevole alla proposta di nulla osta formulata dal collega Amendola, sottolinea che l'Expo 2015 costituisce una grande occasione per il nostro Paese cui, peraltro, la comunità internazionale ha attribuito l'organizzazione dell'evento in ragione della tematica del cibo originalmente prescelta. Ricorda il particolare modulo organizzativo dell'evento che, anziché prevedere singoli padiglioni riguardanti i Paesi partecipanti, avrà un approccio *cluster* ossia di natura trasversale per argomento.

Nel condividere le valutazioni positive svolte da vari colleghi circa le nuove tipologie di contratto di lavoro stipulate in occasione dell'iniziativa, ritiene altresì necessaria un'attenta opera di vigilanza da parte delle forze politiche sulla gestione dei finanziamenti all'Expo 2015, al fine di evitare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

Riguardo alle problematiche relative all'organizzazione dei lavori del Parlamento sollevate dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ricorda che l'assetto istituzionale del bicameralismo perfetto costituisce un dato reale, non dipendente dalla volontà dei parlamentari delle altre forze politiche attualmente in carica, che è necessario superare quanto prima attraverso il percorso delle riforme.

Replicando ai colleghi Di Battista e Di Stefano, fa presente che in alcune occasioni sono stati espressi giudizi negativi generalizzati nei confronti dei colleghi, quali quelli che ad esempio stigmatizzano la volontà di arrivare quanto prima alle ferie estive, dai quali si è sentita ingiustamente colpita.

Deborah BERGAMINI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nulla osta formulata dal collega Amendola, dichiara di non condividere le affermazioni del collega Di Stefano che ha definito l'organizzazione dell'Expo 2015 una follia, poiché, a suo avviso, tale iniziativa, è una straordinaria opportunità di rilancio e visibilità per il nostro Paese. Manifesta disappunto per alcuni atteggiamenti tenuti dai colleghi del Movimento 5 Stelle che, esprimendo giudizi *a priori* negativi su ogni argomento o iniziativa dimostrano una mancanza di apertura al nuovo non coerente con l'obiettivo di svecchiamento della politica da loro asseritamente perseguito. Replicando al collega Sibilia, evidenzia che, a suo avviso, non è possibile liquidare con un giudizio così sommario e negativo il presidente Berlusconi.

Pur comprendendo le difficoltà e le frustrazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle legate al loro ruolo di opposizione e ricordando che tutti i componenti della Commissione hanno vissuto una analoga esperienza, li invita ad un atteggiamento più costruttivo che possa favorire accordi su argomenti fondamentali, quali ad esempio la riforma della nostra architettura costituzionale, evitando così il ripetersi di situazioni di scontro come quella accaduta in occasione dell'abbandono dell'aula della

Commissione durante l'esame del provvedimento di ratifica del Trattato tra Italia e Francia sulla linea ferroviaria Torino-Lione.

Replicando ai colleghi Di Battista, Di Stefano e Sibilia conclude sottolineando che, mentre i parlamentari della Commissione non hanno ancora usufruito di un periodo di vacanza, altri colleghi hanno potuto effettuare un viaggio in Kazakistan.

Manlio DI STEFANO (M5S) desidera ribadire che è stato già accertato dalla magistratura e da un'inchiesta svolta nella scorsa legislatura sull'argomento che l'Expo 2015 è stata infiltrata dalla mafia nelle procedure di affidamento dei subappalti per la realizzazione delle opere. Evidenzia, quanto ai contratti di lavoro flessibile nonché di apprendistato che saranno conclusi in occasione dell'iniziativa, che tali dinamiche ricordano quelle messe in atto alla Fiat dall'amministratore delegato Marchionne.

Al riguardo, ricorda che, poiché il Paese è allo stremo, i lavoratori sono costretti ad accettare anche contratti che non rispettano una soglia minima di diritti e garanzie. A suo avviso, compito della politica è quello di garantire le migliori opportunità per i lavoratori e non di avallare, a causa delle ristrettezze economiche, soluzioni lesive dei loro diritti.

Nell'apprezzare la richiesta del collega Scotto in ordine alla calendarizzazione tempestiva della legge sulla cooperazione, fa presente che tale argomento è stato più volte sollecitato, ma il Parlamento si occupa esclusivamente della conversione dei decreti-legge imposti dal Governo. Ancora con riferimento all'Expo 2015, ricorda che le città candidate in futuro all'organizzazione di tale iniziativa non appartengono di certo al novero dei Paesi più evoluti.

Replicando alla collega Locatelli, nel manifestare la propria stima nei suoi confronti, ribadisce che il decreto in discussione non può essere esaminato nuovamente dal Senato poiché, come affermato nel corso della recente Conferenza dei capigruppo, è necessario chiudere quanto

prima i lavori per consentire la pausa estiva. Al riguardo, sottolinea che il suo gruppo è disponibile a lavorare tutto il mese di agosto per apportare le necessarie modifiche al provvedimento.

Replicando alla collega Bergamini, osserva che il collega Sibilìa ha espresso, a proposito del senatore Berlusconi, non un giudizio personale, ma un giudizio oramai accertato dalla autorità giudiziaria. Segnala, infine, che la missione svolta da una delegazione del Movimento 5 Stelle in Kazakistan, paese che peraltro sarà presente anche in occasione di Expo 2015, è stata particolarmente significativa.

Maria Edera SPADONI (M5S), evidenziando l'infiltrazione della criminalità organizzata nella organizzazione di Expo 2015, ricorda episodi di corruzione e malaffare che hanno visto coinvolte ditte affidatarie di subappalti anche riferiti alla gestione del ciclo dei rifiuti. Replicando alla collega Bergamini, ricorda che l'abbandono dei lavori da parte del suo gruppo nell'ultima seduta della Commissione, in occasione dell'esame del provvedimento di ratifica dell'accordo Italia-Francia sulla linea ferroviaria Torino-Lione, si è reso necessario non in ragione di asseriti sentimenti di frustrazione legati al ruolo di opposizione ma a causa del ripetuto rigetto di emendamenti assolutamente condivisibili, da loro presentati, quali quelli sulla verifica dei possibili effetti causati dal gas radon e dall'amianto. Conclude ricordando che l'abbandono dei lavori è coinciso con la mancata risposta del presidente Cicchitto alla richiesta del suo gruppo di citare l'articolo del Regolamento utilizzato per giustificare la sua proposta di contingentare i tempi dell'esame delle rimanenti proposte emendative.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, replicando alla collega Spadoni, segnala che sulla questione regolamentare da lei ricordata ha già risposto nella sede propria, ossia nel corso della scorsa seduta.

Gianni FARINA (PD), ricordando di aver lavorato, anche all'estero, per un'im-

presa che da sempre è stata fonte di ricchezza per il Paese e che oggi è chiamata a contribuire al successo di Expo 2015, ritiene necessario sforzarsi per valorizzare le realtà imprenditoriali e lavorative che hanno fatto e fanno grande l'Italia. Dichiarò, pertanto, pur esprimendo personale simpatia per i colleghi del Movimento 5 Stelle, di non condividere atteggiamenti fortemente critici nei confronti del tessuto imprenditoriale che contribuisce allo sviluppo del nostro Paese.

Nel ricordare di aver partecipato a manifestazioni importanti quali il bicentenario dell'Esposizione universale in Francia e il settecentesimo anniversario della nascita della Confederazione elvetica, evidenzia che, in tali occasioni, la popolazione, le istituzioni, le università, le scuole, la società civile fecero fronte comune per contribuire al successo dell'iniziativa facendone, altresì, momento di confronto e di approfondimento della storia del loro Paese. Replicando al collega Scotto, segnala che, proprio in virtù della partecipazione all'Expo 2015 di molti Paesi africani, tale iniziativa costituirà il terreno per creare un'effettiva cooperazione allo sviluppo, recuperando la tradizione italiana nel campo della solidarietà.

Sottolinea, inoltre, che anche in Francia e in Svizzera si sono sperimentate forme di contratti di lavoro flessibili e temporanei che permisero la crescita professionale di molti cittadini.

Conclude facendo presente che non è responsabilità dei parlamentari in carica la realtà istituzionale del bicameralismo perfetto e evidenzia che non è questa la sede per discutere di tali questioni, auspicando, infine, un dibattito più sereno nei futuri lavori della Commissione.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), replicando alle colleghe Mogherini e Bergamini, segnala che il Movimento 5 Stelle nella prossima legislatura non avrà il problema delle frustrazioni legate al ruolo di opposizione, in quanto saranno gli altri gruppi parlamentari a trovarsi in tale situazione. Precisa che, lungi dal voler arrecare offese personali ai colleghi par-

lamentari, molti dei quali stima personalmente, osserva che, a suo avviso, il regime partitocratico è un vero e proprio cancro per il nostro Paese che soffoca la libertà individuale dei singoli parlamentari.

Al riguardo, segnala con stupore che, con riferimento alla discussione sul provvedimento di ratifica del Trattato Italia-Francia sulla linea ferroviaria Torino-Lione, il gruppo del Partito Democratico non ha votato alcuni emendamenti che il suo gruppo ha formulato copiando il programma dello stesso Partito Democratico.

A suo avviso, anche nel caso di provvedimenti quali quelli in materia di omofobia o sul tema degli F35, l'atteggiamento del Partito Democratico testimonia una natura bipolare, ossia incoerente tra quanto affermato in campagna elettorale e quanto invece realizzato in Parlamento.

Replicando alla collega Bergamini ribadisce che quello sul presidente Berlusconi non è un pregiudizio ma un giudizio che deriva da una verità processuale. Fa altresì presente che la missione in Kazakistan, che peraltro è stata apprezzata seppur informalmente da molti colleghi della Commissione, ha dato informazioni importanti anche per il Governo su come risolvere un caso che, oltre ad avere importanti risvolti politici, ha concretato un'ipotesi di violazione di diritti umani.

Conclude osservando che il suo gruppo ritiene perfettibile la Costituzione e che non è *a priori* contrario a dialogare su questo tema, ma non condivide la decisione di affidare a un Comitato di 40 saggi, violando così le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione stessa, il compito di procedere alla sua modifica.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, nel ribadire la sua proposta di nulla osta al provvedimento, ritiene necessario superare le polemiche sollevate nel corso della discussione riguardanti sia la missione in Kazakistan, da lui peraltro pubblicamente apprezzata, sia l'organizzazione dell'Expo 2015.

Evidenza, peraltro, che la posizione del Partito Democratico e quella del Movi-

mento 5 Stelle sarà sempre differente su alcune questioni di fondo. Ricorda, ad esempio, la differenza di vedute sulla concezione di sviluppo in termini di crescita ovvero di decrescita, il contrastante giudizio sul sistema dei partiti, nonché le divergenze sulla realizzazione di opere infrastrutturali.

Tuttavia, a suo avviso, vi sono degli elementi di fondo su cui tutti i partiti possono e devono trovare un terreno comune. Riprendendo le considerazioni della collega Spadoni e del collega Sibilìa, ritiene che uno di questi punti riguardi proprio la garanzia di trasparenza e di controllo affinché la criminalità organizzata, compresa quella dei colletti bianchi, non si impadronisca della filiera degli appalti necessari alla realizzazione delle grandi opere.

Nel sottolineare che le forme flessibili dei rapporti di lavoro da istituire in occasione dell'Expo 2015 non saranno un paradigma per i futuri contratti di lavoro, chiede alla Presidenza di sollecitare la presenza del Parlamento in occasione dell'iniziativa di Milano, come avvenuto a Shanghai nel 2012.

Desidera infine ringraziare in occasione della chiusura dei lavori gli uffici della Commissione per il prezioso lavoro svolto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, fa suo il ringraziamento agli uffici della Commissione appena svolto dal collega Amendola.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00886 Palese e Cicu: Istituzione del tavolo di confronto tra lo Stato e la Regione Sardegna sulle modifiche da adottare al patto di stabilità interno	63
5-00882 Sorial e Castelli: Interventi per il ripristino delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.	
5-00883 Marcon, Melilla e Boccadutri: Interventi per il ripristino delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille	63
5-00884 Borghesi e Guidesi: Iniziative in materia di individuazione delle risorse necessarie per la riforma dell'IMU	64
5-00885 Misiani e Marchi: Interventi in materia di contabilizzazione del <i>leasing in costruendo</i>	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze.

La seduta comincia alle 13.50.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00886 Palese e Cicu: Istituzione del tavolo di confronto tra lo Stato e la Regione Sardegna sulle modifiche da adottare al patto di stabilità interno.

Salvatore CICU (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Stefano FASSINA conferma che il tavolo di confronto tra lo Stato e la regione Sardegna, previsto dall'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 35 del 2013, sarà istituito alla ripresa dopo la pausa estiva.

Salvatore CICU (PdL), nel prendere atto positivamente dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto per la risposta, sottolineando l'importanza dell'istituzione del tavolo alla ripresa dopo la pausa estiva.

5-00882 Sorial e Castelli: Interventi per il ripristino delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.

5-00883 Marcon, Melilla e Boccadutri: Interventi per il ripristino delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le interrogazioni Sorial e Castelli

nn. 5-00882 e Marcon, Melilla e Boccadutri 5-00883, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come la Commissione speciale per l'esame di atti del Governo istituita all'inizio della legislatura abbia esaminato uno schema di regolamento in materia di utilizzo delle risorse statali dell'8 per mille nel quale è previsto l'obbligo per il Governo di indicare tempi e modalità di ripristino di tali risorse nel caso in cui esse siano distratte per altre finalità.

Il viceministro Stefano FASSINA ribadisce l'impegno del Governo a ripristinare le risorse relative alla quota statale dell'8 per mille da destinare alle finalità previste dalla legge. Osserva comunque che l'intervento da ultimo disposto con il decreto-legge n. 76 del 2013 è da considerarsi comunque riconducibile alle finalità proprie di tali risorse e merita pertanto una diversa considerazione.

Giulio MARCON (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, sottolineando come la finalità per la quale sono state utilizzate le richiamate risorse nell'ambito del decreto-legge n. 76 del 2013 non sia perfettamente riconducibile a quelle previste dalla legge n. 22 del 1985. Evidenzia in proposito come non sia condivisibile la scelta di finanziare interventi pure di carattere sociale sottraendo risorse ad altri interventi sociali, come ad esempio quelli relativi alla cooperazione allo sviluppo.

5-00884 Borghesi e Guidesi: Iniziative in materia di individuazione delle risorse necessarie per la riforma dell'IMU.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Stefano FASSINA rileva come sia utile ricordare correttamente

l'intervento pronunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 29 aprile 2013 alla Camera, in occasione del discorso sulle linee programmatiche del Governo richiamato dagli interroganti. In particolare ricorda come il Presidente Letta avesse affermato che occorre «superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa, intanto con lo stop ai pagamenti di giugno per dare il tempo al Governo e al Parlamento di elaborare insieme e applicare rapidamente una riforma complessiva che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti». Evidenzia come, in ragione di un impegno così formulato, non sia possibile, allo stato, fornire una quantificazione esatta delle risorse che saranno necessarie, anche in considerazione del fatto che il Governo deve dare risposte anche su altri temi ritenuti altrettanto prioritari, come evitare l'aumento dell'IVA e il rifinanziamento della cassa integrazione, che sarà necessario in ragione della situazione economica. Rileva come il Governo dovrà effettuare delle scelte complessive tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, confermando che comunque le determinazioni relative dovranno essere adottate entro la fine del mese di agosto.

Stefano BORGHESI (LNA), nel dichiararsi non soddisfatto per la replica del viceministro, osserva come le parole del Presidente del Consiglio siano state intese come un impegno all'abolizione dell'IMU sulla prima casa anche da molti ministri ed esponenti della maggioranza. Prende atto del fatto che oggi il Governo affermi, di fatto, che non vi sono risorse sufficienti per mantenere tale impegno ed evidenzia come ciò potrà essere valutato da tutti i cittadini.

5-00885 Misiani e Marchi: Interventi in materia di contabilizzazione del leasing in costruendo.

Antonio MISIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Stefano FASSINA evidenzia che con il decreto legislativo n. 118

del 2011, come modificato dal decreto correttivo e integrativo previsto dall'articolo 36, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, per il quale non si è ancora concluso l'*iter* di approvazione, verranno recepiti l'orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti e i principi contabili del SEC 95 e dello IAS 17 mediante la definizione di un sistema organico di norme e principi in materia che consentiranno di eliminare definitivamente le incertezze interpretative presenti nell'ordinamento vigente in materia di *leasing* finanziario e contratti assimilati. Osserva in particolare che il nuovo schema del rendiconto richiederà l'evidenziazione contabile dei beni in *leasing* finanziario, evitando il rischio di duplicazione contabile segnalata nell'inter-

rogazione in oggetto. Sottolinea come il Governo si impegni ad una rapida definizione della questione per fornire certezze ai cittadini.

Antonio MISIANI (PD), replicando si dichiara soddisfatto dell'impegno del Governo per una definizione in tempi rapidi delle nuove disposizioni.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 66

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone, C. 1339 Migliore 70

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come base*) 75

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 71

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento entro l'odierna seduta, in quanto le Commissioni riunite I e V ne concluderanno l'esame in sede referente entro le 13,30 di oggi, atteso che la discussione in Assemblea sullo stesso è prevista a partire dal pomeriggio di oggi.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, il disegno di legge C. 1248-B, approvato dalla Camera modificato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Ricorda in primo luogo che la Commissione ha già esaminato in sede consultiva il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta dell'11 luglio scorso, un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Evidenzia quindi, in linea generale, come il provvedimento risulti ulteriormente migliorato a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal Senato al testo trasmesso dalla Camera.

Passando ad illustrare le sole parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, modificate o aggiunte dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, segnala in primo luogo come l'articolo 1, il quale è volto a potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia stato oggetto di modifica da parte del Senato limitatamente ai commi 3 e 4, nonché relativamente all'inserimento di un nuovo comma 5-ter.

In particolare il predetto comma 3 è stato soppresso, ed in conseguenza di tale soppressione viene ripristinata la riserva del 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per gli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto – legge n. 185 del 2008, riserva che invece era stata eliminata nel testo approvato in prima lettura dalla Camera.

Il comma 4, che nel testo originario del decreto legge, non modificato nel corso dell'esame in prima lettura dalla Camera, abrogava l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del decreto – legge n. 201 del 2011, il quale prevede che una quota pari all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso sia riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa, è stato modificato dal Senato nel senso di riformulare la citata disposizione del decreto – legge n. 201, limitando la quota di riserva dall'attuale 80 per cento al 50 cento.

Il nuovo comma 5-ter introduce la possibilità che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla microimprenditorialità, ai sensi dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto – legge n. 201 del 2011, sia alimentata anche da contributi su base volontaria, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione specifica che la definizione delle modalità di attuazione della norma, nonché la modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 7-bis dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina della deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

In particolare, ai fini del calcolo della deduzione forfettaria in favore dei distributori di carburante, si sostituisce il parametro dei ricavi con quello del volume d'affari, per la cui definizione si rimanda all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da ultimo modificato dalla legge n. 228 del 2012, senza peraltro modificare né le percentuali di riduzione forfettaria del reddito né gli scaglioni di riferimento.

Durante l'esame al Senato è stato soppresso il comma 1-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame alla Camera, il quale attribuiva la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, istituito dal decreto-legge n. 70 del 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'ambito dell'articolo 46-ter, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il comma 3 reca una disposizione interpretativa dell'articolo 19, comma 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 e ratificato con la legge n. 3 del 2013.

In particolare la norma estende, in via interpretativa, le disposizioni di cui all'articolo 17, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relative al meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I (articoli da 90 a 96), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 4 prevede invece l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento (in luogo del 22 per cento) in relazione ai diritti per l'accesso all'Expo 2015 di Milano.

Il Senato ha inoltre emendato l'articolo 50, recante modifiche all'articolo 35, comma 28 del decreto – legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore.

In particolare, l'altro ramo del Parlamento ha ripristinato sul punto la formulazione originaria del decreto – legge ed ha soppresso la disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva l'esclusione della responsabilità solidale con l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

Con riferimento all'articolo 52, comma 1, il quale interviene sulla disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, il Senato, con una modifica al comma 1, lettera g), ha introdotto un ulteriore limite alla espropriazione immobiliare.

In particolare, mediante l'inserimento di una nuova lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'espropriazione immobiliare, si prevede che, ferma la facoltà di intervento nella

procedura espropriativa iniziata da creditori privati, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» che deve essere individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con l'Agenzia delle entrate e l'ISTAT.

Con riferimento all'articolo 56-bis, il quale interviene sulla disciplina del cosiddetto «federalismo demaniale», di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso, il Senato ha modificato i commi 2 e 7.

In particolare il comma 2 definisce la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi dal trasferimento.

La disposizione prevede che:

dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;

nei 60 giorni dalla ricezione della richiesta l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato.

In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio, mentre, in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

In tale ambito il Senato ha specificato che la richiesta di riesame del provvedimento dovrà essere corredata da elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi esposti dall'Agenzia del demanio.

Il comma 7 prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni.

In tale contesto il Senato ha integrato la disposizione, prevedendo che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se risultassero non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre sostituito il comma 10 del medesimo articolo 56-*bis* relativamente all'utilizzo delle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che, a qualunque titolo, facessero parte del proprio patrimonio disponibile, ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili fossero stati conferiti.

Il testo approvato dalla Camera rinviava a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, prevedendo che tali risorse nette sarebbero state acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al 75 per cento delle stesse, al fine di essere destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento, mentre la quota residua del 25 per cento sarebbe invece stata destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La nuova formulazione approvata dal Senato specifica che la disciplina prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 si applica alle ri-

sorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che sono stati trasferiti ai sensi dell'articolo, ovvero dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui tali immobili siano conferiti, come già considerato dallo stesso decreto legislativo n. 85.

In sostanza, la modifica rispetto al testo approvato dalla Camera riguarda il venir meno dell'obbligo di versare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 25 per cento delle risorse nette derivanti, ad esempio, dall'alienazione di un immobile già facente parte del patrimonio disponibile dell'ente.

Il Senato ha altresì introdotto un nuovo comma 10-*bis*, il quale, in considerazione dell'esigenza prioritaria di riduzione del debito pubblico, destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.

L'ultimo periodo del comma 10-*bis* ribadisce che, per la parte di risorse non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 443, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ai sensi del quale i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Il Senato ha quindi sostituito l'articolo 56-*ter*, inserito nel corso dell'esame alla Camera.

La nuova formulazione della disposizione prevede che entro il 30 settembre 2013 i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, presentino al Parlamento una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'aziona-

riato diffuso, ovvero la partecipazione anche azionaria dei dipendenti agli utili dell'impresa.

Lo scopo della norma è quello di individuare le opportune misure, anche normative e di incentivazione fiscale, volte a diffondere l'azionariato diffuso in ambito nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della Costituzione.

L'articolo 56-*quater*, attraverso una modifica dell'articolo 30, comma 6, del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, estende la disciplina del diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede a determinati servizi di investimento, tra i quali la negoziazione in proprio per i contratti sottoscritti dal 1° settembre 2013.

La norma inserisce, dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 30 del TUF, una disposizione di interpretazione autentica che considera già applicabile la prima parte del comma 6 (diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede) ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), *c-bis*) e d) (sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli).

Al riguardo ricorda che i primi due periodi del comma 6 prevedono che l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede sia sospesa per sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, entro i quali l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

In tale contesto la norma introdotta dal Senato stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2013, la suddetta facoltà di recesso è attribuita anche nei casi che il comma 5 dell'articolo 1 del TUF definisce negoziazione per conto proprio.

L'articolo 56-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso una

novella all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010, modifica il comma 7 dell'articolo 112 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

In particolare, la disposizione inserisce nel predetto comma 7 un capoverso, disponendo che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo intermediari di cui all'articolo 106 del TUB, le società cooperative previste dal capo I (articolo 2511 e seguenti) del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che esse non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica, il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro, l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro e i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone, C. 1339 Migliore.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, informa che nella giornata odierna il Comitato ristretto nominato per l'esame dei provvedimenti ha concluso i suoi lavori, nel corso dei quali è stata elaborata una proposta di testo unificato (*vedi allegato*) che propone di adottare come testo base per il proseguo dell'esame.

Propone quindi fin d'ora di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 9 settembre prossimo.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti proposta dal Presidente risulti troppo breve.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, alla luce della considerazione svolta dal deputato Pisano, considera possibile posticipare il termine per la presentazione delle proposte emendative fino alle ore 10 di martedì 10 settembre.

Girolamo PISANO (M5S) sottolinea come un ulteriore allungamento del termine di presentazione degli emendamenti non avrebbe effetti negativi sul seguito dell'esame.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, non ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative oltre il 10 settembre, in quanto, in caso contrario, si rischierebbe di pregiudicare la possibilità, per la Commissione, di proseguire l'esame in sede referente del provvedimento in quella settimana.

Ritiene quindi di sottolineare l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto, con la fattiva collaborazione del Governo, in particolare del Viceministro Casero, e di tutti i gruppi parlamentari, che ha consentito di fornire al Paese un importante strumento per la riforma del sistema tributario.

Auspica quindi che, nel medesimo spirito costruttivo, sia possibile giungere in tempi brevi all'approvazione dell'intervento legislativo.

Marco CAUSI (PD) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal relatore nell'ambito del Comitato ristretto.

Ritiene quindi che il Comitato abbia compiuto un lavoro importante su un provvedimento di origine parlamentare, in una fase in cui, invece, l'iniziativa legislativa sembra sempre più rimessa nelle mani del Governo. In tale contesto invita tutti i gruppi a mantenere un atteggiamento di responsabilità istituzionale che consenta di valorizzare al massimo il ruolo fondamentale che il Parlamento deve svolgere nella definizione degli interventi legislativi.

Girolamo PISANO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, rilevando come sia sempre possibile giungere a risultati positivi quando sussista la disponibilità, da parte di tutti i gruppi, a compiere un lavoro comune.

Nell'associarsi quindi alle parole del deputato Causi circa l'importanza di approvare un testo che è nato ed è stato elaborato pienamente in ambito parlamentare, sottolinea tuttavia come il provvedimento si limiti a conferire una delega

al Governo, e come sia pertanto necessario attendere la predisposizione degli schemi di decreto legislativo prima di poter esprimere una valutazione complessiva sul provvedimento legislativo.

In tale contesto ritiene necessario, anche nella successiva fase di esame parlamentare dei decreti legislativi, mantenere quel rapporto di collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari, nonché con il Governo, che ha caratterizzato i lavori del Comitato ristretto, auspicando inoltre che l'Esecutivo rispetti i principi e criteri direttivi fissati dalle norme di delega.

Formula altresì l'invito alla Presidenza ad assicurare, nel prosieguo dell'esame, tempi adeguati ad approfondire le complesse tematiche affrontate dall'intervento legislativo.

Maurizio BERNARDO (PdL) condivide la soddisfazione e i ringraziamenti espressi dal Presidente per il lavoro svolto da tutti i componenti della Commissione, evidenziando come siano ormai trascorsi circa trenta anni dall'ultima riforma organica in materia fiscale e come il tema affrontato dal provvedimento sia all'attenzione della Commissione Finanze da ben due legislature, senza che le diverse proposte legislative in materia, ampiamente esaminate, abbiano mai visto la luce.

In tale contesto formula l'auspicio che si giunga in tempi celeri alla definitiva approvazione del provvedimento, evidenziando come il testo unificato proposto dal relatore testimoni chiaramente del proficuo lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari in uno spirito di collaborazione.

A tale ultimo proposito si dichiara certo che il clima di condivisione e di confronto che ha caratterizzato l'attività del Comitato ristretto permarrà anche nel seguito dell'esame in sede referente, nel corso del quale si potranno eventualmente migliorare ulteriormente taluni aspetti del testo, nonché in occasione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo che saranno predisposti dal Governo.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il Comitato ristretto abbia svolto un impor-

tante lavoro, fornendo alla Commissione la possibilità di concludere in modo positivo l'esame del provvedimento, pur rilevando come permangano alcuni elementi di diversità nella posizione dei gruppi rispetto a taluni aspetti del testo.

Sottolinea, quindi, come la proposta di testo unificato elaborata conferisca al Governo uno strumento efficace per portare a compimento una significativa opera di revisione di taluni aspetti del sistema fiscale.

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea di aver condiviso fin dall'inizio l'iniziativa di conferire una delega al Governo sui temi della fiscalità, sottoscrivendo la proposta di legge C. 1122 ed esprimendo in più occasioni il suo giudizio positivo su tale intervento normativo, il quale si muove nella giusta direzione di realizzare una complessiva riforma del sistema tributario.

Ritiene, peraltro, che sarebbe stato preferibile mantenere, su taluni aspetti del provvedimento, un approccio meno rigido, ad esempio in materia di giochi pubblici, sui quali nutre alcune perplessità, paventando il rischio che il Governo possa eccedere nell'attività di formazione in occasione dell'esercizio della delega.

Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di testo unificato, auspicando che il Governo sappia esercitare al meglio l'importante delega che il Parlamento intende conferirgli.

Carla RUOCCO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e si dichiara soddisfatta del lavoro svolto dal Comitato ristretto, evidenziando come le istanze presentate dal suo gruppo siano state seriamente prese in considerazione e come non vi sia stata, da parte della maggioranza e del Governo, alcuna chiusura pregiudiziale nei confronti delle opposizioni, sia pure nel contesto di un confronto dialettico a volte anche vivace.

Daniele PESCO (M5S) lamenta l'eccessiva disparità di atteggiamento emersa in seno al Comitato ristretto rispetto alle posizioni dei gruppi di maggioranza e di

opposizione, stigmatizzando anche come la Presidenza abbia tenuto un atteggiamento di eccessiva chiusura nei confronti delle proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle, senza recepire, all'interno del testo unificato, la maggior parte delle richieste avanzate dal suo gruppo.

In tale contesto sottolinea come il Parlamento debba assumere un ruolo maggiormente incisivo nello svolgimento della funzione legislativa, rilevando la possibilità di giungere, laddove sussista la disponibilità dei gruppi, a soluzioni condivise, per il bene del Paese.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di testo unificato, evidenzia come la delega conferita al Governo appaia formulata, per molti aspetti, in termini eccessivamente ampi e generici, lasciando pertanto eccessiva discrezionalità all'Esecutivo nella predisposizione dei decreti legislativi.

Auspica quindi che, nel prosieguo dei lavori, i rapporti all'interno della Commissione possano sensibilmente migliorare, e che l'attitudine dei gruppi di maggioranza nei confronti delle ragioni del gruppo M5S non si limiti ad aperture di mera facciata.

Enrico ZANETTI (SCpI) ritiene che il lavoro svolto in seno al Comitato ristretto risulti adeguato alla rilevanza dei temi affrontati, ed abbia consentito di svolgere un confronto molto ampio e fattivo, che non aveva avuto finora precedenti, almeno nel corso della presente Legislatura, sia pure nei limiti posti dalla tempistica, a volte serrata, con cui si è svolta l'attività del Comitato ristretto.

Rileva, peraltro, come permangano ancora alcune diversità di vedute su taluni aspetti del testo, quali, ad esempio, le norme in materia di giochi pubblici recate dall'articolo 14.

Più in generale, evidenzia come, anche in questo caso, il Parlamento abbia svolto un ruolo di attore intermedio, in un processo normativo che ha avuto inizio al di fuori dell'ambito parlamentare, con la presentazione, da parte del Governo nel corso della precedente Legislatura, di due distinti disegni di legge in materia di delega

fiscale, e che si concluderà al di fuori delle Camere, con la predisposizione, ad opera dell'Esecutivo, dei decreti legislativi di attuazione della delega stessa. In tale contesto la circostanza secondo cui il predetto processo di produzione normativa si è sviluppato, dapprima, nella stagione del Governo tecnico che ha segnato l'ultima fase della precedente Legislatura e, successivamente, nella nuova fase del Governo politico che sta caratterizzando la Legislatura in corso, abbia probabilmente indotto a non incidere in modo troppo rilevante sugli aspetti del cosiddetto *tax design*. Rileva, quindi, come il provvedimento non si qualifichi per un elevato tasso di riformismo, auspicando che sia possibile, nel prossimo futuro, realizzare, su specifici ambiti, interventi legislativi caratterizzati da un maggiore impatto riformatore.

Esprime comunque una valutazione complessivamente positiva sulla proposta di testo unificato.

Il viceministro Luigi CASERO ringrazia il presidente e tutti deputati della Commissione per il positivo approccio che ha caratterizzato il lavoro del Comitato ristretto, sottolineando come mai prima d'ora il Parlamento abbia affrontato in termini tanto concreti ed organici tematiche particolarmente ampie, quali quelle oggetto dell'intervento legislativo, realizzando obiettivi concreti nell'interesse dei cittadini, senza irrigidirsi su posizioni politiche precostituite.

In tale contesto evidenzia ulteriormente come la Commissione potrà ulteriormente intervenire sul testo del provvedimento, sia in fase emendativa, sia con ulteriori iniziative parlamentari, assicurando che il Governo intende rispettare pienamente la volontà del Parlamento.

Passando ad alcuni aspetti di merito, sottolinea come le norme di delega siano state significativamente innovate rispetto al testo che era stato approvato dalla Camera nel corso della precedente Legislatura, evidenziando a tale riguardo la forte azione innovatrice svolta dal Comitato ristretto, nel corso dei cui lavori sono

state accolte molte proposte di modifica, avanzate sia da gruppi di maggioranza sia da gruppi di opposizione, le quali sono state del resto condivise anche dal Governo. Sottolinea, quindi, la generale condivisione su taluni aspetti qualificanti dell'intervento legislativo, quali la riduzione della pressione fiscale, la semplificazione degli adempimenti e l'introduzione di maggiori elementi di certezza del sistema tributario, rispetto ai quali sono state individuate soluzioni certamente positive.

Considera quindi importante mantenere tale spirito collaborativo anche nel successivo *iter* parlamentare, al fine di giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva del provvedimento, dando in tal modo risposte concrete alle esigenze dei cittadini.

Rileva, peraltro, come alcune esigenze di riforma non possano certamente affrontate in questa sede, ma debbano essere

oggetto di ulteriori interventi, ad esempio per quanto riguarda una complessiva rivisitazione del Testo unico delle imposte sui redditi.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato in seno al Comitato ristretto.

Daniele CAPEZZONE *presidente*, ricorda che, come indicato in precedenza, il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato adottato come base è fissato alle ore 10 di martedì 10 settembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretrattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;

b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;

c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;

d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta.

3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo

riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

7. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

8. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

ART. 2.

(Revisione del catasto dei fabbricati).

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con l'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) individuare strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione degli immobili non censiti o che non rispettano la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi;

c) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

d) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;

e) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

g) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;

3) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, tenere conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;

h) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

i) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

l) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera g) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera h), che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera g), numero 1.2), e lettera h), numero 1), tengono conto della complessità delle variabili determinanti i fenomeni analizzati, anche facendo riferimento alle più aggiornate metodologie statistiche utilizzate a livello scientifico internazionale.

3. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflattive del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa, nonché, per le Commissioni censuarie provinciali di Trento e Bolzano, di rappresentanti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e

delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani;

c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali, nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;

f) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera g), numero 1.2), e di cui al comma 1, lettera h), numero 1), e delle relative note metodologiche ed esplicative;

g) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati;

h) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

i) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite,

a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione, fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo, cui sarà soggetto il sistema tributario locale;

l) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo al Parlamento da trasmettere entro sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché attraverso successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine di verificare l'invarianza di gettito e la necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi;

m) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;

n) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;

o) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la messa in sicurezza degli immobili;

p) prevedere che le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del

presente articolo sono esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

ART. 3.

(Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 e con particolare osservanza dei principi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto, nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette a:

a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;

b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, com-

posta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:

1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;

4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;

e) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi le più

opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione.

2. Il Governo redige annualmente un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva da presentare al Parlamento contestualmente al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

ART. 4.

(Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il Governo redige altresì annualmente un rapporto, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per tale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia di singole misure agevolative, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi, la

quale potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali.

2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.

3. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Per le finalità di cui al primo e secondo periodo del presente articolo il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di

cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

ART. 5.

(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi e coordinandoli con quelli contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:

a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:

1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;

2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;

c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a)

all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;

e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;

f) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

ART. 6.

(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e coo-

perazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.

4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.

5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

c) procedendo ad una complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari;

d) prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all'eliminazione delle forme di interpellato obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravati per i contribuenti e per l'amministrazione.

ART. 7.

(Semplificazione).

1. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:

a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;

b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finan-

ziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo alla tempestività dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 8.

(Revisione del sistema sanzionatorio).

1. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di

adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

2. Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

ART. 9.

(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché delle fattispecie di elusione fiscale;

b) previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; l'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;

c) potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari;

d) prevedere l'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, a fronte di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti;

e) verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti a disincentivare l'evasione dall'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori, nonché di prevedere che l'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi effettuati da enti della pubblica amministrazione sia versata dai medesimi enti;

f) rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento ai fini del riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;

g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

h) procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, anche in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie.

ART. 10.

(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra contribuente e amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo a quei contribuenti nei confronti dei quali si configurano violazioni di minore entità;

b) incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti:

1) la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;

2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entità e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessità o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei

criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;

3) l'ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica;

4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e notificazioni;

5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;

6) i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

7) la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalità procedurali idonee ad assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;

8) il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurare l'adeguata preparazione specialistica;

9) l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario;

10) la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;

c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferi-

mento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonee ad assicurare lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;

3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche *on-line*, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi nella misura massima stabilita dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché presso le aziende del

gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;

5) individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata obbligatoria di tali funzioni, con particolare riferimento agli enti di minore dimensione demografica; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di « *in house providing* », riconoscendone la natura di organismi strumentali alle funzioni istituzionali essenziali degli enti locali;

6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;

7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

e) individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca;

f) previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;

g) ampliamento della possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.

ART. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni,

nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di cui alla presente lettera;

c) previsione di possibili forme di opzionalità.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

ART. 12.

(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e

dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;

c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

ART. 13.

(Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

b) attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ART. 14.

(Giochi pubblici).

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle

disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali e locali con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, ed al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, le percentuali destinate a vincita (*payout*), nonché in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) garantire l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni competenti per territorio, nel rispetto delle loro attribuzioni, al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

f) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;

g) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto indirettamente partecipante;

h) verificare, con riferimento alle concessioni sui giochi, l'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interesse;

i) riordino e implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

l) riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e la sua effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco *on-line*;

m) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario, ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una metratura minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;

n) allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco;

o) deflazione, anche agevolata ed accelerata, del contenzioso in materia di

giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere m) ed n);

p) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito;

q) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto delle ludopatie, anche in concorso con la finanza regionale e locale;

r) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, anche ai fini della revisione della disciplina in materia;

s) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

t) previsione di maggiori forme di controllo, anche in via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite;

u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promuovere l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli, e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione

che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

ART. 15.

(Fiscalità ambientale).

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green*

economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica posti dalla disciplina di bilancio stabilita a livello europeo e comunque nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

INTERROGAZIONI:

5-00269 Bossa: Sull'aggiudicazione di appalti per il consolidamento e il restauro nell'area archeologica di Pompei 97

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 99

5-00420 Malpezzi: Sulla piena integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap .. 98

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 100

5-00481 Marzana: Sui bisogni educativi speciali (BES).

5-00683 Giordano: Sui bisogni educativi speciali (BES) 98

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 102

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, si sofferma solo sulle parti del testo,

modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, di interesse per la VII Commissione. Segnala che l'articolo 11-*bis*, concernente misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali, – introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato al Senato – è volto a qualificare a fini fiscali come contributi in conto capitale e quindi come « sopravvenienze attive » le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio, a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012. Ricorda come nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la specificazione per la quale le somme in questione erano considerate contributi in conto capitale « in quanto

erogati in relazione ad uno specifico investimento».

Evidenzia poi che sono stati modificati i commi 8 e 8-ter dell'articolo 18 del provvedimento. In particolare, la modifica al comma 8 è volta a prevedere che le risorse dell'INAIL – fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 – siano destinate a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzare anche con gli strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Aggiunge che il comma 8, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevedeva, invece, che le predette risorse fossero destinate agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsto dal citato articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012, demandato alla deliberazione del CIPE e non ancora adottato. La modifica approvata al Senato sembra, pertanto, volta ad ampliare e a rendere eventuale il ricorso alle misure previste dal comma 5 del predetto articolo 53 – relativamente agli interventi da attuare nelle more della definizione di un Piano nazionale per l'edilizia scolastica (ivi inclusa anche l'adozione dal parte del CIPE di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) – al fine di realizzare un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici. Osserva che è stato poi aggiunto, al suddetto comma 8-ter dell'articolo 18 un secondo periodo, che prevede, fino al 31 dicembre 2014, che i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, per le finalità di cui ai commi 8 e 8-ter, operino in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che sono definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea in-

fine come il comma 8-septies sempre dell'articolo 18, introdotto sempre nel corso dell'esame al Senato, rechi disposizioni volte a escludere le spese per acquisto di mobili e arredi – destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia – dalle misure di contenimento di tali tipologie di spese, introdotte per le amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013-2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

Segnala inoltre il comma 1-bis, dell'articolo 40, introdotto al Senato, in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, che reca una norma di interpretazione autentica – con effetto, pertanto, retroattivo – dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge n. 64 del 2010, al fine di chiarire che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di contratti di lavoro a termine. Ricorda poi il nuovo articolo 42-bis del provvedimento in esame, recante la certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale e l'attività sportiva non agonistica, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che abolisce l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale, previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legge n. 158 del 2012 e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013. Precisa che per l'attività sportiva non agonistica rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base anche se non sono più obbligatori accertamenti sanitari quali l'elettrocardiogramma. Sono infatti i medici o i pediatri di base a stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari. Passa quindi all'esame dell'articolo 57-bis, concernente il personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ricordando che questo articolo, introdotto durante l'esame alla Camera, fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti con-

nessi con l'autonomia scolastica, adottati per l'anno scolastico 2013/2014, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013. Precisa che il comma 2 dello stesso articolo 57-*bis*, come modificato al Senato, dispone che per l'attuazione del comma 1 sia autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per il 2013 e 2,2 milioni di euro per il 2014 – invece dei 2,6 milioni di euro previsti, sempre per l'anno 2014, nel testo approvato dalla Camera – al cui onere si provvede con le seguenti modalità: per il 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili, nel Programma iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio della Missione istruzione scolastica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per il 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5 del provvedimento.

Passa poi ad esaminare il comma 3-*bis* dell'articolo 58, concernente la spesa per missioni di università e enti di ricerca. Questo comma, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte a escludere la spesa per missioni effettuata dalle università e dagli enti di ricerca finanziata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici – espressamente destinati ad attività di ricerca – dalle misure di contenimento di tale tipologia di spesa, introdotte per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dal comma 12, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, che viene, a tal fine, novellato. Con riferimento all'articolo 59 del provvedimento in esame, che nel testo approvato dalla Camera riguardava le borse per la mobilità degli studenti universitari, segnala che questo è stato modificato durante l'esame al Senato includendo, in particolare, la previsione di un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi e modificando, di conseguenza, la rubrica. Conseguentemente, è stato soppresso l'articolo 59-*bis*

del provvedimento – inserito durante l'esame alla Camera – che istituiva un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli. Per quanto concerne il comma 1 del predetto articolo 59, ricorda che il Senato ha eliminato la locuzione « nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario » in quanto la stessa non appariva chiara in relazione al fatto che la delega – a tale fine conferita dall'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 – fosse stata esercitata con il decreto legislativo n. 68 del 2012. Aggiunge che è stato anche introdotto un riferimento alla regione di residenza. Pertanto, il comma 1, dell'articolo 59, come modificato, dispone che, al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti universitari, nonché di incentivarne la mobilità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca emani un bando per l'erogazione di borse per la mobilità, a favore di studenti meritevoli che, per l'anno accademico 2013/2014, intendano iscriversi a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso università statali o non statali italiane – con esclusione delle università telematiche – che hanno sede in regione diversa da quella di residenza « degli studenti stessi e delle famiglie di origine » (espressione presente anche nel comma 4, come modificato al Senato). Con riferimento all'articolo 60, che reca il sistema di finanziamento delle università e dell'ANVUR e procedure di valutazione delle attività amministrative delle università, ricorda che questo è stato modificato durante l'esame al Senato nella parte relativa all'incremento della quota di finanziamento premiale delle università, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) – che era stata introdotta durante l'esame alla Camera – scaglionando lo stesso incremento. Rileva che il comma 01, del predetto articolo 60, come modificato dal Senato, dispone – quindi – che la quota del predetto Fondo destinata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008,

alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per il 2014, al 18 per cento per il 2015 e al 20 per cento per il 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Ricorda che il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, che la quota premiale, a partire dal 2014, fosse determinata in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Specifica poi, con riferimento ai criteri di ripartizione, che il citato comma 01 dell'articolo 60 dispone che almeno tre quinti della quota premiale siano ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate ogni 5 anni dall'ANVUR. Lo stesso comma, infine, dispone che l'applicazione delle previsioni da esso recate non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università spettante a ciascuna università – per ciascun anno – in misura maggiore del 5 per cento rispetto all'anno precedente.

Rileva, in conclusione, che alcune delle condizioni e molte delle osservazioni al provvedimento in esame, illustrate nel parere approvato dalla Commissione cultura, che non avevano trovato spazio nel decreto in esame, sono state – invece – recepite nel decreto cosiddetto sul « valore della cultura », di cui attendiamo la versione definitiva, e che sono: il ripristino del *tax credit* nella sua versione integrale e per due annualità; l'inserimento nell'agenda digitale del tema del patrimonio culturale; alcune forme di liberalizzazione negli spettacoli dal vivo; la pubblicazione in rete del risultato di ricerche finanziate dallo Stato; la riorganizzazione e l'armonizzazione delle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo; alcune forme di apertura su sponsorizzazioni fino a 5.000 euro; interventi a favore delle fondazioni lirico sinfoniche; un provvedimento per il « Progetto Pompei » per gestire e coordinare gli interventi nel sito archeologico. Rileva poi che altro nodo è quello relativo al decreto-legge sul lavoro ed ai provvedimenti a favore dei giovani, approvato ieri in via definitiva dalla Camera, soprattutto con riferimento all'articolo 9, comma 16, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, ove vengono previsti interventi nelle *start up* innovative. Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elena CENTEMERO (PdL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e preannuncia voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere favorevole. Ricorda poi come l'*iter* del presente disegno di legge sia stato molto lungo e articolato, sottolineando che alcuni miglioramenti al testo, apportati in prima lettura dalla Camera dei deputati, siano stati poi invece modificati dal Senato nel corso dell'esame presso quel ramo del Parlamento. Ritiene che ciò renda necessaria una riflessione sui rapporti tra le due Camere nell'esercizio della funzione legislativa.

Luigi GALLO (M5S) ricorda che nel corso dell'esame in Assemblea del decreto-legge in discussione, in prima lettura in questo ramo del Parlamento, il gruppo cui appartiene ne aveva ampiamente evidenziato le criticità. Rinvia quindi a quelle considerazioni, evidenziando – tra l'altro – che il provvedimento non dà alcuna attuazione alle osservazioni e alle condizioni previste nel parere approvato dalla Commissione cultura. Ritiene quindi che la Commissione stia svolgendo un lavoro inutile, più formale che sostanziale, senza alcuna possibilità di modificare il decreto in esame. Nel merito, sottolinea che in molti casi le previsioni ivi contenute, solo per parlare di quelle di competenza della Commissione cultura, appaiono irrealizzabili, come – per esempio – in materia di

edilizia scolastica, dove i fondi appaiono ridotti rispetto alle esigenze da soddisfare, o in relazione al diritto allo studio, dove i fondi previsti sono stati ridefiniti al Senato, con la correzione del *pasticcio* fatto in questo ramo del Parlamento nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, come denunciato in quella fase dal gruppo cui appartiene. Ribadisce inoltre le numerose perplessità, già più volte espresse, in relazione all'attribuzione all'ANVUR della competenza sul riparto dei fondi del FFO, visto che si tratta di un ente ancora candidato ad acquisire l'accreditamento a livello europeo, ma non ancora tale. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Maria COSCIA (PD) ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro svolto, giudicando positivamente – nel complesso – le modifiche apportate dal Senato, che recepiscono anche alcuni ordini del giorno presentati da rappresentanti del Partito Democratico. Ricorda, poi, al collega Gallo che ulteriori interventi da lui auspicati sono stati inseriti nell'emanando decreto-legge cosiddetto « valore cultura », come – ad esempio – il cosiddetto *tax credit* per il cinema. Dando quindi uno sguardo complessivo ai vari provvedimenti che hanno toccato negli ultimi giorni i settori di interesse della VII Commissione constatata che quanto espresso recentemente dalla Commissione cultura è stato recepito in buona parte da tali provvedimenti legislativi. Preannuncia quindi parere favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Milena SANTERINI (SCpI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore, esprimendo – in particolare – apprezzamento per la previsione di cui all'articolo 58-*bis*, comma 3, che consente una maggiore internazionalizzazione delle università e degli enti di ricerca.

Gianluca BUONANNO (LNA) senza entrare nel merito del provvedimento, rileva che non è ammissibile che la Commissione faccia da *passacarte* con riferimento alle decisioni assunte dal Senato, in alcuni casi anche sbagliate. Ritiene necessario che tutti i gruppi della Commissione redigano un documento formale per protestare contro queste modalità di svolgimento dell'attività parlamentare.

Giancarlo GIORDANO (SEL) rileva che la discussione in corso di svolgimento sia sostanzialmente inutile e ripeta gli errori già evidenziati dal suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento – in prima lettura – presso questo ramo del Parlamento. Aggiunge a quanto detto che i passaggi parlamentari dovrebbero avere il significato di migliorare il testo e non semplicemente di registrarne l'arrivo. Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gianna MALISANI (PD) giudica favorevolmente la modifica apportata dall'articolo 30, comma 1, lettera f) del provvedimento, così come licenziato dal Senato, in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per modifiche della sagoma degli edifici nelle zone omogenee A, ossia nelle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quanto le disposizioni ivi previste assicurano una maggiore tutela dei centri storici.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), intervenendo a titolo personale, ritiene positivo che nel testo del decreto-legge sulla cultura, in corso di adozione da parte del Governo, vi siano alcune disposizioni non inserite nel provvedimento in esame. Rileva però che la valutazione del gruppo cui appartiene è riferita, allo stato, a quanto in corso di esame in Commissione e alle criticità già evidenziate.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo per una precisazione, ritiene che andrebbe

spiegato se vi siano disposizioni regolamentari che impediscono, in questa fase del procedimento legislativo, di approvare un parere con condizioni, senza poter apporre modifiche al testo in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, dichiara di aver ascoltato con molto interesse il dibattito che si è svolto sul testo in esame, così come modificato dal Senato, manifestando una certa sensazione di disagio per l'insufficiente coordinamento che si è evidenziato — tra i due rami del Parlamento — nell'affrontare la conversione in legge del presente decreto. Ricorda come le condizioni e le osservazioni presenti nel parere espresso dalla Commissione cultura l'11 luglio scorso — sul testo iniziale del provvedimento in esame — siano state recepite per più della metà, se si considera il complesso dei vari provvedimenti legislativi che sono intervenuti negli ultimi giorni in materia di cultura, istruzione, edilizia scolastica, cinema e altri di competenza della VII Commissione. Aggiunge quindi che, probabilmente, ci si dovrà abituare a una serie di interventi che — su specifiche questioni — incidano sul settore di interesse della Commissione cultura, considerata la difficoltà di operare in maniera organica su tutta la materia. Manifesta, poi, un certo disagio per il fatto che non si sia finora intervenuti per il rilancio delle infrastrutture culturali — ossia biblioteche, archivi e musei — come indicato nel parere già espresso dalla Commissione cultura, annunciando la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno che va in tal senso. Auspica quindi che il Governo intervenga su quest'ultimo punto, ad esempio predisponendo adeguate risorse nel prossimo disegno di legge di stabilità.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comprende il motivo di disagio rappresentato da più parti circa l'esame di un provvedimento che giunge in terza lettura alla Camera, nell'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva. È costretta peraltro a ricordare che non è in Commissione che va espresso il disappunto

per le decisioni assunte circa la calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea, che, come è noto, sono assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.30.

5-00269 Bossa: Sull'aggiudicazione di appalti per il consolidamento e il restauro nell'area archeologica di Pompei.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luisa BOSSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, pur rilevando che la sua interrogazione intendeva evidenziare l'opportunità di non prevedere per il sito di Pompei la medesima procedura stabilita per gli appalti pubblici. È necessario infatti stabilire regole particolari per un bene unico al mondo, che merita una disciplina specifica per lo svolgimento dei lavori di tutela e restauro.

5-00420 Malpezzi: Sulla piena integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che ringrazia per la puntualità.

5-00481 Marzana: Sui bisogni educativi speciali (BES).**5-00683 Giordano: Sui bisogni educativi speciali (BES).**

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione 5-00683, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Maria MARZANA (M5S), replicando in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-00481, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, in quanto non sono previste proroghe al rilascio delle certificazioni da parte delle ASL con il rischio che alunni con disabilità – ai sensi della legge n. 104 del 1992 – non abbiano la garanzia dell'insegnante di sostegno. Dichiaro di apprezzare la nota ministeriale 1551/13 che rappresenta un primo importante segnale in merito all'adozione di una tempistica adeguata per l'applicazione della direttiva del 27 dicembre 2012 ed alla successiva circolare ministeriale n. 8/

2013, in quanto si propone che il prossimo anno scolastico venga utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, legate all'attuazione di tali provvedimenti. Per quanto riguarda «l'obbligo di formazione in servizio per tutti i docenti curricolari che hanno alunni con bisogni educativi speciali in classe», rileva che il MIUR non ha ancora posto in essere atti normativi concreti; ogni insegnante si troverà quindi di fronte ad onerosi carichi di lavoro e aggravii burocratici senza aver sostenuto percorsi formativi necessari ad affrontarli con competenza. Pur condividendo dunque l'impianto della circolare indicata, che pone al centro dell'azione educativa il Piano didattico personalizzato, e non la certificazione, nell'ottica della realizzazione dell'inclusività scolastica, ritiene che le risorse specifiche individuate per l'introduzione delle innovazioni siano esigue, essendo solo 2,7 milioni di euro. Occorre invece un piano di investimenti che consenta alle scuole di dotarsi di strumenti adeguati, di personale aggiornato e soprattutto di assicurare continuità didattica-educativa degli interventi di supporto. In conclusione, rileva che i bisogni educativi speciali (BES) sono identificati ancora con specifiche cliniche, mentre occorre l'ulteriore passaggio di guardare in un altro modo il funzionamento del bambino, come vuole l'ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, elaborata – nel 2001 – dall'Organizzazione mondiale della sanità. Precisa, in questo senso, che l'ICF descrive lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali – sociale, familiare, lavorativo – al fine di coglierne le difficoltà –, al di là della loro natura fisica, psichica o sensoriale – che nel contesto socio-culturale di riferimento si possono manifestare, per intervenire con reti di servizi significativi per ridurle.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-00269 Bossa: Sull'aggiudicazione di appalti per il consolidamento e il restauro nell'area archeologica di Pompei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Bossa chiede alcuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la selezione delle imprese nell'ambito delle procedure di gara relative agli interventi del Grande progetto Pompei.

Vorrei rassicurare l'onorevole Bossa sul fatto che, come ha già riferito il Ministro Bray nella seduta di *question time* del 31 luglio scorso, è stato istituito, presso la prefettura di Napoli, il Gruppo per la legalità che garantisce lo svolgimento di tutte le procedure di appalto nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità. E proprio tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Gruppo per la legalità che sono stati redatti i bandi di gara, finalizzati, appunto, a garantire il massimo della partecipazione delle imprese, la trasparenza nelle procedure ed a ridurre al massimo i margini della discrezionalità delle commissioni aggiudicatrici.

Il Gruppo, presieduto dal prefetto Fernando Guida, segue tutte le fasi del Grande Progetto Pompei, dalla progettazione al perfezionamento delle procedure di gara, e si occuperà da vicino anche della fase di realizzazione dei lavori, per la cui gestione il Segretariato generale del Ministero ha appositamente realizzato un si-

stema informativo che permetterà il monitoraggio non solo della manodopera impiegata, ma anche dei flussi finanziari e del circuito economico.

Riguardo alla preoccupazione espressa in merito ai ribassi eccessivi, vorrei sottolineare come essi rappresentino la norma per i pubblici appalti in un momento economicamente difficile come quello attuale. Le Commissioni di gara relative agli interventi sulla Casa dei Dioscuri, Casa del Criptoportico e Casa di Sirico di Pompei, hanno esaminato le offerte economiche pervenute, chiedendo, ai sensi degli articoli 86-88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), all'impresa risultata vincitrice adeguate giustificazioni. Le giustificazioni esposte dall'impresa sono state ulteriormente esaminate da un'apposita commissione tecnica che non ha rilevato nella documentazione presentata nessuna anomalia che impedisse l'affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda la qualità delle operazioni da svolgersi nei cantieri, si fa presente che essa sarà garantita dal controllo continuativo operato dal direttore dei lavori, coadiuvato da un direttore operativo archeologo.

ALLEGATO 2

5-00420 Malpezzi: Sulla piena integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare preme ribadire che l'attenzione agli alunni disabili e al pieno sviluppo delle loro potenzialità, sia in ambito scolastico che ai fini dell'inserimento nella vita attiva, costituisce una priorità assoluta di questo Ministero e del nostro sistema di istruzione e formazione, come testimonia il fatto che il nostro Paese da tempo occupa una posizione di avanguardia nell'Unione europea in materia di inclusione e sostegno.

Infatti negli ultimi quattro anni il numero dei docenti preposti all'integrazione e al sostegno è passato da 88.441 (anno scolastico 2007/2008) ad oltre 101.301 (anno scolastico 2012/2013), con un rapporto docenti/alunni nella realtà nazionale corrispondente a 1/1,99.

Nella regione Sicilia, nel corrente anno scolastico, a fronte di 21.019 alunni disabili sono stati istituiti 11.750 posti di sostegno, con un rapporto docenti/alunni pari a 1/1,78, vale a dire più favorevole rispetto alla media nazionale. Nel comune di Palermo sono presenti 2.722 alunni disabili e sono stati attivati 1.516 posti, con un rapporto docenti/alunni pari a 1,79, anche questo più favorevole alla media nazionale.

Com'è noto agli onorevoli interroganti, il riconoscimento dell'alunno disabile e l'assegnazione allo stesso dell'assistenza necessaria per la piena realizzazione del diritto allo studio e all'inclusione richiedono una procedura articolata e complessa alla cui realizzazione concorrono numerosi livelli istituzionali, soggetti e organismi, ciascuno con compiti ben definiti e tra loro complementari. Il numero

delle ore di sostegno previste per ogni alunno è pertanto il risultato degli accertamenti tecnici, delle valutazioni e delle determinazioni assunte in maniera coordinata da una pluralità di soggetti esperti, sulla base di un'approfondita analisi delle sue effettive difficoltà e di una valutazione delle modalità più idonee a superarle.

Né va trascurato che, in base alle norme vigenti, i docenti di sostegno non vengono assegnati al singolo alunno disabile, ma alla scuola nel suo complesso, che, dal canto suo, provvederà poi, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, ad organizzare e mettere a disposizione le risorse secondo le soluzioni organizzative, operative e didattiche più rispondenti alle relative esigenze.

Va comunque precisato che non sempre un maggior numero di ore di sostegno è garanzia di un'integrazione e di un apprendimento migliori. Infatti gli strumenti attraverso i quali si può realizzare un effettivo processo di recupero e di crescita degli alunni in difficoltà comprendono anche le metodologie educative e gli strumenti didattici adottati, il coordinamento progettuale, organizzativo ed operativo fra docente della classe e docente di sostegno.

Va infine rilevato che, in base alle discipline vigenti, le disabilità devono corrispondere a patologie dovute a « minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva ». Queste patologie vanno tenute distinte dalle situazioni di disagio connesse a fattori di natura socio-

ambientale, che richiedono rimedi di altro tipo.

Il Ministero si sta impegnando, fornendo indicazioni alle varie amministrazioni coinvolte, perché i diversi problemi siano affrontati con gli strumenti appropriati, nel rispetto delle norme.

Si allega, infine, nota con cui istituzione – diversa dalla nostra ma menzionata dagli odierni interroganti – ha rigettato la sopracitata mozione consigliare nel pieno ossequio dello spirito delle norme richiamate nel testo dell'interrogazione.

ALLEGATO 3

5-00481 Marzana: Sui bisogni educativi speciali (BES).

5-00683 Giordano: Sui bisogni educativi speciali (BES).

TESTO DELLA RISPOSTA

1. Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00481 e n. 5-00683, entrambe vertenti sul tema dell'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali.

Si ricorda brevemente che il nostro ordinamento normativo ha visto il passaggio dal concetto di « integrazione » a quello di « inclusione », laddove l'integrazione comporta la tutela del diritto a essere inseriti a pieno titolo in un contesto, quello scolastico appunto, mentre l'inclusione comporta la tutela del diritto a che tale contesto consenta il massimo sviluppo possibile delle proprie capacità, abilità e potenzialità. Da tale contesto scaturisce il principio della personalizzazione dell'apprendimento, già enunciato nella legge n. 53 del 2003, finalizzata ad aiutare l'alunno ad imparare secondo il proprio personale stile di apprendimento.

La direttiva del 27 dicembre 2012, recante Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà – espande ai BES i principi contenuti nelle leggi n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e n. 170 del 2010 (nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico); senza intaccare in alcun modo la quantità e la qualità delle specifiche provvidenze destinate agli alunni con disabilità certificate. Questa estensione è finalizzata a

garantire il diritto al successo formativo di ciascun alunno, in conformità agli articoli 3 e 34 della Costituzione.

La circolare n. 8 del 6 marzo 2013 detta indicazioni operative per la realizzazione di quanto disposto nella direttiva.

2. Ciò posto, con riferimento alle questioni rappresentate dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda la considerazione che i ritardi da parte delle ASL nell'aggiornamento delle certificazioni rischierebbero di tradursi in un aumento degli alunni per classe, si ricorda che la formazione delle classi e la determinazione degli organici sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e, per quanto riguarda specificamente il sostegno, la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno attivabili in organico di fatto a livello nazionale.

Per lo stesso motivo, non si ravvisa la necessità di prevedere una proroga per l'adeguamento e l'aggiornamento delle certificazioni riguardo all'handicap.

In merito al modello ICF (*International Classification of Functioning*) dell'OMS, si precisa che il Ministero già dal 2010 ha avuto cura di diffonderlo presso le scuole, tuttavia non quale modello diagnostico, bensì quale approccio focalizzato sul ruolo determinante dell'ambiente scolastico, rivolto all'analisi dei fattori contestuali, ai facilitatori e alle barriere che determinano

i risultati scolastici degli alunni con disabilità e oggi, alla luce della direttiva, di tutti gli alunni con BES.

Si rammenta inoltre che l'alunno con disabilità è preso in carico da parte dell'intero consiglio di classe, con la collaborazione del docente specializzato, secondo le leggi n. 517 del 1977 e n. 104 del 1992.

3. In ordine alla formazione del personale il Ministero, a livello di amministrazione sia centrale che periferica, sta attuando un percorso di accompagnamento, teso a promuovere specifiche azioni di formazione, informazione e supporto per aiutare le istituzioni scolastiche.

Per corrispondere alle esigenze formative e alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze di docenti e dirigenti, è stato sottoscritto un accordo quadro con le università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione, mediante il quale sono stati attivati complessivamente 70 *master* di I livello sui DSA (35 nella prima edizione e 35 nella seconda, in via di svolgimento nel corrente anno accademico) cui vanno ad aggiungersi 40 *master* di I livello su disabilità specifiche, tra le quali la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e il ritardo mentale, che rientrano proprio tra le problematiche relative ai BES. Grazie a detto accordo, l'offerta formativa è omogenea su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda i programmi, sia per quanto riguarda dislocazione e accessibilità dei corsi.

Complessivamente, la platea dei docenti formati o in formazione su tali tematiche raggiunge quasi le 11.000 unità. A questi vanno ad aggiungersi i docenti formati attraverso gli interventi organizzati dagli uffici scolastici regionali, le cui attività sono in fase di rilevazione.

Con la circolare n. 8 del 6 marzo scorso, si è previsto il potenziamento della rete dei centri territoriali di supporto (CTS) ai quali si affiancheranno i centri

per l'inclusione (CTI), già presenti in alcune regioni. I CTS e i CTI daranno concreto supporto alle scuole in termini operativi, organizzando, tra l'altro, azioni di formazione.

Infine, in autunno, sarà disponibile una piattaforma di formazione gratuita *on line* rivolta a tutto il personale della scuola. La piattaforma si articolerà in quattro sezioni: la prima destinata agli insegnanti per lo scambio di esperienze; la seconda alla raccolta di buone pratiche delle scuole; la terza che raccoglie le azioni di formazione promosse dagli uffici scolastici regionali; la quarta dedicata alle università (35 in tutta Italia) dove saranno pubblicate video lezioni dei maggiori esperti, italiani e non solo, materiale didattico e attività di ricerca.

4. Per gli aspetti concernenti l'organico, si precisa che attualmente la materia è regolata dall'articolo 19, comma 7, della legge n. 111 del 2011, che prevede il non superamento delle dotazioni fissate per l'anno scolastico 2011/2012.

Come è noto, il provvedimento di determinazione delle dotazioni organiche viene adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le evidenti ripercussioni sulla finanza pubblica. Nell'ambito delle interlocuzioni con il detto dicastero si cercherà di ottenere un ampliamento del numero dei posti da ripartire.

Quanto ai posti di sostegno, come già detto precedentemente, nessun limite è fissato preventivamente. Al fine di assicurare la continuità didattica per gli alunni particolarmente bisognosi di tutela, è allo studio una disposizione di legge che stabilizzi in ruolo altri 27.000 docenti, portando il totale dagli attuali 63.000 a 90.000 posti in organico di diritto, ai quali si sommano le eventuali ulteriori deroghe secondo le necessità segnalate.

Il totale dei docenti di sostegno in servizio nel corrente anno scolastico 2012/2013 ammonta a 101.301.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00876 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione dell'asse autostradale « transcollinare » nella regione Basilicata	111
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-00877 Zolezzi: Iniziative urgenti per utilizzare risorse già stanziare per infrastrutture strategiche per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere	112
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-00878 Manfredi: Sulle cause del tragico incidente avvenuto il 28 luglio 2013 sull'autostrada A-16 Napoli-Canosa	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-00879 Zan: Iniziative urgenti per escludere il transito delle grandi navi nella laguna di Venezia	113
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-00880 Matarrese: Iniziative urgenti per la realizzazione delle tratte autostradali A-12 Tor di Cenci e Cisterna-Valmontone	113
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	124

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare le modifiche apportate dal Senato al testo del decreto legge n. 69 del 2013, già approvato dalla Camera.

Relativamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala le nuove disposizioni di cui agli articoli 9, 13-*bis*, 18, 25, 25-*bis*, 26-*ter*, 30, 31, 41 e 41-*quater*.

Nel rinviare per l'analisi dettagliata delle suddette disposizioni alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che la modifica al comma 3-*bis* dell'articolo 9, relativo alle procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e con riguardo agli interventi del Piano nazionale per le città, prevede il coinvolgimento anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oltre al Ministro della coesione territoriale e al Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, nell'istituzione del tavolo tecnico per sostenere le autorità competenti nelle procedure amministrative per il finanziamento degli interventi del Piano nazionale per le città e nella stipula della convenzione volta a definire le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra comuni e autorità di gestione dei suddetti programmi, nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula degli accordi medesimi e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

La modifica all'articolo 13-*bis*, aggiungendo un periodo al comma 2, obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere prioritariamente a prodotti informatici *open source*, che non comportino oneri di spesa, nell'utilizzo di piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate.

I commi 8 e 8-*ter* dell'articolo 18, che recano disposizioni concernenti l'edilizia scolastica, sono stati modificati prevedendo, in primo luogo, che le risorse dell'INAIL, provenienti dagli investimenti immobiliari del piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 – fino a 100 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 – sono destinate a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzare anche con gli strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012. In secondo luogo si prevede che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operino in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che sono definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che il comma 8, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevedeva, invece, che le predette risorse fossero destinate agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, indicato dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012, demandato alla deliberazione del CIPE e non ancora adottato. La modifica approvata al Senato sembra, pertanto, volta, per un verso, ad ampliare e a rendere eventuale il ricorso alle misure previste dal comma 5 dell'articolo 53 – relativamente agli interventi da attuare nelle more della definizione di un Piano nazionale per l'edilizia scolastica (ivi inclusa anche l'adozione dal parte del CIPE di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) – al fine di realizzare un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici.

Aggiunge che all'articolo 18 è stato altresì soppresso il comma 9-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili », utilizzando gli stanziamenti del Fondo per

lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 nell'ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali.

All'articolo 25, la modifica al comma 11-*quater* è volta a inserire nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. La modifica si traduce di fatto in una novella alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, che va ad integrare quanto era già stato disposto nel comma 11-*quater* a proposito delle aviosuperfici.

L'articolo 25-*bis*, introdotto al Senato, prevede che la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita con il decreto-legge n. 201 del 2011, è fissata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile: si prevede a tal fine l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine del 31 dicembre 2013. In tal senso il comma 5-*bis* provvede infatti a novellare l'articolo 37, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede attualmente che la sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza individuarne l'ubicazione. Ricorda in proposito che con D.P.C.M. dell'11 maggio 2012 era stata già individuata come sede dell'Autorità dei trasporti la città di Roma. La designazione da parte del Presidente del Consiglio è avvenuta a seguito dell'esame delle candidature presentate dalle città di Roma, Bologna e Verona anche in base alla distribuzione sul territorio nazionale delle altre Autorità di regolazione di settore.

L'articolo 26-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, al comma 1 viene introdotto, in luogo della possibilità, l'obbligo di corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale, fino al 31 dicembre 2014, che deve essere previsto e pubbli-

cizzato nella gara di appalto. La norma approvata dalla Camera prevedeva, invece, la facoltà di anticipazione purché la stessa fosse già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. I commi 2 e 3, inseriti nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono specifici criteri per la compensazione dell'anticipazione del 10 per cento nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.

All'articolo 30, è stata introdotta la lettera *0a*) al comma 1 che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 l'articolo 2-*bis* rubricato disposizioni derogatorie in materia di limiti di distanza tra fabbricati. In particolare, il nuovo articolo 2-*bis* consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che, all'articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Sulla base di quanto disposto dalla norma in commento, le regioni e le province autonome possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario (anche se non esplicitamente menzionato, la norma dovrebbe riferirsi all'assetto complessivo e unitario del territorio) o di specifiche aree territoriali. La norma precisa che le regioni e le province autonome potranno esercitare i predetti poteri derogatori ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Al riguardo, fa presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, il sopra citato articolo 9 costituisce « principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze ». La norma introdotta sembrerebbe quindi finalizzata a consentire alle regioni e alle province autonome di dettare le predette disposizioni derogatorie

nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di specifiche aree territoriali richiamando, pertanto, i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte, principi che la Corte sembra strettamente collegare e ricavare, per un verso, dall'articolo 873 del Codice civile, che regola le distanze delle costruzioni su fondi finitimi, e, per l'altro dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (sentenza n. 232 del 2005), che fissa distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni piano volumetriche.

Al comma 1 dell'articolo 30 la lettera *f*), che inserisce l'articolo 23-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è stata modificata in più punti. Le modifiche riguardano il comma 4 del nuovo articolo 23-bis, che era stato modificato nel corso dell'esame alla Camera. Una prima modifica riguarda il termine, differito dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, entro cui i comuni devono individuare, con propria deliberazione, le aree, comprese all'interno delle zone omogenee *A*) di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata nelle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Viene inoltre inserito un periodo che prevede – in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini previsti dalla normativa vigente – che la succitata deliberazione venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, all'ultimo periodo del comma 4, viene eliminata la scadenza del 30 giugno 2014, oltrepassata la quale, in assenza della deliberazione comunale, non avrebbe trovato applicazione la SCIA per interventi

con modifica della sagoma. Al riguardo, osserva che l'attribuzione a un Commissario di nomina ministeriale del potere di adottare in via sostitutiva la delibera comunale deve essere valutata alla luce del riparto di competenze costituzionali in materia di governo del territorio.

Allo stesso articolo 30, il comma 3 è stato modificato nel senso di introdurre alcune condizioni per l'applicabilità della disposizione che prevede, salva diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge. Il successivo comma 4 estende tale disposizione anche alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro lo stesso termine. La modifica apportata dal Senato integra il citato comma 3, al fine di introdurre alcune condizioni per l'operatività della proroga. Viene infatti previsto che essa operi purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Il comma 3-bis proroga di 3 anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Il comma 5-*quater* dell'articolo 30, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 15 della legge n. 180 del 2011, il quale reca una disposizione di applicazione dell'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) in tema di subappalto. Il nuovo comma 5-*ter* sopprime le parole « con posa in opera », estendendo, in tal modo, la portata della

disposizione recata dall'articolo 15 della legge n. 180 del 2011 a tutti gli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture

Nel corso dell'esame al Senato è stato poi introdotto il comma 1-*bis* all'articolo 31, che reca specifiche disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In particolare, il nuovo comma prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese.

All'articolo 41, il comma 1, che ha novellato il comma 1 dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato riscritto al fine di apportare alcune precisazioni alla procedura contemplata per l'emungimento delle acque sotterranee. Viene, infatti, chiarito che la prevenzione si riferisce all'inquinamento delle acque. Inoltre viene eliminata la parte della disposizione relativa alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica. L'attività di bonifica viene richiamata, infatti, nel trattamento, laddove si fa riferimento alle procedure operative ed amministrative dettate dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nell'ambito della disciplina concernente la bonifica dei siti contaminati, per eliminare o isolare le fonti di contaminazione e non, come prevedeva il testo approvato dalla Camera in prima lettura, come attività residuale. L'utilizzo delle acque emunte nei cicli produttivi, nella nuova formulazione del comma, non è limitato al caso di « bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento », ma viene esteso a tutti i casi di emungimento e trattamento delle acque sotterranee.

Il comma 3, lettera *b*) dell'articolo 41 è stato poi modificato al fine di chiarire che le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto dettate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, come novellato dallo stesso comma 3, si applicano

fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disposizione e conformi alle norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione.

Il comma 6-*ter* dell'articolo 41 consente ai commissari ad acta – previsti dal precedente comma 6 per il superamento della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti in Campania – di promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, al fine di assicurare lo svolgimento di una serie di attività.

All'articolo 41-*bis*, recante disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, è stato introdotto il comma 6-*bis*, volto a precisare che la definizione di « materiali da scavo » dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale n. 161 del 2012, integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda, al riguardo, che nel testo della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (quella relativa ai rifiuti) non si fa mai riferimento al termine « materiali da scavo », ma sempre all'espressione « terre e rocce da scavo » mentre la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 definisce materiali da scavo « il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)».

L'articolo 41-*quater*, introdotto al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti. Lo stesso articolo disciplina le modalità per l'emanazione del decreto, prevedendo che essa avvenga, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Si prevede altresì l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, sulla base delle condizioni previste al comma 1, il Ministero dell'ambiente possa emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Ciò detto, preannunciando un orientamento favorevole al provvedimento, si riserva di formulare la proposta di parere favorevole al termine del dibattito che seguirà, in modo da valutare eventuali rilievi che in tale sede dovessero emergere.

Claudia MANNINO (M5S) chiede di sapere se, a giudizio del relatore, sussistono effettivi margini di intervento della Commissione per apportare modifiche al

testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del parlamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alla richiesta della deputata Mannino, fa presente che è ragionevole pensare che i margini di intervento della Commissione e della stessa Assemblea per apportare modifiche al provvedimento in esame siano praticamente inesistenti. Sollecita, quindi, i deputati della Commissione a presentare ordini del giorno in Assemblea per segnalare eventuali questioni rimaste irrisolte e per chiedere al Governo di assumere gli impegni conseguenti.

Alessandro BRATTI (PD), con riferimento all'articolo 5 del provvedimento, che non interessa direttamente profili di competenza della VIII Commissione, osserva che le modifiche introdotte al Senato sono da giudicarsi positivamente. Chiede, tuttavia, al Governo di fornire alla Commissione l'elenco dettagliato degli impianti di termovalorizzazione che beneficeranno degli incentivi previsti dal citato articolo 5 del decreto-legge. Quanto alle disposizioni contenute nell'articolo 41-*quater*, introdotto al Senato, ritiene che esse costituiscano l'ennesimo esempio di un modo sbagliato di legiferare che, anziché muoversi attraverso gli ordinari canali e strumenti previsti dal Codice ambientale (nel caso specifico, secondo le specifiche procedure previste per l'emanazione dei decreti ministeriali dichiarativi della cessazione della qualifica di rifiuto), procede in modo disorganico dando così adito a occasioni di contenzioso e di avvio di procedure d'infrazione da parte delle istituzioni europee.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno diretto a chiarire che le norme di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 18, le quali consentono ai sindaci e ai presidenti delle province interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di operare in qualità di commissari governativi con

poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, si applicano anche nei casi di commissariamento già in atto dei predetti organi territoriali.

Alberto ZOLEZZI (M5S) giudica molto negativamente il contenuto delle modifiche apportate al Senato al testo dell'articolo 41 del decreto-legge in esame, che rischiano di rendere nuovamente possibile, come già accaduto negli anni scorsi, lo smaltimento delle ecoballe presenti nel territorio della regione Campania attraverso il loro utilizzo come combustibile per gli inceneritori. Si tratta, a suo avviso, di una proposta che, in primo luogo, comporta rischi elevati sia sul piano della tutela ambientale che su quello della tutela della salute dei cittadini, dato che nessuno è in grado di garantire che le ecoballe campane non contengano sostanze tossiche e rifiuti pericolosi. In secondo luogo, ritiene che tale modalità di smaltimento rischia anche di tradursi in un inaccettabile spreco di risorse pubbliche, dal momento che, sotto il profilo tecnico, è oggi possibile porre in essere attività di recupero dei materiali contenuti nelle ecoballe molto più vantaggiose sotto il profilo finanziario, oltre che più rispettose dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Paolo VELLA (PdL), con riferimento alle modifiche introdotte al Senato all'articolo 30, comma 1, lettera *f*), del provvedimento, che inserisce l'articolo 23-*bis* nel Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), osserva che tali modifiche, e in particolare quelle relative alla previsione della nomina di un commissario *ad acta* di nomina ministeriale in caso di inerzia dell'ente locale e della regione, sono non solo opportune, ma anche rispettose delle competenze degli enti locali in materia urbanistica, giacché sono unicamente finalizzate a consentire l'individuazione delle aree nelle quali, sotto il profilo della tutela paesaggistica, sono consentiti interventi di demolizioni e ricostruzione di edifici con modifica della sagoma.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) denuncia la gravità delle disposizioni inserite al Senato con cui si consente di derogare alla legislazione statale in materia di limiti di distanza tra fabbricati e di rispetto degli *standard* urbanistici fissati dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Tino IANNUZZI (PD) giudica positivamente le modifiche apportate dal Senato al testo dell'articolo 30, comma 1, lettera *f*), del provvedimento, dal momento che esse obbligano ogni comune ad esprimersi chiaramente e ad individuare con atto formale le aree del proprio territorio nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Rileva, tuttavia, che la previsione di un commissario *ad acta* di nomina ministeriale in caso di inerzia dell'ente locale non sia coerente con il quadro costituzionale e ordinamentale complessivo e che, in tal senso, sarebbe senz'altro preferibile porre esclusivamente in capo all'ente regionale il relativo potere sostitutivo.

Antonio DECARO (PD) si dichiara d'accordo con quanto appena detto dal collega Iannuzzi sull'opportunità di conferire alla regione e non al Ministero delle infrastrutture il potere sostitutivo di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, in risposta alle osservazioni del deputato Bratti sull'opportunità di attivare gli strumenti ordinari previsti dal Codice dell'ambiente per la dichiarazione della cessazione della qualità di rifiuto di taluni materiali, fa presente che sono in avanzata fase di predisposizione i previsti decreti del Ministero dell'ambiente. Rassicura, inoltre, sul fatto che sia le disposizioni in materia di demolizione e ricostruzione degli edifici sia quelle che in determinati casi consentono di derogare alla normativa statale sulle distanze fra gli edifici, non inficiano assolutamente le competenze ur-

banistiche degli enti territoriali né riducono i livelli di tutela del paesaggio e di contrasto del fenomeno di abusivismo edilizio.

Ermete REALACCI, *presidente*, pur nella consapevolezza che la richiesta avanzata dal deputato Bratti in ordine alla conoscenza degli impianti di termovalorizzazione che beneficerebbero degli incentivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge in esame non rientra nelle dirette competenze del Ministero dell'ambiente, chiede al sottosegretario Cirillo se non intenda, comunque, farsi carico della citata richiesta.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, pur non avendo al momento a disposizione i dati richiesti dal deputato Bratti, assicura il presidente della Commissione che provvederà al più presto ad acquisirli presso il Ministero per lo sviluppo economico e a trasmetterli alla Commissione.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere favorevole dalla stessa formulata, evidenziando tra l'altro come la previsione della nomina di un commissario di nomina ministeriale per l'individuazione delle aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata nelle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, sia da considerare a tutela del paesaggio.

Cosimo LATRONICO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla

proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Andrea CAUSIN (SCPI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Scelta civica sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Alessandro ZAN (SEL) preannuncia il voto contrario del gruppo di Sinistra e libertà sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, anche in considerazione del giudizio fortemente negativo sul complesso delle norme contenute nel decreto-legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 11.35.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00876 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione dell'asse autostradale « transcollinare » nella regione Basilicata.

Cosimo LATRONICO (PdL) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo LATRONICO (PdL), replicando, prende atto dell'articolata risposta del Governo, riservandosi di approfondirne i contenuti. Sottolinea, tuttavia, l'assoluta necessità che il Governo ponga in essere tutte le azioni in suo potere affinché, nell'ambito di una complessiva azione di stimolo e di coordinamento di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, si giunga al più presto alla definizione di tutti gli adempimenti necessari per porre in essere un'opera infrastrutturale, come quella oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo, che è indispensabile alla crescita sociale ed economica della regione Basilicata.

5-00877 Zolezzi: Iniziative urgenti per utilizzare risorse già stanziare per infrastrutture strategiche per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Preannuncia, in ogni caso, nuove iniziative del gruppo M5S sulla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, anche al fine di verificare il puntuale rispetto degli impegni assunti dal Governo.

5-00878 Manfredi: Sulle cause del tragico incidente avvenuto il 28 luglio 2013 sull'autostrada A-16 Napoli-Canosa.

Massimiliano MANFREDI (PD) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo PAOLUCCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, ringrazia il sottosegretario Girlanda per una risposta che, tuttavia, a suo avviso, può essere considerata solo interlocutoria rispetto alle gravi e stringenti questioni poste dall'atto di sindacato ispettivo presentato dai deputati del Partito Democratico. Sotto questo profilo, anzi, ritiene che sia essenziale procedere al più presto ad un'audizione della società concessionaria della tratta autostradale in questione, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione necessari a far luce, fino in fondo, sulle cause del tragico incidente del 28 luglio scorso sull'autostrada A16 Napoli-Canosa.

Sottolinea, quindi, che, pur se la normativa non aveva previsto espressamente l'automatica sostituzione delle barriere realizzate prima dell'emanazione, nel 1992, della nuova disciplina in materia di sicurezza stradale, sarebbe grave se gli interventi in questo settore fossero stati considerati esclusivamente un costo e non un investimento in termini di ammodernamento e di messa in sicurezza dell'infrastruttura autostradale. Al tempo stesso, ritiene che, al di là del caso in questione, il dato generale secondo cui oltre il 70/80 per cento dei veicoli pesanti sottoposti a revisione risultano in condizioni «ottimali» deve far riflettere a fondo sulla reale efficacia dei controlli di revisione su tali mezzi. Conclude, quindi, da un lato, richiamando il Governo ad un impegno senza riserve e senza incertezze affinché sia possibile giungere in tempi rapidissimi a fare piena luce sulle cause e sulle responsabilità della strage del bus sulla A16 e per dare a tutti i cittadini italiani la più ampia assicurazione che episodi come quello in Irpinia non si ripetano mai più e, dall'altro, per confermare la propria ferma volontà di fare in modo che non si spengano i riflettori su questa tragedia, a

partire dal fatto che i familiari delle vittime non si sentano dimenticati né abbandonati dalle istituzioni.

5-00879 Zan: Iniziative urgenti per escludere il transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

Giulio MARCON (SEL), cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio MARCON (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che contiene utili elementi di informazione. Ritiene, tuttavia, che i tempi indicati dal Governo per l'emanazione definitiva del provvedimento diretto a escludere il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco non siano compatibili con l'urgenza e la necessità assolute di scongiurare ogni rischio di irreparabili danni al patrimonio naturalistico, storico e artistico rappresentato dalla laguna veneta e dalla città di Venezia. Conclude, quindi, esortando il Governo ad affidare al sindaco della città di Venezia e non ad altri soggetti i poteri e i compiti connessi alla salvaguardia, anche sotto il profilo che qui

interessa, dello straordinario patrimonio che Venezia rappresenta per l'Italia e per l'intera umanità.

5-00880 Matarrese: Iniziative urgenti per la realizzazione delle tratte autostradali A-12 Tor di Cenci e Cisterna-Valmontone.

Federico FAUTTILLI (SCpI) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Federico FAUTTILLI (SCpI) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, la quale risulta non esaustiva per la parte relativa alla realizzazione della tratta autostradale Cisterna-valmontone. Si riserva, per questo, di presentare nuovi atti di sindacato ispettivo, confidando sull'attenzione del Governo e sulla completezza della risposta che vorrà fornire al riguardo.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO 1

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248-B Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

ribadita con fermezza la contrarietà – già evidenziata nel parere reso l'11 luglio 2013 – al ricorso da parte del Governo a un provvedimento d'urgenza di contenuto eterogeneo che finisce per esaurire il ruolo di quelle Commissioni, come la Commissione Ambiente, che, pur significativamente interessate dalle disposizioni del provvedimento, non risultano assegnatarie in sede referente e vengono pertanto private della possibilità di esercitare le proprie prerogative nell'istruttoria sulle disposizioni di interesse;

sottolineata nuovamente la necessità di evitare nuovi e ulteriori decreti-legge di contenuto ampio ed eterogeneo;

rilevata quindi la necessità di adottare provvedimenti organici sia in materia di appalti e di programmazione infrastrutturale sia in materia di edilizia sia in materia di ambiente, consentendo così anche alla Commissione di esercitare le proprie prerogative istruttorie in tali ambiti materiali;

esaminata la modifica introdotta all'articolo 26-ter, laddove, in luogo della possibilità, è previsto, fino al 31 dicembre 2014, l'obbligo di corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 10

per cento dell'importo contrattuale, che deve essere previsto e pubblicizzato nella gara di appalto;

valutata la modifica al comma 1, lettera f), dell'articolo 30 che prevede, relativamente alla deliberazione dei comuni per l'individuazione delle aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto ministeriale 1444/1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata nelle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, l'attribuzione a un Commissario di nomina ministeriale del potere di adottare in via sostitutiva la delibera comunale in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini previsti dalla normativa vigente;

considerata l'opportunità di valutare l'attribuzione a un Commissario di nomina ministeriale del potere di adottare in via sostitutiva la delibera comunale sopra richiamata alla luce del riparto di competenze costituzionali in materia di governo del territorio;

esaminata la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 30 che proroga di 3 anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e di fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 1150/1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012;

ritenuto che la proroga soprarichiamata andrebbe rimessa alla valutazione discrezionale delle singole amministrazioni comunali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere la modifica di cui all'articolo 26-ter, tornando quindi a stabilire, come previsto nel testo approvato dalla Camera, la mera facoltà, fino al 31 dicembre 2014, di corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale, purché sia prevista e pubblicizzata nella gara di appalto;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità della modifica di cui al comma 1, lettera *f)*, dell'articolo 30 relativa all'attribuzione a un Commissario di nomina ministeriale del potere di adottare in via sostitutiva la delibera dei comuni per l'individuazione delle aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui

al decreto ministeriale 1444/1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata nelle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, qualora decorra inutilmente il termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini previsti dalla normativa vigente;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *0a)*, considerata la delicatezza e la rilevanza del tema anche sul piano costituzionale e quindi la necessità di affrontarlo in un contesto organico;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità della proroga di 3 anni – disposta al comma 3-bis dell'articolo 30 – del termine di validità, nonché dei termini di inizio e di fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 1150/1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

ALLEGATO 2

5-00876 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione dell'asse autostradale « transcollinare » nella regione Basilicata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Collegamento Mediano Murgia – Pollino, inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche (Legge Obiettivo n. 443 del 2001), ha uno sviluppo di circa km 160 e prevede un costo stimato di circa 1.500 milioni di euro.

L'Anas, nel 2008, ha predisposto, in base allo Studio di Fattibilità redatto dalla Regione Basilicata, il progetto preliminare dell'ammodernamento del collegamento stradale Gioia del Colle (A 14), Matera, Pisticci, Lauria (A3).

Nell'ambito di una pre-conferenza di servizi organizzata dalla Regione Basilicata nel dicembre 2006, l'Anas ha presentato un'ipotesi di intervento, riscontrando il parere favorevole di tutti gli Enti interessati, senza poter, tuttavia, avviare le procedure di Legge Obiettivo a causa del mancato finanziamento dell'intera opera.

Il collegamento Mediano Murgia – Pollino è stato, poi, inserito nel Piano Nazionale per il Sud, approvato dal CIPE con delibera 62 del 2011.

Poiché l'importo finanziabile, indicato in detta delibera, ammonta a 530 milioni di euro, il progetto approvato dall'Anas nel 2008 dovrà subire una rivisitazione complessiva.

Le modalità di attuazione, contenute nella Delibera CIPE n.62 del variano per ciascuno dei tratti in cui è stato suddivisa l'opera:

Tratto I, da Gioia del Colle a Matera.

L'intervento prevede l'adeguamento della statale 271, tra Gioia del Colle e Matera, alla classe CI del Decreto Ministeriale del 5/11/2001 e comprende due

tratti in variante, uno per la Circonvallazione di Santeramo in Colle (oggetto di altro appalto) e l'altro per la discesa del « Salotto ».

Per questo tratto è stato confermato l'importo dell'investimento previsto nel progetto preliminare dell'Anas (130 milioni di euro), ma con lo stanziamento di un milione di euro, utilizzabile per far proseguire la progettazione fino al livello di appalto. Il progetto preliminare approvato nel 2008 risulta, quindi, sostanzialmente confermato, a meno di aggiornamenti normativi e integrazioni allo studio di impatto ambientale.

Tratto II, collegamento tra Matera e la SS 407 « Basentana ».

L'intervento comprende un tratto tangenziale alla città di Matera, con innesto sulla SS 99 Matera – Altamura e sulla SS 655 Bradanica, nonché la discesa sulla SS 407 Basentana (Ferrandina) e il miglioramento della SS 407 fino a Pisticci. Per questa opera è stato previsto nella delibera CIPE 62 del 2011 un investimento pari a 300 milioni di euro, corrispondenti a circa un terzo dell'importo scaturente dal progetto preliminare Anas (900 milioni di euro) ma sono stati stanziati 2,5 milioni di euro, utilizzabili per la prosecuzione della progettazione fino al livello di appalto. Dovrà, pertanto, essere studiata una nuova ipotesi di intervento, per un investimento compatibile con quanto previsto nella citata delibera CIPE.

Per i Trattati I e II, la mancanza di adeguati finanziamenti impedisce la finalizzazione delle procedure approvative sul

progetto preliminare, che, per tale motivo, dovranno essere espletate con riferimento al livello progettuale definitivo per appalto. A tal fine l'Anas ha previsto, nel corso della attività progettuale, di attuare una fase interlocutoria con gli Enti interessati, per conseguire la condivisione di soluzioni e di scelte progettuali, necessaria per poter approfondire la progettazione fino al livello richiesto di appalto.

Tratto III, da Pisticci (SS 407) a Montalbano (SS 598) a Valsinni (SS 653).

Si prevede l'adeguamento della sede esistente costituita prevalentemente dalla ex SS 103.

Per questo tratto è stato indicato, nella delibera CIPE 62 del 2011, un investimento pari a 100 milioni di euro, corrispondenti a circa un terzo dell'importo scaturente dal progetto preliminare Anas (300 milioni di euro), e sono stati stanziati 55,1 milioni di euro, utilizzabili per realizzare un primo stralcio funzionale.

L'Anas ha predisposto un nuovo progetto preliminare, relativo ad un primo stralcio di importo congruente al finanziamento. L'intervento, necessario per eliminare il decadimento prestazionale di un tratto del valico presente lungo la ex SS 103 nel collegamento tra Pisticci e la SS 598 della Val d'Agri, prevede la realizzazione di un tratto in variante, con caratteristiche di strada tipo CI (decreto ministeriale 5 novembre 2001) lungo circa 3.0 km.

Tratto IV, da Valsinni a Lauria (A3).

Il collegamento si realizza tramite la SS 653 Sinnica, con caratteristiche funzionali e geometriche adeguate per servire l'itinerario.

Mi preme evidenziare che i finanziamenti assegnati, pari a 58,6 milioni di euro, a fronte di un'esigenza complessiva di 530 milioni di euro indicata nella suddetta delibera CIPE n.62 del 2011, sono, tuttavia, subordinati alla stipula degli atti – Contratti istituzionali di sviluppo – stabiliti dall'articolo 11 della medesima delibera.

Al riguardo devo informare che tale previsione originaria, relativa alla stipula dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), è stata modificata dalla delibera CIPE n.107 del 26 ottobre 2012 che ha limitato l'obbligatorietà dei CIS alle sole infrastrutture strategiche di rilievo nazionale prevedendo per tutte le altre lo strumento attuativo dell'Accordo di programma quadro.

Allo stato attuale, con riferimento all'impiego delle predette risorse, il Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica presso il Ministero dello sviluppo economico ha informato che è in corso di definizione un Accordo di programma quadro « rafforzato » che individui tempi certi per le progettazioni e per la cantierizzazione delle suddette opere. Infatti, la Regione, il MIT e l'ANAS, d'intesa con la Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale del citato Dipartimento, stanno completando l'istruttoria per addvenire alla sottoscrizione di tale Accordo.

ALLEGATO 3

5-00877 Zolezzi: Iniziative urgenti per utilizzare risorse già stanziare per infrastrutture strategiche per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Non possiamo non riconoscere allo strumento della Legge Obiettivo un ruolo di cambiamento della intera offerta infrastrutturale del Paese, sia nella fase programmatica, sia in quella progettuale, sia, infine, in quella realizzativa.

Ricordo che detta legge ha annullato la vecchia procedura della Conferenza di Servizi: per la Variante di Valico autostradale furono necessari anni, per l'asse ad Alta Velocità Firenze-Bologna 7 anni.

Tale Legge, invece, ha istituito lo strumento della Intesa Generale Quadro tra Stato e Regioni e ha trasferito al CIPE e non ad un Ministero o ad un organo controllato da un ministero, l'approvazione delle scelte, dei programmi, dei progetti.

La Legge Obiettivo, inoltre, attraverso lo strumento dell'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza, ha reso possibile un monitoraggio annuale, da parte del Governo, del CIPE, della Conferenza Stato Regioni, del Parlamento e della Corte dei conti, di tutte le opere previste nel Programma delle Infrastrutture Strategiche. Nel Paese non esiste nessun programma sottoposto ad un simile monitoraggio capillare.

In merito alla esplosione dei costi, segnalata dagli Interroganti, ritengo opportuno ricordare che la stima sul Programma iniziale pari a circa 125 miliardi di euro era relativa ad interventi progettuali di massima o, addirittura, di fattibilità progettuali. Oggi il valore dei progetti definitivi approvati dal CIPE è pari a circa 174 miliardi di euro. Ciò significa che del Programma di 125 miliardi di euro quello che è diventato riferimento progettuale capace di superare le varie fasi istruttorie è pari, in definitiva, solo a 174 miliardi di euro.

Per quanto riguarda poi il numero degli interventi va precisato che la cifra di 348 opere tiene conto dei lotti in cui sono nella maggior parte dei casi scomposti i singoli interventi: infatti il numero delle opere approvate dal CIPE ad oggi non supera le 130 unità.

Inoltre la medesima Legge ha chiarito, sin dall'inizio, attraverso l'Allegato Infrastrutture al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, che lo Stato non poteva più trasferire, come in passato, il 90 per cento delle risorse pubbliche per realizzare infrastrutture ma poteva garantirne solo per il 50 per cento.

Evidenzio che la Legge Obiettivo ha reso possibile la cantierizzazione, tra il 2002 e il 2012, di circa 74 miliardi di euro di investimenti: tra il 1985 e il 2001, prima della legge Obiettivo, erano state cantierati solo 7 miliardi di euro di investimenti.

Infine, la Legge Obiettivo è stato il primo provvedimento a livello comunitario che ha recepito, nella Programmazione nazionale, le decisioni assunte all'interno del Programma delle Reti TEN-T.

Per quanto riguarda le piccole e medie opere, non va dimenticato che il CIPE ha approvato un programma per il Mezzogiorno, per circa 736 milioni di euro, con copertura finanziaria, in una prima fase, pari a 436 milioni di euro. Attualmente sono in corso le gare e gli affidamenti delle relative opere.

Assicuro che il Governo continuerà a seguire con attenzione anche la tematica connessa alla realizzazione delle piccole e medie opere, che ritiene parimenti rilevanti per il rilancio dell'economia del Paese.

ALLEGATO 4

5-00878 Manfredi: Sulle cause del tragico incidente avvenuto il 28 luglio 2013 sull'autostrada A-16 Napoli-Canosa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al tragico incidente, avvenuto lo scorso 28 luglio sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, devo premettere che non è possibile al momento esprimersi sulle cause e le dinamiche dell'incidente in quanto sono tuttora in corso le relative indagini.

Allo stato, posso solo fornire alcuni dati tecnico-normativi relativi alle barriere di protezione del tratto autostradale in corrispondenza del sinistro.

Al riguardo, informo che la normativa relativa alle barriere di sicurezza stradali è caratterizzata da numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo.

Con il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992, che prevede l'utilizzo di barriere protettive progettate, sottoposte a test dal vero ed omologate, si stabilisce che i progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 Km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Lo stesso provvedimento fornisce anche le istruzioni tecniche necessarie per la progettazione.

Detto provvedimento, e così i successivi provvedimenti modificativi e integrativi, non impongono, tuttavia, la sostituzione delle barriere precedentemente installate, se non in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esi-

stenti, oppure nella costruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale; è stabilito, altresì, che i ripristini di danni localizzati potranno essere eseguiti con le tipologie preesistenti.

Orbene, in relazione a quanto accaduto sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, gestita in concessione, come è noto, da Autostrade per l'Italia S.p.A., la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, sentita al riguardo, ha fatto presente che le barriere laterali bordo ponte installate lungo il viadotto « Acqualonga » ubicato al km 32+700 della A16 Napoli-Canosa sono state realizzate e poste in opera durante i lavori di ripristino eseguiti in conseguenza dei danni provocati dal sisma del 1980. Gli interventi sono stati conclusi in data 1° settembre 1989.

In tale occasione, le preesistenti barriere laterali sono state sostituite con barriere laterali tipo *new jersey* in calcestruzzo della tipologia inserita al punto C.3.1 del catalogo generale del Ministero dei lavori pubblici approvato con voto n. 321 del 26 maggio 1998 dalla Commissione di Studio presso la V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Alla data della installazione, ovverosia, come detto, il 1989, non era ancora intervenuto il citato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992.

La predetta Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali ha altresì informato che Autostrade per l'Italia, in base ai propri programmi di intervento, sta provvedendo alla riqualifica delle bar-

riere di protezione dell'intera autostrada A16: nel tratto oggetto dell'incidente, antecedentemente allo stesso, aveva sostituito la barriera centrale spartitraffico.

La Concessionaria, peraltro, in base all'articolo 14 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) è tenuta, tra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Nel tratto in questione, contraddistinto da un andamento plano-altimetrico che risente delle caratteristiche di autostrada di montagna, è peraltro imposto il limite di velocità di 80 km/h.

Per quanto concerne, poi, il riferimento al sistema dei controlli dello stato di manutenzione e sicurezza degli autobus evidenzio che le procedure di revisione vengono condotte, in maniera accurata e secondo procedure ben definite, sulla base di norme armonizzate a livello comunitario, da ultimo la direttiva 2010/48/UE recepita con il decreto ministeriale 13 ottobre 2011. In particolare, l'operazione di revisione annuale alla quale sono soggetti gli autobus è effettuata presso apposite stazioni di controllo della Motorizzazione o presso sedi esterne appositamente attrezzate e approvate. Le relative prove sono condotte anche con l'ausilio di apparecchiature omologate dall'Amministrazione, secondo i criteri indicati in una nota che allego agli atti.

Inoltre, non va dimenticato che la tenuta in efficienza di un veicolo, non si esaurisce con l'effettuazione della revisione, ma si esercita nel successivo arco temporale, attraverso un'adeguata e continua manutenzione che tenga conto dell'uso del veicolo stesso (Km percorsi, tipo di strade, ecc.). L'articolo 79 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore e i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza.

Il viadotto oggetto dell'incidente è attualmente sotto sequestro per ordine della Magistratura, ai fini dell'espletamento delle indagini che la stessa ha in atto.

Assicuro comunque che il Governo adotterà tutte le misure necessarie che gli competono sia per far emergere eventuali responsabilità sia per evitare il ripetersi di simili incresciose sconvolgenti tragedie.

L'Allegato II alla direttiva 2010/48/UE indica gli elementi da controllare obbligatoriamente, che pertanto costituiscono i requisiti inderogabili di ispezione.

A norma di direttiva detta ispezione è effettuata attraverso prove strumentali e verifiche visive; è fatto espresso divieto di procedere con operazioni di smontaggio degli organi e dei dispositivi oggetto della valutazione stessa.

In relazione alle competenze, le revisioni degli autobus sono effettuate esclusivamente da un funzionario, laureato in ingegneria e appartenente ai ruoli della Amministrazione, presso le apposite stazioni di controllo degli Uffici Motorizzazione Civile ovvero presso sedi esterne appositamente attrezzate e approvate.

Le prove strumentali sono condotte con l'ausilio di apparecchiature necessariamente omologate dall'Amministrazione, che di seguito si elencano:

frenometro: con cui viene valutata l'efficienza frenante del veicolo;

banco prova organi di sterzo: utilizzato per la valutazione dell'integrità degli organi dello sterzo e dei collegamenti delle ruote al veicolo;

fonometro: utilizzato per la valutazione del livello di intensità sonora derivante dal terminale allo scarico del veicolo e dell'avvisatore acustico;

analizzatore/opacimetro: apparecchiatura necessaria per valutare l'entità delle emissioni allo scarico del veicolo in prova a seconda che trattasi di veicolo con motore a benzina ovvero con motore diesel;

centrafari: apparecchiatura per verificare il corretto allineamento dei corpi illuminanti e dell'intensità luminosa degli stessi.

Le prove visive hanno la finalità di verificare lo stato di integrità e di effi-

cienza degli organi dello sterzo, degli elementi di raccordo veicolo/ruote, dello stato di usura dei pneumatici, degli assi, ruote, sospensioni, organi di trasmissione eccetera. Detto esame visivo viene condotto in parte su fossa di ispezione o su ponte sollevatore.

Vengono eseguiti inoltre ulteriori ispezioni visive su elementi e dispositivi componenti il veicolo:

visibilità: vetri, specchietti, tergicristalli, eccetera;

luci, riflettori e circuito elettrico: fari, luci di posizione anteriori e posteriori, arresto, eccetera;

telaio ed elementi fissati al telaio: paraurti, serbatoi, silenziatori di scarico, carrozzeria, eccetera;

altri equipaggiamenti: cinture, estintore, triangolo, tachigrafo, eccetera.

Le prove sono omogenee per tutte le categorie di veicoli. Tuttavia, per quelli delle categorie M2 ed M3 – veicoli adibiti al trasporto di passeggeri – nel corso delle verifiche vengono controllati anche elementi accessori caratteristici di detti veicoli, quali porte di entrata e di uscita, indicazioni scritte, equipaggiamenti speciali e di segnalazione, uscite di emergenza, eccetera.

ALLEGATO 5

5-00879 Zan: Iniziative urgenti per escludere il transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione delle « Grandi Navi » entranti nel porto di Venezia è stata prontamente affrontata dal Governo non appena la questione è stata posta in tutti i suoi aspetti all'attenzione dell'Esecutivo.

Al riguardo, in linea con quanto già riferito nel corso di recenti sedute di sindacato ispettivo presso la Camera dei Deputati, informo che al fine di consentire un ampio ed esauriente dibattito con tutte le componenti interessate, è stato attivato, in data 14 giugno, un tavolo tecnico presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la partecipazione dello stesso Ministro, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché del presidente della regione Veneto, del sindaco della città di Venezia, del presidente dell'Autorità portuale e del rappresentante del Magistrato alle acque di Venezia.

Già nel corso del predetto incontro si è provveduto a delineare con decisione un percorso che tenesse debitamente conto della delicatezza e dell'urgenza di valutare la problematica nel rispetto dei vari interessi coinvolti, ad iniziare, naturalmente, da quelli della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino. Nel corso della predetta riunione è stata fissata una serie di punti tra i quali, in particolare:

eliminare il transito delle grandi navi lungo la rotta che percorre il Canale della Giudecca (al riguardo è già stata programmata una graduale eliminazione dei transiti di talune tipologie di navi);

garantire le condizioni di sicurezza lungo la sopracitata rotta che, nel frat-

tempo, sono assicurate dall'autorità marittima grazie anche all'opera dei servizi tecnico-nautici;

calendarizzare una nuova riunione per il 25 luglio per esaminare le proposte avanzate, al fine di pervenire, entro un termine ragionevolmente breve, alla piena applicazione del decreto interministeriale Passera-Clini del 2 marzo che vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca.

Mi preme evidenziare che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha ribadito l'assoluta garanzia della sicurezza della navigazione nelle more dell'individuazione dell'alternativa che sarà prescelta.

Nel corso del successivo incontro del 25 luglio sono state illustrate e passate in rassegna le varie proposte pervenute al MIT per l'individuazione di percorsi alternativi al passaggio nel Canale della Giudecca-Bacino San Marco.

In tale sede si è preso atto che, al momento, solo la proposta dell'Autorità portuale di Venezia, descritta in dettaglio più avanti, costituisce uno studio progettuale completo ed esaustivo, che affronta in maniera compiuta i vari aspetti rilevanti della questione. Le altre proposte, poste solo di recente all'attenzione delle Amministrazioni centrali, seppure sostanzialmente valide, richiedono necessariamente un'analisi più approfondita dei vari profili: sicurezza, gestione del traffico e relative interferenze con altre tipologie di traffico. Le proposte al momento sul tavolo sono così riassumibili:

1) proposta dell'Autorità portuale (alla quale anche la regione guarda con interesse): offrire un percorso alternativo ottimale alle navi da crociera facendole entrare in laguna da Malamocco con un breve tragitto sul canale dei Petroli (per non intasarlo e per non pregiudicare il traffico commerciale già presente in quell'area) e con una deviazione sul canale Contorta, che andrà dragato per accrescere i fondali, per raggiungere infine la stazione marittima. Al riguardo andrebbero naturalmente analizzati alcuni aspetti legati ai materiali di scavo, con particolare riferimento alla composizione dei fanghi, per realizzare correttamente gli interventi di ricostruzione morfologica della laguna nell'area interessata;

2) proposta del comune: attestare le grandi navi a Porto Marghera, abbandonando la rotta che attualmente le porta alla stazione marittima. Detta ipotesi, data come immediatamente realizzabile, potrebbe presentare alcune criticità connesse alla sosta in banchina di grandi navi passeggeri in un'area interessata dal transito e dalla sosta di unità navali che trasportano merci pericolose, oltre a dover essere valutata in termini di rispetto della normativa internazionale ed europea in materia di *security* portuale;

3) proposta cosiddetta « De Piccoli »: realizzazione di un nuovo *terminal* crocieristico a Punta Sabbioni. Questo studio presenterebbe criticità in relazione a *safety* e *security* portuale (restringimento della bocca di porto, trasferimento dei passeggeri, con impatto sulla navigazione lagunare e sul moto ondoso);

4) due ulteriori proposte, la prima, cosiddetta « Ipotesi Vianello », conosciuta solo tramite articoli di stampa e la se-

conda, denominata « Ipotesi Ing. Salmini », presentata di recente ed in buona sostanza simile alla precedente, sembrano presentare caratteristiche nautiche non idonee, oltretutto interferenze con l'area industriale e difficile compatibilità con la sicurezza e con gli impatti sul traffico commerciale;

5) proposta Zanetti (presentata solo in data 19 luglio) si riproporrebbe di mantenere l'accesso attuale delle grandi navi dalla bocca di Lido, ma deviandole con lo scavo di un canale retrostante rispetto a quello della Giudecca, che permetta, quindi, alle stesse di passare attraverso un canale parallelo, anziché compiere l'attuale percorso. L'ipotesi può presentare aspetti di interesse, ma necessita di opportuni approfondimenti dal punto di vista idrodinamico ed ambientale.

In esito alle valutazioni emerse nel corso della riunione è stato previsto un percorso ancora più puntuale e certo per addivenire all'applicazione del decreto Passera-Clini in tempi ragionevolmente brevi. In tal senso il tavolo ha deciso di demandare al Magistrato alle acque e all'Autorità portuale di Venezia il compito di effettuare una disamina tecnica più approfondita delle varie proposte relative a percorsi alternativi al transito in laguna di dette unità, disamina da completare improrogabilmente entro la metà del prossimo mese di settembre. Ad ottobre sarà poi convocato il cosiddetto « Comitato », in modo da coinvolgere tutta la realtà territoriale di Venezia e poter pervenire entro la fine di tale mese alle determinazioni definitive del Governo sulla soluzione che consentirà di estromettere le grandi navi da crociera dal bacino di San Marco alla luce degli anzidetti approfondimenti tecnici.

ALLEGATO 6

5-00880 Matarrese: Iniziative urgenti per la realizzazione delle tratte autostradali A-12 Tor di Cenci e Cisterna-Valmontone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, in relazione al fatto che il CIPE, con delibera n. 86 del 3 agosto 2012, ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo del tratto compreso fra la A12 Roma-Civitavecchia e Tor de' Cenci chiede quale sia lo stato di avanzamento del medesimo e quali iniziative si intendano adottare per velocizzare l'avvio dei cantieri.

Al riguardo devo evidenziare che il CIPE, all'atto di approvare con precedente delibera n. 88 del 2010 i progetti definitivi delle altre due tratte autostradali Roma (Tor de Cenci)-Latina Nord (Borgo Piave) e Cisterna-Valmontone, che compongono l'arteria in questione, nonché i progetti definitivi e preliminari delle relative opere connesse, aveva espressamente previsto una unica procedura di gara ad evidenza pubblica, volta all'aggiudicazione di una unica concessione di costruzione e gestione riguardante l'intera opera, con la precisazione che il relativo bando avrebbe potuto essere pubblicato solo dopo l'approvazione da parte dello stesso CIPE del progetto definitivo relativo al Collegamento A12-Roma (Tor de Cenci) e previa definizione di ogni forma di contenzioso in essere.

Per ciò che riguarda il contenzioso, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1225/2013 sono state respinte, per difetto di

interesse e per tardività del ricorso originario, le due impugnative proposte avverso la predetta delibera CIPE n. 88/2010 nonché avverso la delibera CIPE n. 55/2008. Pertanto tale situazione può considerarsi definita favorevolmente.

Invece, per quanto riguarda il predetto progetto definitivo Collegamento A12-Roma (Tor de Cenci) informo la Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione del 24 aprile 2013 ha ricusato il visto di legittimità e la conseguente registrazione della deliberazione approvativa del CIPE sopra richiamata del 3 agosto 2012.

Lo scorso 2 agosto, il CIPE ha approvato nuovamente il progetto definitivo del tratto compreso tra la A12 Roma-Civitavecchia e Tor de' Cenci, aggiornato ed istruito dai competenti uffici del MIT, sulla scorta dei rilievi della Corte dei conti che avevano impedito, come appena detto, la registrazione della precedente delibera.

Pertanto, posso assicurare che non appena la recente delibera CIPE verrà registrata, il soggetto aggiudicatore procederà a concludere la gara con l'inoltro delle lettere di invito e ad affidare la concessione, sì da consentire l'immediato avvio della progettazione esecutiva e dei cantieri.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione deve esprimere un parere alle Commissioni riunite I e V sul testo del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto « del fare ») come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica.

Avverte che, in relazione al dato che l'inizio dell'esame del decreto è già calendarizzato in Aula a partire dalle ore 14 odierne, la presente relazione si limiterà

alle disposizioni modificate o introdotte dal Senato di stretta competenza della X Commissione.

L'articolo 1, volto a potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato oggetto di modifica da parte del Senato limitatamente al comma 3 e al comma 4. È stato altresì inserito nel corso dell'esame in Senato, un nuovo comma 5-*ter*:

il comma 3 è stato soppresso nel corso dell'esame in Senato. In seguito a tale soppressione viene ripristinata la riserva del 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per gli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tale riserva era infatti oggetto di abrogazione nel testo approvato in prima lettura dalla Camera;

il comma 4, nel testo del decreto-legge n. 63 del 2013, non modificato in prima lettura dalla Camera, era volto ad abrogare l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che una quota pari all'80 per cento delle disponibilità

finanziarie del Fondo stesso sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa. In seguito alla modifica apportata dal Senato la disposizione citata non è più oggetto di abrogazione, ma è riformulata nel senso di limitare la quota di riserva dall'attuale 80 per cento al 50 cento;

il comma 5-ter, infine, introduce la possibilità che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla microimprenditorialità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, sia alimentata anche da contributi su base volontaria, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello stato.

All'articolo 2 che, come si ricorda, introduce un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per l'acquisto di beni strumentali d'impresa è stata apportata una modifica al comma 1, eliminando il riferimento all'acquisto ed estendendo la misura agevolativa anche agli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Senato all'articolo 3, che attribuisce 150 milioni di euro *una tantum* per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria, consistono nell'introduzione di un nuovo comma 4-bis. Il nuovo comma specifica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico – di cui al comma 4 del medesimo articolo 3 – cui è rimessa la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve prevedere che l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, non sia inferiore a 20 milioni di euro con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1

lettera a), dell'articolo 3 del DM 24 settembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. È inoltre specificato che nell'ambito del programma di sviluppo oggetto del contratto, i progetti di investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a dieci milioni di euro a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

All'articolo 4 del decreto che, come si ricorderà, riguarda misure in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, è stato introdotto il comma 7-bis che modifica la disciplina della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti sostituendo il parametro dei ricavi con quello dei volumi d'affari. Le percentuali di riduzione forfetaria del reddito e gli scaglioni di riferimento non sono modificati.

All'articolo 5, concernente misure per la riduzione del prezzo dell'energia elettrica ed estensione della c.d. *Robin Hood tax*, le modifiche apportate hanno interessato solo il comma 5, già oggetto di riformulazione nel corso dell'esame presso la Camera, con riferimento al regime di deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti, in merito alla modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6. La modifica del Senato è tesa a specificare che la platea dei termovalorizzatori destinatari della deroga è limitata a quelli in esercizio da non più di otto anni.

In riferimento all'articolo 7 segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 1-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame alla Camera, il quale attribuiva la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, istituito dal

decreto-legge n. 70 del 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 12-*bis* (già articolo 12-*ter* nel corso dell'esame alla Camera) esso è stato riformulato nel corso dell'esame al Senato, destinando una quota annua, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro (in luogo dei 150 milioni previsti nel testo dell'articolo come introdotto alla Camera), delle risorse stanziolate dal decreto-legge n. 35 del 2012 per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, in favore dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario negli ultimi due anni, al fine di consentire a tali enti di provvedere al pagamento dei debiti commerciali da essi maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti delle imprese.

Giudica degna di segnalazione (in quanto anche oggetto di parte della risoluzione recentemente approvata dalla X Commissione in riferimento alla relazione del Governo sulle liberalizzazioni) una modifica apportata dal Senato all'articolo 13-*bis*, che, aggiungendo un periodo al comma 2, obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere prioritariamente a prodotti informatici *open source*, che non comportino oneri di spesa, nell'utilizzo di piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate.

Pur non rientrando nelle specifiche competenze della Commissione, ritiene opportuno segnalare anche la modifica apportata dal Senato con l'introduzione del comma 5-*bis* dell'articolo 19 che prevede la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. La sospensione ha effetto anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Conseguentemente sono sospesi anche i provvedimenti amministrativi relativi al mancato pagamento dei canoni, anche con riferimento all'eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione le amministrazioni competenti dovranno tra-

smettere all'agente della riscossione i codici tributo interessati dalla sospensione.

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto, nell'articolo 30, il nuovo comma 5-*ter*. Con tale comma si interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 ove si chiamano le Regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali – stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Ritiene opportuno segnalare altresì, pur non rientrando nelle specifiche competenze della Commissione, la modificazione apportata nel corso dell'esame al Senato, con l'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 31, che ha recato specifiche disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In particolare, il nuovo comma prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese.

Un gruppo consistente di modifiche sono state apportate in relazione alle disposizioni concernenti l'EXPO di Milano 2015; le modifiche apportate dal Senato hanno introdotto il comma 1-*bis* dell'articolo 46 che assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare. Il Senato ha altresì modificato il comma 1-*quinquies*, il quale prevede che

le azioni indicate nel programma « *City Operations* » (finalizzato alla realizzazione dell'evento « Expo 2015 », approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano del 15 giugno 2013) finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano (fino all'80 per cento del gettito medesimo) e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, non sono sottoposte ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che reca misure di riduzione della spesa delle P.A. per studi e consulenze, per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per missioni, di formazione, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni) né sono contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del Comune di Milano. La modifica introdotta dal Senato è volta ad escludere tale ultima ipotesi, facendo pertanto rientrare le azioni e le relative spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno nei vincoli del Patto di stabilità interno. Resta confermata l'esclusione di tali spese dai limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Sulla medesima materia è stato poi introdotto l'articolo 46-ter, che prevede ulteriori interventi in favore dell'Esposizione universale di Milano del 2015, che riguardano il possibile coinvolgimento della Consip Spa, in qualità di centrale di committenza, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato da parte delle società *in house* degli enti locali soci di EXPO Spa, la revoca dei finanziamenti statali per opere il cui progetto definitivo non è stato approvato.

Richiama, infine, le modifiche apportate all'articolo 50 che novella l'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore, mentre rimane per il ver-

samento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata ripristinata la formulazione originaria del decreto ed è stata soppressa la disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva l'esclusione della responsabilità solidale con l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

Stefano ALLASIA (LNA) chiede preliminarmente se le modifiche apportate dal Senato siano tutte di carattere sostanziale; dichiara di condividere numerose disposizioni recate dal testo in esame, pur ritenendo che il Governo avrebbe potuto fare di più. Rilevata con rammarico l'esiguità dei tempi a disposizione della Camera per l'approvazione del disegno di legge di conversione, esprime apprezzamento per la decisione di esaminare in sede consultiva il testo approvato dal Senato.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea che le modifiche apportate dal Senato sono tutte di carattere sostanziale e migliorativo. Alla luce del parere approvato dalla Commissione in prima lettura nella seduta dello scorso 4 luglio, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel condividere che le modifiche approvate dal Senato sono generalmente migliorative del testo, esprime tuttavia un giudizio critico sull'introduzione del comma 5-*quiquies* all'articolo 46 il quale prevede che le azioni indicate nel programma « *City Operations* » finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano rientrino nei vincoli del Patto di stabilità interno. Lamenta che nel passaggio dalla Camera al Senato sono stati evidenziati problemi di copertura che la Ragioneria generale dello Stato non

aveva rilevato in corso di prima lettura. Ricorda che Expo 2015 rappresenta una straordinaria opportunità per il Paese e uno dei pochi strumenti anticiclici a disposizione in questo momento di profonda crisi economica.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), in merito ad Expo 2015, osserva che, oltre a riportare una quota parte delle spese all'interno del patto di stabilità, sono state previste anche risorse aggiuntive. Esprime perplessità sull'introduzione del comma 5-ter all'articolo 30 che consente a regioni ed enti locali la possibilità di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Per il resto ritiene che le modifiche apportate dal Senato siano state migliorative del testo e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

Mattia FANTINATI (M5S), richiamate le perplessità manifestate sul complesso del provvedimento nella seduta dello scorso 4 luglio, rileva con soddisfazione che il Senato ha recepito all'articolo 2 la proposta fortemente sollecitata dal M5S di incentivare *software*, *hardware* e commercio elettronico. Dichiara che il proprio gruppo condivide la semplificazione in materia di DURC, mentre è fortemente contrario alle spese crescenti di Expo 2015, come anche alle previsioni sui termovalorizzatori recate dall'articolo 5. Ritiene che il provvedimento in esame presenti misure complessivamente modeste e che si sarebbe potuto fare di più per il rilancio dell'economia del Paese. Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Edoardo NESI (SCpI), nel congratularsi con il relatore per la brillante e puntuale esposizione, si associa alle preoccupazioni del collega Peluffo in relazione alla modifica approvata dal Senato in riferimento ad Expo 2015. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere

articolata e tempestivamente formulata dal relatore. Giudica positivamente le modifiche apportate dal Senato sul Fondo di garanzia e sulla limitazione della platea dei termovalorizzatori beneficiari dell'incentivazione CIP6. Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Peluffo, manifesta come capogruppo, la disponibilità a sottoscrivere un ordine del giorno che solleciti il Governo a riconsiderare la materia in prossimi provvedimenti. Esprime apprezzamento per la scelta del Governo di confrontarsi ampiamente con le aule parlamentari, in momento politico difficile, su un provvedimento così articolato e complesso che ha visto la presentazione di migliaia di proposte emendative in entrambi i rami del Parlamento.

Stefano ALLASIA (LNA), associandosi alle perplessità manifestate da alcuni colleghi in merito alla diversa valutazione del Governo sulle coperture di specifici interventi effettuate da parte dei due rami del Parlamento, ritiene che non tutte le modifiche apportate dal Senato siano condivisibili. Lamenta altresì che troppo spesso il lavoro svolto dalla Camera viene vanificato nell'altro ramo del Parlamento. Dichiara quindi l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Luigi LACQUANITI (SEL), pur apprezzando le modifiche introdotte al Senato, in particolare, sul DURT e sull'*open source* nella pubblica amministrazione, manifesta un orientamento complessivamente contrario ai contenuti del provvedimento in esame. Riconosce al relatore Taranto grande disponibilità e coglie l'occasione di ringraziare il collega Benamati che, in qualità di relatore sul decreto-legge n. 63 del 2013 (Ecobonus), la medesima disponibilità ha dimostrato nei confronti delle proposte presentate da SEL. Sottolinea che il giudizio negativo è motivato soprattutto dalla scarsa attenzione alla materia del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco DA VILLA (M5S) si associa alle perplessità manifestate dal collega Allasia

in particolare sulle modalità di copertura finanziaria del provvedimento. Sottolinea che il testo in esame – in base alle dichiarazioni del sottosegretario Pier Paolo Baretta – crea non pochi problemi alla maggioranza e alle sue componenti interne. Lamenta altresì che la Camera non avrà alcuna possibilità di intervenire su un testo fortemente modificato nell'altro ramo del Parlamento. Dichiarando voto contrario sulla proposta di parere.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, concordando con le osservazioni del collega Peluffo, propone di integrare la proposta di parere aggiungendo alla fine della lettera f) delle premesse la seguente frase: « si segnala peraltro che la suddetta introduzione è purtroppo accompagnata dalla modifica recata dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 46 che ha soppresso la precedente previsione dell'esclusione delle spese finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno della città di Milano dal rispetto del patto di stabilità interno ».

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Abrignani in materia di esercizi commerciali, osserva che si tratta dell'esplicitazione di un principio già contenuto all'ar-

ticolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che l'apertura di nuovi esercizi commerciali sia sempre libera fatti salvi i motivi imperativi di interesse generale, tra i quali rientra la tutela dell'ambiente urbano. La modifica introdotta al Senato, a suo avviso, meglio chiarisce il principio e riconduce ad un quadro di programmazione il sistema commerciale che è condizione per sostenere il modello di pluralismo distributivo e per evitare la compresenza di piccole, medie e grandi superfici di vendita che rappresenta un tratto distintivo del nostro Paese.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ringrazia il relatore per le precisazioni sugli esercizi commerciali, ma esprime preoccupazione in merito ai tempi di risposta degli amministratori locali per le richieste di apertura di esercizi commerciali

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo modificato dal Senato della Repubblica;

richiamati i contenuti del parere rafforzato sul suddetto decreto rilasciato il 4 luglio u.s. e ribadito che le misure recate dal provvedimento risultano, nel loro complesso, utili al rafforzamento del potenziale produttivo del Paese e coerenti tanto con le raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea, quanto con gli impegni richiesti al Governo dalla Camera con la mozione 6-00018 del 25 giugno u.s.;

sottolineato che il rafforzamento del potenziale produttivo del Paese appare ancora più necessario ed urgente alla luce dell'aggiornamento dei principali indicatori macroeconomici, che, per il secondo trimestre del corrente anno, registrano, in Italia, l'ottava riduzione trimestrale consecutiva del prodotto interno lordo, lasciando tuttavia intravedere, in termini anticipatori, la possibilità dell'avvio di un processo di inversione del ciclo a partire dall'ultimo trimestre dell'anno;

esaminate le modifiche apportate alle misure recate dal decreto nel corso dell'esame da parte del Senato e, in particolare, positivamente valutate le modifiche intervenute relativamente:

a) all'articolo 1, recante disposizioni concernenti il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in ragione dell'intervenuto ripristino della quota di riserva del 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo in favore delle operazioni di controgaranzia proposte dai consorzi fidi, nonché in ragione del mantenimento di una quota di riserva delle complessive disponibilità finanziarie del Fondo medesimo, sia pur ridotta dall'80 al 50 per cento, per interventi non superiori a 500 mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa;

b) all'articolo 2, recante misure per il sostegno degli investimenti, in ragione dell'intervenuta estensione delle tipologie di operazioni ammissibili anche ad investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

c) all'articolo 5, comma 5, con la specifica che la platea dei termovalorizzatori destinatari della deroga in materia di determinazione del valore del costo evitato di combustibile è limitata a quelli in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) all'articolo 30, con l'introduzione del comma 5-ter, che interviene sull'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, stabilendo per Regioni ed enti locali la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli eser-

cizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali;

e) all'articolo 31, con l'introduzione del comma 1-*bis*, che dispone l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese;

f) all'introduzione dell'articolo 46-ter, concernente ulteriori interventi in favore di Expo 2015, con cui si dispongono il possibile coinvolgimento di Consip Spa in qualità di centrale di committenza, la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato da parte delle società in house degli enti locali soci di Expo Spa, nonché procedure di revoca dei finanziamenti statali per opere connesse all'evento,

il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

g) all'articolo 50, recante modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti, con la soppressione della disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva l'esclusione dalla responsabilità solidale mediante l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore ed attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo modificato dal Senato della Repubblica;

richiamati i contenuti del parere rafforzato sul suddetto decreto rilasciato il 4 luglio u.s. e ribadito che le misure recate dal provvedimento risultano, nel loro complesso, utili al rafforzamento del potenziale produttivo del Paese e coerenti tanto con le raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea, quanto con gli impegni richiesti al Governo dalla Camera con la mozione 6-00018 del 25 giugno u.s.;

sottolineato che il rafforzamento del potenziale produttivo del Paese appare ancora più necessario ed urgente alla luce dell'aggiornamento dei principali indicatori macroeconomici, che, per il secondo trimestre del corrente anno, registrano, in Italia, l'ottava riduzione trimestrale consecutiva del prodotto interno lordo, lasciando tuttavia intravedere, in termini anticipatori, la possibilità dell'avvio di un processo di inversione del ciclo a partire dall'ultimo trimestre dell'anno;

esaminate le modifiche apportate alle misure recate dal decreto nel corso dell'esame da parte del Senato e, in particolare, positivamente valutate le modifiche intervenute relativamente:

a) all'articolo 1, recante disposizioni concernenti il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in ragione

dell'intervenuto ripristino della quota di riserva del 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo in favore delle operazioni di controgaranzia proposte dai consorzi fidi, nonché in ragione del mantenimento di una quota di riserva delle complessive disponibilità finanziarie del Fondo medesimo, sia pur ridotta dall'80 al 50 per cento, per interventi non superiori a 500 mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa;

b) all'articolo 2, recante misure per il sostegno degli investimenti, in ragione dell'intervenuta estensione delle tipologie di operazioni ammissibili anche ad investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

c) all'articolo 5, comma 5, con la specifica che la platea dei termovalorizzatori destinatari della deroga in materia di determinazione del valore del costo evitato di combustibile e' limitata a quelli in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) all'articolo 30, con l'introduzione del comma 5-ter, che interviene sull'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, stabilendo per Regioni ed enti locali la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali;

e) all'articolo 31, con l'introduzione del comma 1-bis, che dispone l'esenzione

dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese;

f) all'introduzione dell'articolo 46-ter, concernente ulteriori interventi in favore di Expo 2015, con cui si dispongono il possibile coinvolgimento di Consip Spa in qualità di centrale di committenza, la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato da parte delle società in house degli enti locali soci di Expo s.p.a., nonché procedure di revoca dei finanziamenti statali per opere connesse all'evento, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si segnala peraltro che la suddetta introduzione è purtroppo accompagnata dalla modifica recata dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 46 che ha sop-

presso la precedente previsione dell'esclusione delle spese finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno della città di Milano dal rispetto del patto di stabilità interno;

g) all'articolo 50, recante modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti, con la soppressione della disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva l'esclusione dalla responsabilità solidale mediante l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore ed attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	135
Decreto-legge 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Sull'ordine dei lavori	139

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sui lavori della Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte preliminarmente che, in ragione dell'andamento dei lavori parlamentari della giornata odierna, la seduta delle Commissioni riunite VII e XI, già prevista per le ore 14 di oggi, sarà posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Renata POLVERINI, *presidente*, intende, altresì, ringraziare tutta la Commissione per l'impegno profuso in questi ultimi giorni in occasione dell'esame del decreto-legge su occupazione e mercato del lavoro, ringraziamento che desidera che risulti esteso, in via formale, anche agli uffici, che hanno offerto, a suo giudizio, un contributo fondamentale al buon andamento dei lavori parlamentari. Os-

serva, quindi, che il provvedimento approvato ieri dalla Camera, seppur non risolutivo rispetto al complesso delle problematiche occupazionali del Paese, rappresenta comunque un primo, importante, segnale a sostegno dei lavoratori. Fa notare che è stato portato a compimento un percorso che, soprattutto in queste ultime convulse ore di discussione, ha messo seriamente alla prova il senso di responsabilità di tutti, richiedendo una gestione equilibrata e salda nei momenti di maggiore tensione politica, durante i quali si sono registrati anche toni aspri di discussione. Desidera, pertanto, scusarsi con i componenti della Commissione se, svolgendo le delicate funzioni di presidenza, durante taluni di questi frangenti ha talvolta fatto ricorso anche a metodi piuttosto bruschi, che tuttavia sono dipesi, a suo avviso, unicamente dall'esigenza di assumere in breve tempo decisioni problematiche e rilevanti, peraltro in momenti che giungevano alla fine di un'intera giornata di lavoro in Commissione e in Assemblea.

Soffermandosi, infine, sulle modalità di svolgimento dei lavori dell'ultima settimana, che sono state caratterizzate da una ristrettezza di tempi che ha reso impossibile qualsiasi modifica rispetto al testo

del decreto-legge trasmesso dal Senato, si augura che questa sia l'ultima volta che la Camera viene estromessa, di fatto, dal processo decisionale, riducendosi a mero organo ratificatore di testi « blindati » rispetto alla lettura effettuata dall'altro ramo del Parlamento. Rilevato come i gruppi di maggioranza, in questa occasione, abbiano assicurato un iter accelerato solo per senso di responsabilità, nella prospettiva di agevolare l'entrata in vigore di un provvedimento molto delicato, rivendica per il futuro un maggior rispetto del diritto di tutti i parlamentari di incidere sui testi normativi e, più in generale, l'esigenza di tutelare in pieno il ruolo del Parlamento.

Decreto-legge 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza, alle Commissioni riunite I e V, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, facendo presente come tale provvedimento, giunto alla terza lettura della Camera (che già in prima lettura aveva inciso profondamente sul testo del decreto-legge), sia stato sottoposto, presso il Senato, ad ulteriori modifiche, al termine di un iter convulso e articolato. Rileva, quindi, che, secondo quanto previsto dal Regolamento, in questo ulteriore passaggio parlamentare l'attenzione della Commissione dovrà concentrarsi esclusivamente sulle norme modificate dal Senato, con l'obiettivo di garantire una sollecita conversione di un provvedimento importante in chiave di un rilancio dell'economia del Paese.

Ricorda, anzitutto, che la XI Commissione si è già ampiamente espressa in sede consultiva sul provvedimento, per le parti di competenza, nel corso dell'esame in prima lettura, con l'approvazione di un articolato parere favorevole (recante condizioni e osservazioni quasi integralmente recepite nel testo definitivo approvato dall'Assemblea), che ha contribuito a un sostanziale miglioramento dell'efficacia delle disposizioni in materia di lavoro.

Soffermandosi, quindi, sulle parti modificate dal Senato di più diretto interesse della Commissione, fa notare che le novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento riguardano, innanzitutto, ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva: è stata, infatti, prevista l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese, ed è stato disposto che l'obbligo del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione sia svolto prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva. Fa notare che è stata poi prevista, in materia di verifica periodica delle attrezzature, una modifica della procedura nel caso in cui l'INAIL non effettui la prima verifica di conformità entro il termine stabilito, nonché l'obbligo di verifica da parte dell'INAIL sull'efficienza delle attrezzature entro 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura, incidendo anche sull'ambito di applicazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio dei soggetti privati abilitati alle verifiche.

Ritiene significativa, poi, la nuova previsione sul costo del personale negli appalti pubblici, che deve essere valutato anche considerando le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello: si dà, in questo modo, ulteriore seguito a una previsione introdotta nel testo in prima lettura, su indicazione della XI Commissione, tesa a salvaguardare il livello di tutele dei lavoratori nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti. Da ultimo, osserva che il testo tra-

smesso dal Senato reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di contratti di lavoro a termine.

Rileva, peraltro, con estremo rammarico che il Senato non è intervenuto sull'articolo 58 del decreto, relativo ai servizi esternalizzati nelle scuole, che rischia di creare notevoli disagi a tutto il personale interessato, soprattutto con riferimento ai servizi di pulizia. Si augura, pertanto, che un intervento in materia possa essere disposto quanto prima, con future iniziative del Governo.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e considerato che si tratta di portare a compimento un lungo ed articolato iter di esame parlamentare, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) intende anzitutto stigmatizzare il meccanismo di rilevazione delle presenze in Commissione, che giudica mortificante per i deputati, soprattutto laddove la mera dimenticanza di una tessera personale impedisce ai parlamentari di attestare la propria presenza alle sedute, sebbene tali deputati siano fisicamente presenti nell'aula della Commissione.

Nell'associarsi ai ringraziamenti espressi in precedenza dalla presidenza, si sofferma, quindi, sulle modalità di lavoro della Commissione stessa, reputando inaccettabile che un ramo del Parlamento sia di fatto escluso dal processo decisionale, mentre il Senato può consentirsi, anche in una fase concitata come quella attuale, di apportare ulteriori modifiche ai testi approvati dalla Camera: auspica, dunque, che quanto avvenuto con l'esame del decreto-legge su occupazione e mercato del lavoro, che è stato sostanzialmente sottratto a qualsiasi possibilità di modifica, non si ripeta in futuro.

Titti DI SALVO (SEL), nell'associarsi ai ringraziamenti espressi dalla presidenza all'inizio della corrente seduta, auspica che l'attività legislativa da questo momento in poi sia contrassegnata da modalità tali che consentano di mettere tutti i parlamentari nelle condizioni di incidere sui testi. Rilevato con rammarico che ciò non è stato possibile in sede di esame del decreto-legge su lavoro e occupazione, si augura che per il futuro sia possibile, anche attraverso contatti preliminari con l'altro ramo del Parlamento, avviare percorsi normativi più rispettosi delle prerogative di una delle due Camere. Intende poi rivolgere un ringraziamento particolare alla presidente Polverini, per avere oggi interpretato correttamente il proprio ruolo, con un discorso di salvaguardia delle prerogative di ciascun parlamentare: al riguardo, ritiene che sia un compito preciso della maggioranza anche quello di assicurare il rispetto dei diritti delle opposizioni, secondo una logica democratica di confronto e di garanzia reciproca.

Passando, quindi, al merito del provvedimento in esame, constata che le modifiche apportate al testo dal Senato, poco significative e persino peggiorative in alcune parti (laddove si introducono, ad esempio, complicazioni procedurali in tema di elaborazione del DURC), non sono in grado di far cambiare l'orientamento di contrarietà al provvedimento, già manifestato dal suo gruppo nella precedente lettura alla Camera. Preannuncia, pertanto, un voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Walter RIZZETTO (M5S), associandosi ai ringraziamenti rivolti dalla presidenza all'inizio della corrente seduta, auspica che si possa creare un clima di più proficua collaborazione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista pausa estiva. Entrando, poi, nel merito del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD), dopo essersi associata ai ringraziamenti espressi dai

deputati già intervenuti, si sofferma sul metodo che ha caratterizzato i lavori parlamentari in questi ultimi tempi, rilevando l'anomalia di percorsi legislativi che, in un ramo del Parlamento, escludono sia la maggioranza sia l'opposizione dal processo decisionale. Auspica che in futuro si possa valorizzare maggiormente il contributo di ciascun parlamentare, soprattutto in materie delicate come quelle del lavoro, che richiedono una visione comune e una sostanziale unità d'intenti, come quella registrata in più occasioni nell'ambito della Commissione. Osservato, in ogni caso, come talune delle questioni poste in evidenza, sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, in sede di discussione del decreto-legge n. 76 del 2013, abbiano comunque potuto trovare accoglimento nell'ambito della fase dell'esame degli ordini del giorno in Assemblea, sottolinea che nella lettura parlamentare della Camera è prevalsa l'esigenza di agevolare l'entrata in vigore di un intervento importante, che rappresenta il primo passo di un percorso di rilancio dell'occupazione e dello sviluppo del Paese.

Quanto al provvedimento in esame, infine, rileva che anche in questo caso vi è l'esigenza di contribuire all'approvazione di un provvedimento significativo, nonostante talune questioni, che erano ritenute prioritarie dal suo gruppo, non siano state recepite nel testo approvato al Senato.

Teresa BELLANOVA (PD), associandosi ai ringraziamenti già espressi nel corso della seduta, intende manifestare il proprio forte disappunto per l'assenza del Governo in occasione dell'esame di un provvedimento particolarmente delicato, sul quale dichiara che voterà a favore solo per disciplina di gruppo, atteso che permangono nel testo taluni elementi di estrema criticità. Si riferisce, in particolare, all'articolo 58 del decreto-legge, relativo ai servizi esternalizzati nelle scuole (e, in particolare, ai servizi di pulizia svolti, soprattutto nel Mezzogiorno, da LSU e altre categorie svantaggiate), che rischia di creare problemi a tutto il personale interessato. Ricordato che su tale

problematica il Governo, nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera e anche nella fase di discussione al Senato, ha accolto ordini del giorno che lo impegnano ad assumere iniziative al riguardo, fa notare che la presenza di un rappresentante dell'Esecutivo sarebbe stato un segnale importante, quantomeno per chiarire se vi sia l'intenzione di affrontare e risolvere seriamente la problematica. Osserva che appare urgente salvaguardare i livelli retributivi di questi lavoratori (circa 21.000 unità, che vivono già in una situazione di precarietà e rischiano di vedersi significativamente decurtato lo stipendio), sottolineando come negli ultimi anni siano già stati decisi altri ingenti tagli ai danni di questo settore. Dichiarato che sarà sua cura far pervenire al Governo tale esigenza, affinché assuma una posizione chiara sulla vicenda, formula l'auspicio che l'Esecutivo possa rispettare quanto prima gli impegni assunti in sede parlamentare, a tutela della posizione dei lavoratori coinvolti, il cui operato appare fondamentale ai fini dell'erogazione dei servizi scolastici.

Antimo CESARO (SCpI), dopo essersi associato ai ringraziamenti già espressi dai deputati intervenuti e dopo aver ringraziato la presidente Polverini per l'importante ruolo svolto in questi giorni nella conduzione dei lavori della Commissione, si ricollega a talune considerazioni svolte sulle modalità di esame dei provvedimenti presso i due rami del Parlamento, riconoscendo che nell'ultimo mese non è stato sempre possibile alla Camera, anche a causa di un sovrapporsi di iniziative legislative che ha imposto un iter accelerato ai lavori, un esame esauriente di tutte le questioni in gioco: ritiene che ciò abbia rappresentato un limite, soprattutto in quei casi in cui le proposte dell'opposizione apparivano degne di maggiore attenzione da parte della maggioranza. Reputando, infatti, che il grado di democraticità di uno Stato si misuri anche dalla capacità di dare voce al dissenso, auspica che nei prossimi mesi sia possibile un cambiamento di rotta nel metodo di lavoro

parlamentare, al fine di mettere tutti i deputati nella condizioni di svolgere correttamente il proprio ruolo.

Quanto al provvedimento in esame, condividendo pienamente le preoccupazioni legate alle sorti dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia nelle scuole, su cui auspica una sollecita iniziativa del Governo, preannuncia comunque il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, ritenendo importante dare seguito a un intervento che appare teso a un effettivo rilancio dell'economia.

Luisella ALBANELLA (PD), nell'associarsi ai ringraziamenti e alle considerazioni svolte sul tema dei rapporti tra Camera e Senato in ordine all'esame dei provvedimenti, si sofferma su talune criticità del testo in esame, che riguardano gli interventi ai danni del personale addetto ai servizi di pulizia nella scuole, recati all'articolo 58, condividendo le preoccupazioni manifestate sul punto dai deputati in precedenza intervenuti. Fa notare che il personale in questione vive da anni una situazione di evidente precarietà, a causa di una politica di tagli che ne ha compromesso la posizione sia in termini di orario svolto sia in termini di retribuzione. Rilevato che tale situazione di sofferenza del personale è stata più volte sottolineata dalle stesse organizzazioni sindacali, auspica che il Governo possa intervenire al più presto con iniziative concrete, per evitare che una scelta normativa sbagliata produca insanabili ricadute sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Renata POLVERINI, *presidente*, intende fare presente alla Commissione che risulterebbe essere stato definitivamente ap-

provato dal Consiglio dei ministri, nella riunione di oggi, il regolamento che proroga il blocco della contrattazione nel pubblico impiego e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, segnalando come, da notizie informali che erano circolate nella giornata di ieri, tale provvedimento sarebbe stato portato all'esame dello stesso Consiglio dei ministri nell'identico testo presentato alle Camere, ignorando totalmente il parere espresso dalle Commissioni riunite I e XI, che avevano subordinato il proprio orientamento favorevole sul testo all'accoglimento di determinate richieste di modifica.

Al riguardo, informa che il provvedimento approvato oggi sembrerebbe, al contrario, avere recepito in via sostanziale le indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari, che vanno nella direzione di una rapida riapertura della contrattazione, quantomeno per la parte normativa della stessa, nonché di un impegno amministrativo a verificare l'adozione di possibili soluzioni ai principali problemi applicativi causati dalla proroga del blocco degli automatismi. Fa notare che l'esito di tale vicenda potrebbe in parte essere riconducibile anche all'iniziativa assunta ieri da diversi gruppi, che si sono attivati con solerzia per mettere in guardia il Governo dall'adozione di misure che avrebbero violato precise intese raggiunte in sede parlamentare: a queste iniziative dei gruppi, peraltro, lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione ha risposto con messaggi distensivi, che non possono che essere valutati in termini positivi. Nel riservarsi, quindi, di verificare con attenzione il contenuto di tale provvedimento, una volta che esso sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, auspica che gli elementi di conoscenza acquisiti in via informale corrispondano al vero e che l'intervento del Governo vada realmente nella direzione auspicata dalle Commissioni parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

140

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge di conversione in titolo, che hanno subito modifiche nel corso dell'*iter* al Senato.

Ricorda altresì che l'inizio dell'esame in Assemblea del predetto provvedimento è previsto per la giornata odierna, a partire dalle ore 14.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Gelli, per lo svolgimento della relazione introduttiva, al quale seguirà il dibattito.

Federico GELLI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che le modifiche apportate alle disposizioni afferenti alle competenze della XII Commissione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono da ritenersi, complessivamente, migliorative, essendo state in alcuni casi recepite le condizioni e le osservazioni che la stessa Commissione affari sociali aveva formulato nel parere espresso in fase di esame in prima lettura del decreto-legge. Analoga valutazione esprime per quanto riguarda gli articoli completamente innovativi che sono stati inseriti nel testo del provvedimento.

Entrando nel merito del contenuto, segnala, in primo luogo, l'articolo 17 che, a fronte di situazioni regionali molto diverse, stabilisce termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale, introducendo alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Ricorda come tale norma sia già stata modificata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, che ha spostato al 30 giugno 2014 il termine entro il quale le

regioni e le province autonome sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale i piani di progetto per la realizzazione del FSE e al 30 giugno 2015 il termine entro cui le stesse regioni devono provvedere alla relativa istituzione.

Osserva, quindi, che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate ulteriori modifiche: in particolare, per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza della terapia ai fini della sicurezza del paziente, viene istituito il dossier farmaceutico – i cui contenuti saranno definiti dai decreti attuativi interministeriali di cui al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 – quale parte specifica del FSE (articolo 17, comma 1, lettere *b*) e *d*) e diventa più incisivo il ruolo delle regioni e delle province autonome nella definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali (articolo 17, comma 1, lettera *f*), che aggiunge il comma 15-ter all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Per la progettazione e la realizzazione della predetta infrastruttura nazionale, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (articolo 17, comma 1, lettera *f*), che aggiunge il comma 15-*quinqüies* all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Evidenziando la rilevanza del concetto di « interoperabilità », fa presente che a suo avviso sarebbe stato opportuno coinvolgere nella realizzazione della suddetta infrastruttura anche gli istituti di ricerca e i soggetti privati, ma il Senato non è andato, evidentemente, in questa direzione.

Segnala, poi, la nuova disposizione di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 42, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che – in conformità alla condizione apposta al parere reso in prima lettura alla Camera

dalla XII Commissione – sopprime l'obbligo per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria (previsto ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 14 della legge n. 283 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, recante il relativo regolamento di esecuzione).

Un'altra disposizione introdotta dal Senato, a suo avviso particolarmente rilevante in quanto concerne un tema sul quale ha avuto modo di soffermarsi durante l'esame in prima lettura del decreto-legge in oggetto, è quella dell'articolo 42-*bis*, che sopprime l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013. Per l'attività sportiva non agonistica rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base anche se non sono più obbligatori accertamenti sanitari quale l'elettrocardiogramma. Sono, infatti, i medici o i pediatri di base a stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari. Ricorda, in particolare, che anche su questo punto il parere approvato dalla Commissione in prima lettura si era espresso in termini analoghi.

Rileva, inoltre, il comma 4-*quinqüies* dell'articolo 44, anch'esso inserito nel testo del provvedimento nel corso dell'*iter* del decreto-legge al Senato, il quale prevede, qualora siano apportate modifiche al foglietto illustrativo di un farmaco, una procedura autorizzativa da parte dell'AIFA, che permetta la vendita al pubblico delle scorte dei corrispondenti farmaci, già immesse nel ciclo distributivo. L'autorizzazione viene subordinata alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.

L'intervento legislativo è attuato con l'aggiunta, nel corpo dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 219 del 2006, del comma 1-*bis*.

Precisa che l'intento della disposizione in esame è quello fronteggiare il fenomeno del ritiro dei farmaci per modifiche dei foglietti illustrativi, evitando gli oneri e le procedure amministrative a carico di tutti gli operatori coinvolti nella filiera del farmaco, nonché la quasi certa distruzione dei farmaci interessati.

Segnala, altresì, l'articolo 49, recante norme di proroga o differimento di termini in materia di *spending review*, già modificato anche nel corso dell'esame alla Camera.

In particolare, il comma 2-*bis*, modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta le seguenti modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ritiene condivisibili: in particolare, stabilisce che, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, invece di fare riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, si faccia riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (così la lettera *a*), che modifica l'articolo 15, comma 8, lettera *d*), del decreto-legge n. 95 del 2012); la lettera *b*) aggiunge un periodo al comma 14 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge, in materia di riduzioni di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati, prevedendo che, qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa – per l'acquisto di prestazioni sanitarie fornite da privati accreditati – possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative. La regione deve comunque assicurare, adot-

tando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto.

Esprime, infine, il proprio dissenso nei confronti dell'articolo 49-*quater*, con il quale è stata disposta un'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), sia per una ragione di merito, sia per una questione di metodo, essendo tale norma frutto di un emendamento approvato in tarda notte da parte delle Commissioni I e V, senza che la Commissione affari sociali abbia avuto modo di valutarlo.

Raffaele CALABRÒ (Pdl) concorda con il dissenso manifestato dal relatore rispetto al contenuto dell'articolo 49-*quater* del decreto-legge, domandandosi come sia possibile che un emendamento di questo tipo sia stato approvato senza un preventivo coinvolgimento della Commissione affari sociali.

Paola BINETTI (ScpI), associandosi alle considerazioni svolte dai deputati Gelli e Calabrò con riferimento all'introduzione della disposizione che consente alla Croce rossa l'accesso a un'anticipazione di liquidità, ricorda come la XII Commissione nel corso del 2012 sia stata a lungo impegnata nell'esame degli schemi di decreti legislativi concernenti proprio la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, mentre nel caso in questione è stata completamente, e ingiustificatamente, estromessa.

Eugenia ROCCELLA (Pdl) osserva che, a suo avviso, l'accaduto è censurabile, rilevando l'opportunità di approfondire l'argomento in altra sede, al fine di evitare che si vengano a ripetere situazioni in cui altre Commissioni approvino norme afferenti alla competenza della Commissione affari sociali senza che quest'ultima ne sia informata.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dopo aver ricordato che, nel corso dell'esame in prima lettura, le Commissioni competenti in sede consultiva non hanno avuto modo

di esprimersi nuovamente sul testo del decreto-legge in oggetto, dopo l'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito, avendone queste ultime concluso l'esame in sede referente in ritardo rispetto alle previsioni iniziali e, dunque, in prossimità dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, fa presente che, in ogni caso, se la Commissione lo riterrà opportuno, la vicenda in questione potrà essere approfondita in sede di ufficio di presidenza, alla ripresa dei lavori parlamentari.

Andrea CECCONI (M5S) rileva, in senso critico, quanto sia inutile, nel caso di specie, rivolgere osservazioni o condizioni alle Commissioni di merito, in quanto il provvedimento, trasmesso solo nella serata di ieri dal Senato, è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalle ore 14 della giornata odierna.

Passando, poi, al merito delle disposizioni illustrate dal relatore, esprime apprezzamento per le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 17, concernente il fascicolo sanitario elettronico (FSE), anche se ritiene che l'aver disposto una proroga al termine inizialmente previsto per la realizzazione del progetto medesimo rischi di farne slittare l'istituzione a tempo indefinito, essendo probabile che in futuro si ricorra a ulteriori proroghe.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, osserva che le novità inserite nel testo dal Senato corrispondano, complessivamente, a criteri di buon senso, con l'unica eccezione costituita dall'articolo 49, laddove si stabilisce che, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, si faccia riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, anziché ai dati rilevati dai modelli CE, non comprendendo la *ratio* di tale scelta.

Con riferimento, poi, alla questione relativa all'anticipazione di liquidità in favore della Croce rossa, fa presente che il gruppo MoVimento 5 Stelle l'aveva già

sollevata in Assemblea, nel corso della seduta fiume che si è svolta in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento in oggetto.

Marisa NICCHI (SEL), nella consapevolezza della materiale impossibilità di suggerire alle Commissioni di merito ulteriori modifiche da apportare al testo, fa presente come, a suo giudizio, le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni su cui si era già espressa la Commissione affari sociali della Camera siano da valutare, tutto sommato, in senso positivo.

Esprime apprezzamento anche per la nuova disposizione introdotta, che sopprime l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012.

Ribadisce, invece, i rilievi critici formulati già in fase di prima lettura del decreto-legge, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35, che a suo avviso introducono un *vulnus* in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al quale nemmeno l'altro ramo del Parlamento ha posto rimedio.

A questo proposito, richiama l'importanza dell'indagine conoscitiva che il gruppo Sinistra Ecologia Libertà ha richiesto, che dovrebbe svolgersi presso le Commissioni Lavoro e Affari sociali.

Si associa, infine, alle censure già rivolte dai deputati intervenuti precedentemente nel dibattito alla disposizione relativa all'anticipazione di liquidità in favore della Croce rossa, anche per le modalità con cui essa è stata approvata.

Gian Luigi GIGLI (SCPI), in parziale dissenso dalle considerazioni svolte dal deputato Gelli nella sua relazione introduttiva, nutre delle perplessità per quanto concerne la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide l'apprezzamento espresso dal relatore

con riferimento alle disposizioni introdotte dal Senato nelle materie di competenza della XII Commissione, ritenendole complessivamente migliorative del testo del provvedimento.

Concorda altresì con le critiche espresse dallo stesso relatore alla disposizione volta a concedere un'anticipazione di liquidità alla Croce rossa, auspicando che tale previsione non finisca per ritardare, di fatto, il processo di trasformazione della Croce rossa, da ente pubblico in società di diritto privato.

Con riferimento, poi, alla disposizione di cui all'articolo 49, ritiene che sia corretto commisurare la riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati, a specifiche condizioni venutesi a creare, quali quelle in cui talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza.

Tuttavia, non ritiene altrettanto corretta e comprensibile la parte restante della disposizione, laddove si prevede che la regione debba comunque assicurare, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto, in quanto non si può pensare di far ricadere gli effetti dell'inadempienza da parte di una struttura su altre strutture, completamente estranee.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), richiamando l'osservazione fatta da ultimo dal deputato Miotto, rileva come si tratti, a suo avviso, di una « clausola di stile » che probabilmente non verrà applicata.

Allo stesso modo, auspica che non venga data attuazione alla norma recata dall'articolo 17 che prevedere l'istituzione del dossier farmaceutico all'interno del fascicolo sanitario elettronico, evidenziando come già allo stato attuale le aziende sanitarie locali e le farmacie sono in grado di dare conto dei medicinali erogati a ciascun paziente.

Pertanto, qualora dovesse trovare applicazione la predetta norma, si rischierebbe di avere due diverse banche dati, con le medesime informazioni.

Fa altresì presente che si tratta dell'unico aspetto rispetto al quale dissente dalle considerazioni svolte dal relatore, concordando con i contenuti della relazione illustrativa su tutti gli altri punti.

Federico GELLI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, rileva come alcune considerazioni formulate dai deputati intervenuti meriterebbero di essere approfondite, in quanto potrebbero portare a un ulteriore miglioramento del testo del provvedimento rispetto a quello già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tuttavia, ritenendo condivisibili, per le ragioni illustrate, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento alle disposizioni inerenti alle competenze della Commissione affari sociali, nonché le norme innovative inserite nel testo del provvedimento, e tenuto conto altresì dei tempi previsti per l'esame in Assemblea del provvedimento stesso, che non consentono realisticamente di modificarlo ulteriormente, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Andrea CECCONI (M5S) dichiara, a nome del suo gruppo, il voto contrario alla proposta di parere del relatore, non concordando con i tempi stabiliti per l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, ritenendoli troppo stretti.

Marisa NICCHI (SEL) dichiara, a nome del gruppo che rappresenta, il voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del gruppo M5S</i>)	153
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il settore agromeccanico C. 437 Mongiello e C. 527 Carra (<i>Esame e rinvio</i>)	151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'Assemblea inizierà l'esame del provvedimento alle ore 14 di oggi.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, ricorda che il decreto in esame è stato esaminato in prima lettura dalla Camera, che ha apportato numerose modifiche, anche a seguito di una partecipazione attiva delle Commissioni competenti in sede consultiva. Per quanto riguarda in particolare la Commissione Agricoltura, numerose e significative proposte formulate con il relativo parere, espresso nella seduta dell'11 luglio scorso, sono state recepite dalle Commissioni I e V e dalla Camera e successivamente confermate dal Senato.

Il testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato contiene numerose disposizioni di interesse del settore primario, che ritiene opportuno ricordare, fermo restando che l'esame in terza lettura si limita alle parti modificate o introdotte dal Senato, di seguito evidenziate.

L'articolo 2 dispone che le micro, le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso

agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata estesa l'applicazione dell'articolo anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia (comma 8-*bis*, non modificato al Senato). Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 3, modificato dal Senato, attribuisce 150 milioni di euro una tantum per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria. Le modifiche apportate dal Senato consistono nell'introduzione di un nuovo comma 4-*bis*, che specifica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, cui è rimessa la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve prevedere che l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, non sia inferiore a 20 milioni di euro con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 settembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. È inoltre specificato che nell'ambito del programma di sviluppo oggetto del contratto, i progetti di investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a dieci milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro quando tali

programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 6 detta disposizioni, non modificate dal Senato, in merito al gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, per il periodo 1° agosto 2013-31 dicembre 2015, fissando l'applicazione della relativa accisa a 25 euro per mille litri, a condizione che gli imprenditori agricoli beneficiari si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati erano stati aggiunti all'articolo 6 i commi 4-*bis* e 4-*ter* diretti alla modifica dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni sui progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero. Tali disposizioni sono state soppresse nel corso dell'esame al Senato. Peraltro, si tratta di una questione che richiederà ulteriori approfondimenti.

L'articolo 13, non modificato dal Senato, definisce la composizione della cabina di regia, cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana. Con le modifiche introdotte alla Camera anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entra a far parte della cabina di regia. Si dispone, altresì, che nell'attuare l'agenda digitale italiana, in linea con le indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, sia perseguito anche l'obiettivo di favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 30-*bis*, introdotto al Senato, modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di facilitare le vendite di prodotti tipici o locali in occasioni particolari, come ad esempio le sagre e le fiere, esentandole dalla comunicazione di inizio di attività. Inoltre, facilita il commercio elettronico ed il consumo diretto presso

l'azienda agricola dei prodotti in vendita, senza che il locale venga assoggettato a cambio di destinazione d'uso, fermo restando che non sia un servizio assistito di somministrazione e che siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

L'articolo 32, al comma 7-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera e non modificato dal Senato, prevede che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi per i datori di lavoro che occupano personale nei territori montani o in zone agricole svantaggiate è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi presenti nel settore dell'agricoltura, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, proporzionalmente alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non è consentita la ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima dell'entrata in vigore del comma in oggetto.

L'articolo 35, comma 1, al capoverso 13-ter, non modificato dal Senato, affida a un decreto interministeriale la definizione, nel rispetto dei livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 41-bis, al comma 5, non modificato dal Senato, dispone un alleggerimento degli oneri e dei passaggi burocratici per le imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo. Ciò significa che verranno esentate, nel rispetto di talune condizioni, dalle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, disciplinante l'uso delle terre e delle rocce da scavo. Questa

modifica è stata parimenti inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 41-ter, non modificato dal Senato, prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni «in deroga» con un procedimento semplificato. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 41-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti. Con il termine pastazzo si fa riferimento, nel linguaggio comune, al principale residuo del processo di trasformazione degli agrumi, costituito da scorze, porzioni di polpa e semi. Lo stesso articolo disciplina le modalità per l'emanazione del decreto, prevedendo che essa avvenga d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Inoltre, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, sulla base delle condizioni previste al comma 1, il Ministero dell'ambiente possa emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per

stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

L'articolo 42, comma 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga l'articolo 14 della legge n. 283 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande unitamente all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, recante il relativo regolamento di esecuzione. Nello specifico viene abolito l'obbligo per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria, previa visita medica e accertamenti. Si tratta di una opportuna misura di sburocratizzazione, che elimina un obbligo privo di efficacia reale in termini di prevenzione, come sottolineato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che lo ha considerato addirittura uno spreco di risorse; peraltro, la legislazione già prevede in ogni caso altre forme di precauzione per il personale alimentarista.

L'articolo 45, non modificato dal Senato, modificando l'articolo 107 del codice della strada, prevede che, per le macchine agricole, l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 45-*bis*, non modificato dal Senato, modifica l'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione

degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L'articolo 45-*bis* stabilisce in particolare che, nella medesima sede, siano individuate anche le condizioni professionali da considerare equivalenti alla predetta abilitazione (cosiddetto patentino) al fine di riconoscere le professionalità già acquisite e consolidate. Si prevede conseguentemente che è differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione del citato articolo 73. Queste modifiche sono state inserite recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 46-*bis*, non modificato dal Senato, è finalizzato a favorire il rilancio del settore agricolo e ad assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015 nonché a sostenere la partecipazione all'evento, stabilendo una apposita autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 58, al comma 7-*bis*, non modificato dal Senato, prevede che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di utilizzo di tipologie di

lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

Richiama infine l'attenzione sull'articolo 30, comma 5-ter, introdotto al Senato, che modifica la normativa che prevede le regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali, stabilendo per le regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Ritiene al riguardo che riconoscere tale facoltà in sede di pianificazione urbanistica costituisca un opportuno strumento di tutela del territorio. Invita in proposito il collega Schullian a fornire ulteriori precisazioni su tale disposizione, introdotta al Senato su proposta della sua parte politica.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) osserva che la modifica introdotta con l'articolo 30, comma 5-ter, costituisce il risultato di una battaglia ultradecennale della provincia di Bolzano, tesa a consentire limitazioni all'esercizio del commercio e delle attività produttive sulle aree verdi, per ridurre il consumo del suolo e valorizzare i centri storici. Auspica che tale obiettivo possa realizzarsi su scala nazionale.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, conclusivamente, tenuto conto che le modifiche approvate dalla Camera, anche su impulso della Commissione, sono state quasi confermate al Senato, che ha aggiunto ulteriori misure apprezzabili, propone l'espressione di un parere favorevole.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i deputati Lupo e altri, del gruppo M5S, hanno presentato una proposta di parere contrario (*vedi allegato*).

Loredana LUPO (M5S) manifesta la contrarietà del suo gruppo sul decreto in esame, con riferimento anche alle norme relative al settore primario, per le ragioni indicate nella proposta di parere contrario presentata.

Per quanto riguarda della norma sul pastazzo, introdotta dal Senato con l'articolo 41-*quater*, concorda sulla possibilità di riclassificare tale prodotto, ma ne paventa la possibile utilizzazione distorta; inoltre, ritiene che andrebbe disciplinata diversamente la destinazione del pastazzo di agrumi proveniente da lavorazioni caratterizzate dall'uso di prodotti chimici, per i residui che le stesse comportano, come i metalli pesanti.

Dichiara inoltre che il suo gruppo è contrario alle norme sulla vendita diretta, introdotte al Senato con l'articolo 30-*bis*, in quanto la prevista esenzione dalla comunicazione di inizio attività in fiere e altre manifestazioni produce l'impossibilità di procedere a controlli.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, ricorda che l'articolo 30-*bis*, per quanto riguarda la comunicazione di inizio attività per la vendita diretta, si limita ad estendere alle sagre, alle fiere e ad altre manifestazioni una disciplina già in vigore per altre fattispecie.

Per quanto riguarda la disciplina del pastazzo, fa presente di aver avuto una preoccupazione analoga a quella manifestata dalla collega Lupo, che ha tuttavia superato, avendo verificato l'articolo 41-*quater* prevede l'emanazione di decreti ministeriali per definire la disciplina attuativa. Ritiene pertanto che, se il gruppo M5S fosse disponibile a ritirare la propria proposta di parere, magari astenendosi nella votazione del parere di maggioranza, la Commissione potrebbe impegnarsi a definire gli opportuni indirizzi per il Governo per la corretta applicazione della norma, ai fini della predisposizione del decreto di attuazione.

Paolo COVA (PD) ricorda che il pastazzo di cui si tratta è solo quello risultante dalla lavorazione degli agrumi ad uso agricolo o zootecnico, che ovviamente dovrebbero essere privi di metalli pesanti.

Loredana LUPO (M5S), precisando che il suo gruppo è certamente favorevole a definire indirizzi per il Governo ai fini dell'attuazione delle norme sul pastazzo, deve ribadire la valutazione radicalmente contraria che il suo gruppo dà del complesso del decreto-legge. Ritiene infine necessaria una certa prudenza per quanto riguarda la disciplina del pastazzo, con l'introduzione di rigorose specifiche tecniche, per evitare la possibilità di un uso distorto del prodotto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il relatore per aver voluto favorire una conclusione unanimemente condivisa dalla Commissione.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ricorda che, per quanto riguarda l'utilizzo del pastazzo, si tratta delle lavorazioni ad uso agricolo e zootecnico e non di quelle industriali, alle quali non è possibile applicare la norma in esame, se non mettendo in essere un comportamento illecito, per il quale l'ordinamento vigente ha già previsto sanzioni.

Franco BORDO (SEL), nel ribadire che il suo gruppo è contrario al provvedimento nel suo complesso, dichiara che si asterrà nella votazione della proposta di parere, considerate le modificazioni approvate dal Parlamento, per la parte di competenza della Commissione.

Monica FAENZI (Pdl) sottolinea che le modifiche introdotte alla Camera, non senza sforzo e grazie anche all'impegno del relatore, sono state salvaguardate dal Senato; il Senato a sua volta ha introdotto ulteriori miglioramenti, soprattutto in tema di semplificazione, che non era possibile introdurre alla Camera a causa della differente disciplina di esame dei decreti-legge. Per questi motivi, il suo

gruppo voterà a favore della proposta del relatore.

Roberto CAON (LNP) dichiara che si asterrà nella votazione della proposta di parere.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara che si asterrà nella votazione della proposta di parere.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per le prospettive offerte anche per i prossimi lavori della Commissione, dichiara che il suo gruppo voterà convintamente a favore della sua proposta di parere, anche perché il provvedimento fornisce risposta ad alcune importanti esigenze del mondo agricolo.

Luca SANI, *presidente*, con riferimento alle questioni di interesse del settore bieticolo-saccarifero, ricordate dal relatore, fa presente che l'Unionzucchero ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione, anche in relazione alla nuova politica agricola comune (PAC). Su tali temi, la Commissione avrà quindi occasione di sviluppare una ulteriore riflessione.

Avverte quindi che porrà in votazione per prima la proposta di parere favorevole del relatore, la cui approvazione renderà preclusa la proposta di parere contrario del gruppo M5S. Tale proposta di parere sarà invece posta in votazione in caso di reiezione della proposta del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per il settore agromeccanico.**C. 437 Mongiello e C. 527 Carra.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che le proposte di legge oggi in esame hanno l'obiettivo di istituire la figura dell'imprenditore agromeccanico regolandone l'attività, anche attraverso l'introduzione di alcuni requisiti che possano qualificare e garantire la professionalità delle prestazioni offerte dalle imprese agromeccaniche, come ad esempio un'eccellenza tecnica ed un'elevata compatibilità ambientale dei servizi offerti.

Il comparto dell'agromeccanica, con circa diecimila imprese professionali, un volume d'affari complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro, gli oltre dieci milioni di ettari lavorati, il 65 per cento delle operazioni agricole eseguite (con punte che superano il 90 per cento per la raccolta dei cereali), e le 13.700.000 giornate di lavoro che producono occupazione per i quarantamila addetti del comparto, rappresenta un'imprescindibile risorsa al servizio del settore primario, affiancando e coadiuvando oltre un milione di aziende agricole.

Gli agromeccanici sono stati i protagonisti di un'evoluzione costante del comparto agricolo negli ultimi decenni, garantendo incrementi di produttività prima sconosciuti. Tali mutamenti si sono accompagnati a evidenti modifiche nelle stesse aziende agromeccaniche, spingendo l'intero comparto verso forme d'integrazione dei processi produttivi nelle diverse filiere e distretti del sistema agroalimentare.

L'azienda agricola, affidandosi a un'impresa agromeccanica, ha la possibilità di usufruire di macchine tecnologicamente avanzate e di operatori professionali, senza la necessità di immobilizzare gli ingenti capitali iniziali con lunghi tempi di ammortamento e di ottemperare agli ob-

blighi di formazione, con l'ulteriore vantaggio di mantenere un'elevata elasticità degli indirizzi produttivi a livello aziendale. L'incertezza del mercato globale e delle scelte della politica agricola comunitaria impone, infatti, all'azienda agricola di variare le proprie scelte colturali nel breve-medio periodo.

Nel corso del 2010 la quasi totalità delle aziende agricole italiane operanti nelle filiere principali – dai seminativi alle colture industriali – ha scelto di «terziarizzare» una o più operazioni in campo. Si tratta di un fenomeno in linea con le esigenze di un settore in rapida evoluzione. In qualsiasi ambito economico l'imprenditore oggi si trova a valutare quali funzioni svolgere con risorse interne all'azienda e quali altre funzioni delegare a soggetti esterni: è una valutazione di costo-opportunità.

L'ordinamento giuridico italiano, tuttavia, ancora non riconosce la figura dell'imprenditore agromeccanico. Tale vuoto legislativo determina una vera e propria discriminazione tra il soggetto che svolge l'attività agromeccanica con la qualifica di imprenditore agricolo e quello che la svolge professionalmente con l'attuale qualifica di artigiano. Una situazione sottaciuta o sottovalutata che diventa, giorno dopo giorno, sempre più insostenibile per gli imprenditori agromeccanici, che non hanno l'accesso ai benefici e ai sostegni finanziari fruiti dalle aziende agricole come, ad esempio, i contributi previsti dai piani di sviluppo rurale. Al riguardo, sottolinea come l'Italia dei 552 milioni di euro assegnati dall'Unione europea per lo sviluppo rurale rischia di perdere oltre 320 milioni di euro di tali contributi a seguito della regola del «disimpegno automatico» poiché non sono stati spesi nei tempi dovuti. Così, mentre le imprese agricole non riescono a spendere tutti i contributi loro assegnati, gli agromeccanici sono esclusi dall'utilizzo di tali risorse, mentre potrebbero utilizzarle per incrementare il tasso di innovazione e di efficienza del parco macchine a disposizione dell'intera agricoltura italiana.

Gli agromeccanici devono, inoltre, sostenere anche una burocrazia più pesante in relazione alla gestione di provvedimenti che richiedono una diversa procedura solo per il riferimento alla qualifica civilistica e previdenziale del soggetto operante e non con riferimento all'oggetto dell'attività.

In merito alle modifiche prospettate nelle proposte di legge in esame, esse intervengono prevalentemente integrando il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.

Riservandosi di approfondire in seguito le puntuali differenze tra le due proposte, anticipa che la proposta di legge Mongiello ed altri C. 437, all'articolo 1 elenca le finalità della proposta di legge, vale a dire la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche, la tutela dei soggetti che nell'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite dalle medesime imprese e la tracciabilità di servizi prestati dalle stesse. L'articolo 2 definisce « l'attività agromeccanica », « l'impresa agromeccanica » e « l'impresa agromeccanica professionale ». L'articolo 3 stabilisce che le imprese che svolgono attività agromeccanica per poter certificare le prestazioni agromeccaniche svolte devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale. L'articolo 4 stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali delle imprese agromeccaniche. Il secondo comma prescrive le condizioni necessarie al fine di qualificarsi quali imprese agromeccaniche professionali, mentre il terzo comma stabilisce che le suddette imprese debbano provvedere alla tenuta di registri che documentino analiticamente gli aspetti principali dell'attività

professionale. L'articolo 5 prevede che l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'articolo 6 autorizza le imprese agromeccaniche professionali a rilasciare certificazione delle prestazioni svolte avente valore legale.

La proposta di legge Carra ed altri C. 527, che consta di un unico articolo, introduce il nuovo soggetto giuridico « agromeccanico professionale » nel settore agricolo, estendendone la qualifica anche alle società e attribuendo alle regioni l'accertamento dei prescritti requisiti. Coerentemente con la nuova impostazione, si stabilisce l'applicazione del trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale così come definito dall'articolo 2135 del codice civile. Anche per i lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche viene prevista l'applicazione del più favorevole trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo, con l'esclusione però delle agevolazioni riguardanti le aziende con sede in zone svantaggiate e montane.

Auspica infine che l'esame in tempi rapidi delle proposte di legge possa portare ad una celere approvazione di una legge che proceda all'inquadramento formale di questa figura imprenditoriale, ponendo al contempo basi certe e trasparenti ai fini di una efficace collaborazione tra tutti i soggetti della filiera dell'agricoltura.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1248-B,

premessi che:

nella precedente lettura alla Camera sono state rilevate tutte le criticità che un provvedimento *omnibus* come questo presenta, specie in relazione all'assenza di disposizioni concrete relative al comparto agricolo;

con le modifiche approvate dal Senato sono state inserite, tra le altre, ulteriori modificazioni al testo unico in materia ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, sulle quali il gruppo M5S ha espresso ed esprime tuttora delle forti perplessità, in quanto ritiene che un tale intervento normativo non può essere effettuato attraverso un decreto, in considerazione dell'importanza della materia e delle sue implicazioni;

in particolare si ritiene inopportuno l'inserimento dell'articolo 41-*quater* relativo al pastazzo di agrumi, pur considerando importante modificare la classificazione del pastazzo, eliminandola dal suo stato di « rifiuto speciale » e regolamentandola come sottoprodotto agricolo in maniera più stringente, in quanto rilasciare in ambiente una quantità elevata di scarti di produzione, ancorché vegetali, senza una stabilizzazione né una localizzazione specifica, comporterebbe comunque dei danni;

sempre in relazione al pastazzo di agrumi sarebbe importante definire l'impianto di provenienza del pastazzo stesso, a seconda che si tratti di cascame di coltivazioni biologiche o di scarti da coltivazioni chimiche o processi agroindustriali particolari, che ovviamente ne determinerebbero una diversa destinazione d'uso;

l'inserimento dell'articolo 30-*bis*, che modifica il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di vendita diretta, prevede semplificazioni che allargano in maniera eccessiva le possibilità di vendita diretta da parte delle aziende agricole;

si ritiene inopportuno l'inserimento della possibilità di vendita senza previa comunicazione di inizio attività, e anche di prodotti non propri, nell'occasione di sagre, feste, fiere, manifestazioni a carattere religioso o politico;

la norma che consente la vendita e il consumo sul posto dei prodotti agricoli, anche non propri, e senza previa comunicazione rappresenta un ingiustificato vantaggio per le imprese agricole alle quali viene consentita la possibilità di svolgere una vera e propria attività di intermediazione commerciale senza dover sottostare agli obblighi e alle regole che si applicano invece agli altri operatori economici;

ritenuta, infine positiva la soppressione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 6, relativi alla riconversione degli zuccherifici, e altrettanto positiva, quanto biz-

zarra – considerando che si trattava di una modifica introdotta già nella discussione alla Camera e quindi parte integrante del testo, ma ridiscussa e rimessa ai voti durante la discussione nella Commissione Bilancio del Senato – il potenzia-

mento della rete internet nelle zone rurali, di cui all'articolo 13,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che, nell'impossibilità del collega Pastorino di partecipare alla seduta, ha provveduto a sostituirlo quale relatore con il collega Guerini, che invita ad intervenire.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rileva che il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, si compone di 123 articoli, a fronte degli 86 originari, raccolti in tre titoli: il titolo I (articoli 1-27) reca

misure per la crescita economica; il titolo II (articoli 28-61) riguarda le semplificazioni; il titolo III (articoli 62-86) contiene misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile. Durante l'esame in prima lettura della Camera sono stati introdotti 31 nuovi articoli ed è stato soppresso l'articolo 80; il Senato ha soppresso tre articoli (12-*bis*, 59-*bis* e 79) ed ha introdotto numerosi commi ed i seguenti dieci articoli, che toccano un ampio spettro di argomenti: 25-*bis*, riguardante la individuazione della sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti; 29-*ter*, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 30-*bis*, in materia di semplificazioni in materia agricola; 41-*quater*, che demanda a successivi adempimenti la disciplina dell'utilizzo del pastazzo degli agrumi quale sottoprodotto, sottraendolo alla disciplina dei rifiuti; 42-*bis*, che elimina l'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico motoria ed amatoriale; 46-*ter*, recante varie disposizioni relative all'Esposizione Universale di Milano del 2015; 49-*quinquies*, recante misure finanziarie urgenti per gli enti locali; 56-*quater*, che disciplina il diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento;

56-quinquies, in materia di intermediazione finanziaria; 84-ter, riguardante i compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, materia in precedenza disciplinata dall'articolo 12-bis, introdotto dalla Camera e soppresso dal Senato.

Nel limitarsi a dare conto delle modifiche apportate dal Senato che investono profili rilevanti ai fini delle competenze della XIV Commissione, segnalò in primo luogo la modifica introdotta al comma 3-bis dell'articolo 9 (*Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari e Piano città*) che prevede, per accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e con riguardo gli interventi del Piano nazionale per le città, il coinvolgimento anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, insieme al Ministro della coesione territoriale e al Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, nell'istituzione del tavolo tecnico per sostenere le autorità competenti nelle procedure amministrative per il finanziamento di tali interventi e nella stipula della convenzione volta a definire le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra comuni e autorità di gestione dei suddetti programmi, nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula degli accordi medesimi e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

Ricorda che il citato comma 3-bis, era stato inserito nel corso dell'esame alla Camera, al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 ed evitare il disimpegno automatico delle somme medesime, che le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali, che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al Piano nazionale per le città previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2012, stipulando accordi diretti

con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei programmi operativi.

Prende poi atto negativamente che il Senato ha soppresso il comma 9-bis dell'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili».

Si sofferma quindi sulle diverse modifiche introdotte alle disposizioni in materia ambientale. In primo luogo è stato modificato l'articolo 41, ai commi 1, 3, lettera b) e 6-ter. Il comma 1 del nuovo testo dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal comma 1 dell'articolo 41, è stato riscritto al fine di apportare alcune precisazioni alla procedura contemplata per l'emungimento delle acque sotterranee. Viene, infatti, chiarito che la prevenzione si riferisce all'inquinamento delle acque. Inoltre viene eliminata la parte della disposizione relativa alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica. L'attività di bonifica viene richiamata, infatti, nel trattamento, laddove si fa riferimento alle procedure operative ed amministrative dettate dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nell'ambito della disciplina concernente la bonifica dei siti contaminati, per eliminare o isolare le fonti di contaminazione e non, come prevedeva il testo approvato dalla Camera in prima lettura, come attività residuale. L'utilizzo delle acque emunte nei cicli produttivi, nella nuova formulazione del comma, non è limitato al caso di «bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento», ma viene esteso a tutti i casi di emungimento e trattamento delle acque sotterranee.

Ricorda che sul predetto comma 1 era intervenuta Commissione in prima lettura, ponendo una condizione, volta a modificare la norma nel senso di sopprimere le parole «ed economicamente sostenibile», laddove la disposizione appariva subordinare gli interventi di bonifica alla soste-

nibilità economica degli stessi. Manifesta un apprezzamento per il fatto che una modifica in tal senso sia poi stata introdotta nel corso del successivo esame presso le Commissioni di merito alla Camera e sia stata precisata al Senato.

Evidenzia quindi che il comma 3, lettera *b*) è stato modificato al fine di chiarire che le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto dettate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, come novellato dal comma 3 in commento, si applicano fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disposizione e conformi alle norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione. Illustra poi il comma *6-ter* che consente ai commissari *ad acta* – previsti dal precedente comma 6 per il superamento della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti in Campania – di promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare lo svolgimento di una serie di attività. Osserva al riguardo che la modifica apportata dal Senato è volta a introdurre correttamente precisazioni rispetto alla formulazione approvata dalla Camera. Gli accordi di programma sono infatti disciplinati dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, mentre l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 che disciplina la conferenza di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. La modifica approvata dal Senato provvede, pertanto, a chiarire che gli accordi cui la norma fa riferimento possono essere di due differenti tipi: accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico sugli enti locali; accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo.

Passa successivamente all'articolo 41-*bis* che reca disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei ma-

teriali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012. La disciplina introdotta si applica sia ai piccoli cantieri (per l'espresso richiamo all'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006), sia ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA). La disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 161 del 2012 si applica quindi solo ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere soggette a AIA o VIA (come disposto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge). Fa in proposito presente che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma *6-bis*, volto a precisare che la definizione di « materiali da scavo » dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale n. 161 del 2012, integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Rileva conclusivamente che al Senato è stato infine introdotto l'articolo 41-*quater*, che prevede, al primo periodo, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, volto a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti. Il secondo periodo prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 184-*bis* detta le condizioni alle quali una sostanza o oggetto può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, sulla base delle condizioni previste al comma 1, il Ministero dell'ambiente possa

emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Fa però notare che la disciplina prevista dall'articolo in commento non potrà comunque derogare alle condizioni previste dall'articolo 5 della direttiva rifiuti 2008/98/CE, per considerare una sostanza come sottoprodotto. Tali condizioni sono, infatti, nella sostanza le medesime dettate dal citato articolo 184-bis.

Vega COLONNESE (M5S), ricordando che il suo gruppo si era astenuto sul parere adottato in prima lettura quale segno di apprezzamento per la condizione posta a tutela dell'ambiente, si vede purtroppo costretta a preannunciare un orientamento contrario alla luce delle ulteriori norme introdotte dal Senato sia sull'istituto commissariale per la gestione dei rifiuti in Campania sia sull'Expo 2015, temi entrambi su cui il Movimento Cinque Stelle è politicamente assai critico. Manifesta in generale viva preoccupazione per la struttura amorfa e disomogenea che il provvedimento ha sempre più assunto, contestando tempi e modi dei lavori parlamentari che non hanno consentito di esprimere adeguatamente le proprie istanze alla sua parte politica.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo, pur rilevando che il Senato ha opportunamente ripristinato il tetto alle retribuzioni dei manager pubblici. Resta comunque il giudizio complessivamente negativo su un provvedimento inadeguato e confuso che aggiunge peraltro elementi di dubbia semplificazione nella materia urbanistica e del patrimonio pubblico. Ritiene altresì poco chiari e sostanzialmente inefficaci gli aggiustamenti che dovrebbero agevolare l'utilizzo dei fondi comunitari e che invece, a suo avviso, si risolverebbero in ulteriori lentezze e macchinosità.

Sandro GOZI (PD) ribadisce l'orientamento favorevole del suo gruppo alla luce

del fatto che il provvedimento risponde agli impegni assunti dal Governo in sede europea ed inizia ad attuare le raccomandazioni ricevute dalla Commissione, pur rendendosi conto che le relative misure sono dirette al rilancio dell'economia ma non potranno conseguirlo nell'immediato. Apprezza inoltre le misure concrete volte all'utilizzo dei fondi europei, con particolare riferimento al ricorso agli strumenti della legge n. 241 del 1990. Nell'apprezzare la scelta del relatore di essersi concentrato sugli aspetti già emersi in prima lettura come interessanti, rileva che altre pur significative modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento sono meno dirette all'adempimento degli impegni assunti rispetto all'Unione europea.

Paolo TANCREDI (Pdl) conferma il sostegno della sua parte politica già accordato al provvedimento in prima lettura. Considera complessivamente migliorative le modifiche apportate dal Senato, aderendo alla relazione svolta.

Adriana GALGANO (ScpI) reitera l'orientamento favorevole del suo gruppo che ha peraltro rinunciato a presentare emendamenti per consentire la tempestiva approvazione del provvedimento affinché le relative norme possano contribuire a consolidare i primi segnali della ripresa economica. Manifesta tuttavia alcune perplessità circa il trasferimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in contrasto con quanto stabilito dal precedente esecutivo in ordine all'inopportunità di decentrare tali organismi, in quanto ciò verrebbe meno all'analisi costi-benefici e comporterebbe maggiori oneri. Osserva peraltro che analoghi sprechi si rilevano purtroppo anche in sede europea, come dimostra il caso eclatante del trasferimento degli uffici da Bruxelles a Strasburgo per una settimana al mese oppure il caso del brevetto europeo su cui sono competenti tre corti oltre all'appello a Lussemburgo. Auspica infine che la prossima legge di stabilità possa fare oggetto di un più adeguato approfondimento parlamentare.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, nel formulare una proposta di parere favorevole, replica alle colleghe Colonnese e Pannarale che comprende le ragioni politiche della loro opposizione, con particolare riferimento all'istituto commissariale di gestione dei rifiuti in Campania, ma che molte delle norme introdotte dal Senato razionalizzano in ogni caso i procedimenti amministrativi. Non si nasconde tuttavia la ristrettezza dei tempi d'esame del provvedimento auspicando che in futuro la Commissione possa essere messa nelle condizioni di approfondire maggiormente. Ringrazia infine gli uffici per l'accurato supporto tecnico garantito in tempi così brevi.

Michele BORDO, *presidente*, riprende l'auspicio del relatore circa la possibilità

per la Commissione di lavorare in futuro con più ampi margini di tempo, rammaricandosi che purtroppo recentemente ciò non è stato sempre possibile.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata relatore.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	160
--	-----

Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero MASSOLO, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dai senatori CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e dai deputati CALIPARI (PD), FAVA (SEL) e TOFALO (M5S).

La seduta termina alle 14.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (Esame C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	11

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 151 del 2013	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	15
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	35

COMITATO DEI NOVE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Emendamenti C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	34
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

RISOLUZIONI:

7-00029 Vacca: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00048 Centemero: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00053 Coscia: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00054 Airaud: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00071 Santerini: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009</i>)	40
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalle Commissioni)</i>	42

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 9 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del regolamento e rinvio</i>)	45
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00886 Palese e Cicu: Istituzione del tavolo di confronto tra lo Stato e la Regione Sardegna sulle modifiche da adottare al patto di stabilità interno	63
5-00882 Sorial e Castelli: Interventi per il ripristino delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.	
5-00883 Marcon, Melilla e Boccadutri: Interventi per il ripristino delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille	63
5-00884 Borghesi e Guidesi: Iniziative in materia di individuazione delle risorse necessarie per la riforma dell'IMU	64
5-00885 Misiani e Marchi: Interventi in materia di contabilizzazione del <i>leasing in costruendo</i>	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone, C. 1339 Migliore	70
<i>ALLEGATO (Testo unificato adottato come base)</i>	75

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	71
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00269 Bossa: Sull'aggiudicazione di appalti per il consolidamento e il restauro nell'area archeologica di Pompei	97
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-00420 Malpezzi: Sulla piena integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap ..	98
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	100
5-00481 Marzana: Sui bisogni educativi speciali (BES).	
5-00683 Giordano: Sui bisogni educativi speciali (BES)	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	102

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	104
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00876 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione dell'asse autostradale « transcolli- nare » nella regione Basilicata	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	116
5-00877 Zolezzi: Iniziative urgenti per utilizzare risorse già stanziare per infrastrutture strategiche per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-00878 Manfredi: Sulle cause del tragico incidente avvenuto il 28 luglio 2013 sull'autostrada A-16 Napoli-Canosa	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	119
5-00879 Zan: Iniziative urgenti per escludere il transito delle grandi navi nella laguna di Venezia	113
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	122
5-00880 Matarrese: Iniziative urgenti per la realizzazione delle tratte autostradali A-12 Tor di Cenci e Cisterna-Valmontone	113
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	124

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	131
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	133

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	135
Decreto-legge 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Sull'ordine dei lavori	139

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
--	-----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO (Proposta di parere del gruppo M5S)	153

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il settore agromeccanico C. 437 Mongiello e C. 527 Carra (<i>Esame e rinvio</i>)	151
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	160
---	-----

